



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 317/10

di iniziativa del Consigliere G. GIUDICEANDREA recante:

"Disposizioni per il superamento delle discriminazioni basate sull'identità di genere e l'orientamento sessuale"

relatore: M. MIRABELLO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	31/1/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	31/1/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	01/02/2018
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

P. L. 317-10 - testo pag. 4
Disposizioni per il superamento delle discriminazioni basate sull'identità di genere e l'orientamento sessuale

Normativa citata

Risoluzione Parlamento europeo 4 febbraio 2014 pag. 14
contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere

Direttiva 2000/78/CE 27 novembre 2000 pag. 32
che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216 pag. 39
Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 pag. 43
sull'emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione nell'UE

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca aprile 2015 pag. 56
Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo

Carta dei diritti fondamentali UE - art. 21 pag. 79

L. R. Calabria 19 ottobre 2004, n. 25 - art. 1 pag. 80
Statuto della Regione Calabria

La Costituzione italiana – art. 3 pag. 81

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali pag. 82

L. R. Calabria 2 febbraio 2004, n. 1 pag. 104
Politiche regionali per la famiglia

L. 20 maggio 2016, n. 76 pag. 113
Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

L. R. Calabria 16 ottobre 2008, n. 36 pag. 121
Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 pag. 126

Codice in materia di protezione dei dati personali

D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 204 - art. 2 pag. 176

Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato

Normativa comparata

L. R. Umbria 11 aprile 2017, n. 3 pag. 177

Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere

L. R. Piemonte 23 marzo 2016, n. 5 pag. 182

Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale

L. R. Marche 11 febbraio 2010, n. 8 pag. 192

Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere

L. R. Liguria 10 novembre 2009, n. 52 pag. 195

Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere

L. R. Toscana 15 novembre 2004, n. 63 pag. 198

Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 317/10^a

3^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

X LEGISLATURA

Progetto di Legge

DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLE DISCRIMINAZIONI BASATE SULL'IDENTITA' DI GENERE E
L'ORIENTAMENTO SESSUALE

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 5243 del 31.01.2018

Classificazione 02.05

Relazione

Il presente progetto di legge è in coerenza con la normativa nazionale ed europea ed in linea con la roadmap dell'Unione europea contro l'omofobia e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere di cui alla risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014. La Direttiva Europea n. 2000/78 vieta le discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale ed è stata recepita dall'ordinamento italiano dal D.lgs n. 2016/2003.

La necessità di una tutela dei diritti di uguaglianza e il contrasto alla discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere sono anche imposte dalla risoluzione del consiglio dei diritti umani dell'Onu del 24 settembre 2014 e già evidenziate dall'Alto Commissario per i diritti umani.

Secondo l'Agenzia europea per i diritti fondamentali una persona LGBT (lesbica, gay, bisessuale e transessuali/transgender) su tre è discriminata nell'accesso a beni e servizi, una su quattro è stata oggetto di violenze fisiche, una su cinque è stata discriminata nell'accesso al luogo di lavoro.

È a partire dalla cultura, dalla corretta informazione e dalla sensibilizzazione che si può effettuare un efficace contrasto e una prevenzione delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sulla identità di genere, che deve partire dalle strutture educative, come sollecita il Parlamento europeo nella risoluzione del 9 settembre 2015.

Le linee guida del MIUR del 2015 di "orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo" prevedono il contrasto al bullismo omofobico, cioè quel bullismo posto in essere nei confronti di un compagno di classe "perché ha un orientamento sessuale o un'identità di genere reale o percepita differente dalla propria" e che poggia le sue basi sulla disinformazione e su pregiudizi molto diffusi e radicati.

Il 17 maggio 2017, in occasione della Giornata mondiale contro l'omofobia, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dichiarato che "l'omofobia e la transfobia violano la dignità umana, ledono il principio di uguaglianza e comprimono la libertà e gli affetti delle persone", in quanto "manifestazioni che feriscono l'intera società, che risulta indebolita nei suoi valori fondamentali di convivenza" e che "Senza una cultura dei diritti di ciascuno non si diventa pienamente cittadini. La considerazione del valore dell'altro, l'accettazione delle differenze, sono alla base di ogni convivenza".

Non sono trascurabili le persone Intersex, ossia coloro che presentano condizioni congenite nelle quali lo sviluppo sessuale differisca da ciò che la classe medica genericamente intenda essere 'maschio' o 'femmina'. Le differenze possono essere cromosomiche, gonadiche o anatomiche. Ne conseguono interventi chirurgici o farmacologici eseguiti senza il pieno consenso della persona interessata -spesso in età neonatale- che possono comportare danni fisici e psicologici permanenti e talvolta l'assegnazione di un sesso difforme dall'identità di genere maturata dalla persona interessata, interventi equiparati alle mutilazioni genitali da vari Organismi Internazionali: la CAT, Commissione delle Nazioni Unite contro la Tortura (2011, 2015, 2016); il Consiglio per gli Affari Esteri dell'Unione Europea (2013); la PACE, Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (2013, 2017); la FRA, Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali (2013); l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, congiuntamente con OHCHR, UNAIDS, UNDP, UNFPA

e UNICEF (2014); l'OHCHR, Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (2015); il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa (2015); la CRPD, Commissione per i Diritti delle Persone con Disabilità (2015, 2016, 2017); la CRC, Commissione delle Nazioni Unite per i diritti dei Bambini (2015, 2016, 2017); la CEDAW, Commissione per l'Eliminazione delle Discriminazioni contro le Donne (2016, 2017); la HRCtee - CCPR, Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (2017).

Ed è per dare piena cittadinanza nella nostra Regione alle persone LGBTI che, in ossequio alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che lo statuto regionale ha fatto propria al comma 2 dell'art. 1, si propone il presente testo di legge.

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La Regione Calabria ripudia ogni forma di discriminazione basata sull'orientamento sessuale, l'identità di genere e le caratteristiche sessuali e pone in essere azioni volte al loro superamento.
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per dare attuazione al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione italiana e al divieto di discriminazione sancito dall'articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea richiamata dall'art. 1, comma 2 dello Statuto regionale.
3. La Regione attua i principi e le finalità della presente legge in raccordo con le istituzioni di parità e antidiscriminatorie locali, regionali, nazionali, europee ed internazionali, promuovendo la collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e con l'associazionismo.
4. La Regione favorisce la diffusione di una cultura antidiscriminatoria, anche attuando politiche e interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza basata sull'orientamento sessuale, l'identità di genere e le caratteristiche sessuali.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) omofobia: paura e avversione irrazionale provata nei confronti di persone omosessuali, lesbiche, gay, bisessuali, transessuali/transgender, intersex (LGBTI) sulla base di pregiudizi, assimilabili al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo; che si manifesta nella sfera pubblica e privata sotto diverse forme, tra cui incitamento all'odio e istigazione alla discriminazione, scherno e violenza verbale, psicologica e fisica, persecuzioni e uccisioni, discriminazioni a violazione del principio di uguaglianza e limitazione ingiustificata e irragionevole dei diritti.

b) parità di trattamento: l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata su nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale, identità di genere, caratteristiche sessuali ed ogni altra condizione personale o sociale;

c) discriminazione diretta: il caso in cui una persona, a causa dei motivi indicati alla lettera b), è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata un'altra persona in una situazione analoga;

d) discriminazione indiretta: una disposizione di legge o regolamento, bandi o avvisi regionali, un criterio o una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri che possono mettere in una posizione di svantaggio le persone che si trovano in una o più delle condizioni descritte alla lettera b);

e) orientamento sessuale: capacità di ciascun individuo di provare attrazione emotiva, affettiva e sessuale verso individui di sesso diverso, dello stesso sesso o di entrambi i sessi.

f) identità di genere: percezione e consapevolezza che le persone hanno di sé come individui maschili, femminili o transgender, ovvero come persone che non si identificano necessariamente né con il genere femminile né maschile.

g) intersex: termine per descrivere varie condizioni congenite nelle quali lo sviluppo delle caratteristiche sessuali differisce da ciò che la classe medica genericamente intende essere 'maschio' o 'femmina'. Le differenze possono essere cromosomiche, gonadiche o anatomiche. Spesso ne conseguono interventi chirurgici o trattamenti farmacologici eseguiti senza il pieno consenso della persona interessata -molte volte in età neonatale- che possono comportare danni fisici e psicologici permanenti e talvolta l'assegnazione di un sesso difforme dall'identità di genere maturata dalla persona interessata.

h) Discriminazione basata sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulle caratteristiche sessuali: insieme di stereotipi, rappresentazioni, pregiudizi emotivi e comportamenti orientati a determinare processi di esclusione, condanna, stigmatizzazione, allontanamento, negazione, violenza nei confronti di ciò che non è inquadrabile nei modelli dominanti di 'femminile' e 'maschile'; in termini di orientamento sessuale, di identità di genere o caratteristiche fisiche.

Art. 3.

(Politiche per la famiglia e abitative)

1. All'ultimo capoverso dell'articolo 1, comma 1 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1 sono aggiunte le seguenti parole: "nonché agli uniti civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76";
2. All'art. 3, comma 1 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1 è aggiunta il seguente capoverso: "e) gli uniti civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76";
3. La Regione, secondo la finalità della presente legge e nell'ambito delle proprie competenze in materia di diritto all'abitazione, secondo le disposizioni in materia di edilizia sociale, opera per riconoscere il diritto all'abitazione delle famiglie e per rimuovere e contrastare le discriminazioni nell'accesso alla casa basate sulle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera b);
4. L'articolo 1, comma 1, terzo periodo della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 è così modificato: "favorire l'accesso alla proprietà della casa da parte delle famiglie sposate o unite civilmente a reddito medio basso".

Art. 4.

(Interventi in materia di politiche del lavoro, integrazione sociale e responsabilità sociale delle imprese)

1. La Regione nell'ambito delle proprie competenze, adotta interventi in favore delle persone discriminate in ragione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o delle caratteristiche sessuali; in particolare attraverso i servizi per il lavoro e i centri per l'impiego; garantisce opportuni interventi atti a favorire l'orientamento e l'accompagnamento all'inserimento e al reinserimento lavorativo.
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di responsabilità sociale delle imprese, promuove il perseguimento degli obiettivi e l'adozione delle pratiche relative al superamento delle discriminazioni indicati dagli standard internazionali di riferimento da parte delle aziende che operano nel territorio regionale.
3. La Regione può istituire meccanismi di incentivazione e premialità per le imprese che operano sul territorio regionale in possesso della certificazione SA8000 o che, comunque, certifichino il rispetto degli standard richiesti per il superamento delle discriminazioni.
4. La Regione può prevedere il possesso della certificazione SA8000 come requisito soggettivo di partecipazione delle imprese ai bandi di gara degli appalti pubblici nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. In tal caso è fermo il diritto dell'impresa concorrente a dimostrare, in altro modo, alla stazione appaltante, di rispettare gli standard richiesti.

Art. 5.

(Ruolo dei servizi sanitari e socioassistenziali e tutela della salute)

1. Il Servizio Sanitario Regionale, i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari regionali, ai fini della presente Legge, promuovono e assicurano, nell'ambito delle proprie competenze e nella programmazione del Piano sanitario regionale, ogni necessaria informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone di accettare se stessi e gli altri, e di esprimersi liberamente a prescindere dal loro orientamento sessuale, identità di genere o caratteristiche sessuali (Intersex).
2. La Regione nell'ambito delle proprie competenze in materia di salute promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale del Servizio Sanitario Regionale, dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari regionali, delle aziende sanitarie locali e dei medici di base sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento, in collaborazione con le Università regionali, le organizzazioni sindacali e professionali e con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge, tra cui le associazioni operanti sul territorio che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni.
- 3) La Regione Calabria, attraverso le aziende ospedaliere e la rete dei consultori territoriali, raccoglie il numero delle diagnosi delle nascite intersex, suddivise per anno e per i seguenti codici Diagnosis-related group (DRG):
 - 752.7--Sesso indeterminato e pseudoermafroditismo
 - 752.8--Altre anomalie specificate degli organi genitali
 - 752.9--Anomalie non specificate degli organi genitali
 - 758.6--Disgenesia gonadica
 - 758.7--Sindrome di Klinefelter
 - 758.81--Altre condizioni dovute ad anomalie dei cromosomi sessuali

Per ciascun codice sarà inoltre annotato quanti e quali trattamenti codificati nel DRG siano stati abbinati; i dati saranno opportunamente anonimizzati e resi pubblici.

Art. 6.**(Istruzione e formazione professionale)**

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di istruzione e formazione professionale:

a) stipula accordi con l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria finalizzati alla realizzazione di percorsi di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento per il personale scolastico, gli studenti sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati e privato sociale, che operano per le finalità della presente legge, tra cui le associazioni operanti sul territorio che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

b) promuove, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati, operanti nel campo della formazione professionale, dell'istruzione e in quello della lotta alle discriminazioni e con le associazioni operanti sul territorio che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte al personale degli organismi di formazione professionale e orientamento accreditati all'interno del sistema della formazione professionale regionale;

c) aggiorna i profili e gli obiettivi professionali per i quali è prevista una formazione specifica erogata all'interno del sistema della formazione professionale regionale, al fine di inserire appositi moduli sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento.

d) promuove, con l'ufficio scolastico regionale, con i centri di ricerca e i CUG delle università del territorio, attività di formazione e l'istituzione di spazi di ascolto al fine di fornire supporto e sostegno agli studenti e alle studentesse che, in ragione del loro orientamento sessuale, dell'identità di genere, o caratteristiche sessuali, siano vittime di discriminazione o violenza o che vivano condizioni personali che possono ostacolare il raggiungimento degli obiettivi scolastici, accademici o del proprio percorso formativo o che sperimentano difficoltà nei rapporti interpersonali e sociali.

Art. 7**(Istituzione dell'Osservatorio regionale sull'omotransfobia).**

1. È istituito, presso la Giunta Regionale della Calabria, l'Osservatorio permanente sull'omotransfobia.

2. L'Osservatorio è costituito con deliberazione del Presidente della Giunta Regionale ed è composto:

a) dal dirigente generale del dipartimento cultura o suo delegato;

b) da 5 rappresentanti delle associazioni operanti sul territorio che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni;

c) da 5 esperti nominati dalla Giunta Regionale, in possesso di comprovata esperienza nel settore;

3. L'espletamento degli incarichi viene svolto a titolo gratuito.

4. Al fine di realizzare una sinergia tra tutti gli attori coinvolti, per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative all'omotransfobia, l'osservatorio svolge azioni di monitoraggio, nel rispetto al diritto alla riservatezza e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 196/2003, attraverso la raccolta, l'elaborazione

e l'analisi delle segnalazioni fornite dalle Associazioni operanti sul territorio, dai servizi socio-sanitari, dalle istituzioni e da singoli cittadini, anche trasmettendo all'osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) eventuali segnalazioni.

5. L'osservatorio di doterà di un proprio regolamento, approvato a maggioranza fra i suoi e le sue componenti.

6. L'osservatorio, entro il 17 maggio di ogni anno, invia al Presidente della Giunta Regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente; di detta relazione è data adeguata pubblicità sul sito internet istituzionale della Regione con ogni altro strumento a disposizione della Regione

Art. 8.

(Diffusione delle informazioni e comunicazione)

1. La Regione, d'intesa con gli enti locali calabresi e in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge, promuove, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, apposite campagne di comunicazione per sostenere il principio della parità di trattamento e il superamento delle discriminazioni basate su orientamento sessuale, identità di genere e caratteristiche sessuali.

2. Al fine di garantire che ogni forma di comunicazione pubblica tenga conto dei principi e delle finalità della presente legge, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM), nell'ambito delle funzioni attribuitagli dagli artt. 3 e 4 della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2, monitora e analizza le programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito regionale al fine di evidenziarne eventuali caratteri discriminatori e segnalarli al Consiglio regionale e all'osservatorio di cui all'articolo 7, per quanto di competenza.

Art. 9.

(Comunicazione istituzionale e formazione del personale regionale)

1. La Regione, d'intesa con gli enti locali, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, adotta nelle proprie comunicazioni istituzionali modelli e linguaggi corretti a tutela dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale dei cittadini e contro ogni forma di discriminazione.

2. Al fine di prevenire e contrastare qualunque forma di discriminazione sul lavoro, garantire la parità di trattamento del personale regionale e favorire l'adozione, da parte del personale, di linguaggi e comportamenti coerenti con i principi della presente legge, la Regione, in raccordo con gli organismi di parità regionali:

a) può adottare iniziative di informazione periodica rivolte al personale regionale e al personale degli enti dipendenti o collegati alla Regione Calabria, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge, tra cui le associazioni operanti sul territorio che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni.

b) Inserisce nei corsi di formazione interna appositi moduli sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento;

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale emanerà apposite direttive amministrative affinché eventuali dipendenti regionali o di enti ad essa collegati che vogliano veder

riconosciuta anche sul luogo di lavoro la propria identità di genere percepita possano disporre di una procedura definita per assicurare piena libertà e possibilità di ottenere un'identità alias consona al genere di elezione indipendentemente dal genere anagrafico.

Articolo 10

(misure di sostegno alle vittime)

1. La Regione può costituirsi parte civile nei procedimenti penali per reati commessi nei confronti delle persone a motivo del loro orientamento sessuale, identità di genere o caratteristiche sessuali.
2. La Regione garantisce il sostegno per i soggetti vittime di violenza e discriminazione anche nella richiesta del risarcimento all'autorità o allo Stato come soggetto vicariante, di cui all'art. 2 del D.lgs 09/11/20017 n. 204 (attuazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato).

Articolo 11

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2018 la spesa complessiva di euro 50.000,00 da iscrivere alla Missione U.04331103 "Fondo regionale per le politiche sociali", del Bilancio regionale di previsione 2016-2018.

Articolo 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Relazione finanziaria

Alla spesa necessaria per gli scopi e le funzioni della presente legge si farà fronte con i fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria e precisamente con U 04331103 (Fondo regionale politiche sociali). Per gli esercizi successivi si fa fronte ai relativi oneri con legge di bilancio. Al finanziamento della presente legge, possono concorrere, altresì, risorse comunitarie e nazionali. Detti fondi, saranno impegnati per le diverse finalità occorrenti all'attuazione della presente legge per come disposto nell'articolo seguente.

Nello specifico, le somme impiegate, sono così ripartite (tabella 1 - oneri finanziari):

- Art. 1) La somma di € 20.000,00 è impegnata per stampati, iniziative e manifestazioni da tenersi nelle 5 province calabresi ed un convegno Regionale, e viene così così ripartita:
5.000,00 per stampati e € 15.000,00 per n° 5 convegni provinciali che interessino mondo del lavoro, scuole, enti pubblici al fine della sensibilizzazione dell'opinione pubblica e n° 1 manifestazione di interesse regionale.
Tale somma sarà una tantum e non verrà impegnata negli anni a venire.
- Art. 2) La somma di € 30.000,00 è totalmente impegnata, nella creazione di spazi d'ascolto come stabilito dall'Art. 6 comma, 2 d della presente legge, ripartiti tra le 5 province calabresi.
Tali spese concorrono al minimo necessario per la organizzazione materiale degli stessi (modulistica, stampati, cancelleria e quant'altro serva per il minimo svolgimento delle attività di routine).
L'organizzazione del personale, fornita dalle parti in maniera totalmente gratuita e sotto forma di volontariato, sarà strutturata facendo capo ad un pool di esperti e dalle Associazioni riconosciute, che sono impegnate sul territorio per gli stessi fini. L'organizzazione del personale esperto e le sedi operative saranno totalmente di competenza della Giunta Regionale, che si avvarrà di mezzi e personale in house, come stabilito dalla presente legge.
- Art. 3) Come recita il comma 3 dell'art. 7 non sono previsti a carico della Regione oneri aggiuntivi all'istituzione dell'Osservatorio regionale sull'omotransfobia.

Quadro di riepilogo analisi economica finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo - Emendamento interamente sostitutivo della proposta di legge 251/X: "Disposizioni contro le discriminazioni generate dall'identità di genere e dall'orientamento sessuale."

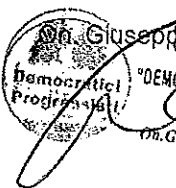
Tab.1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spesa	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	Promozione di iniziative informative di educazione culturale (Art. 6 comma 2b)	C	A	20.000,00
2	Attivazione e organizzazione dei spazi d'ascolto (Art. 6 comma 2d)	C	P	30.000,00
3	Istituzione dell'Osservatorio regionale sull'omotransfobia	C	P	0

Tab.2 - Copertura finanziaria:

n. U/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
U04331103	50.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00
Totale	50.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00

Reggio Calabria, 31/01/2018


 On. Giuseppe Giudiceandrea
 GRUPPO CONSILIARE
 "DEMOCRATICI PROGRESSISTI"
 PRESIDENTE
 On. Giuseppe Giudiceandrea



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

*Documento di seduta***A7-0009/2014**

7.1.2014

RELAZIONE

sulla tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere
(2013/2183(INI))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Ulrike Lunacek

RR\1014676IT.doc

PE521.599v02-00

IT*Unita nella diversità***IT**

PR_INI

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
MOTIVAZIONE	12
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE	13
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE	18

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**sulla tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere (2013/2183(INI))**

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea,
- visti gli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21,
- vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
- vista la raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, del 31 marzo 2010, sulle misure per combattere la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere,
- vista la comunicazione della Commissione intitolata "Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (COM(2010)0573),
- visti la relazione 2012 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2013)0271) e i relativi documenti di lavoro,
- viste la proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426) e la sua posizione del 2 aprile 2009 in merito a tale proposta¹,
- visti gli orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), adottati dal Consiglio dell'Unione europea nella sua riunione del 24 giugno 2013,
- vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali del novembre 2010 in materia di omofobia, transfobia e discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere,
- visti i risultati del sondaggio relativo a lesbiche, gay, bisessuali e transgender nell'Unione europea, condotto dall'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) e pubblicato il 17 maggio 2013,
- visto il parere della FRA del 1° ottobre 2013 sulla situazione dell'uguaglianza nell'Unione europea a 10 anni dall'attuazione iniziale delle direttive in materia di uguaglianza,

¹ GU C 241 E dell'8.10.2009, pag. 68.

- vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 sulla lotta all'omofobia in Europa¹,
 - vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2010-2011)²,
 - vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sul rafforzamento della lotta contro il razzismo, la xenofobia e i reati generati dall'odio³,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0009/2014),
- A. considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;
- B. considerando che nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione europea mira a combattere la discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;
- C. considerando che a giugno 2013 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato fermi orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) al di fuori dell'Unione europea, e che dovrebbe garantire una tutela efficace di tali diritti all'interno dell'UE;
- D. considerando che l'Unione europea già coordina la sua azione attraverso politiche globali in materia di uguaglianza e non discriminazione tramite la "Strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti", in materia di uguaglianza di genere tramite la "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015", in materia di disabilità tramite la "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020" e in materia di uguaglianza per i rom tramite il "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020";
- E. considerando che, nella sua "Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", la Commissione ha riconosciuto la necessità di sviluppare politiche specifiche fondate sui trattati, riguardanti diritti fondamentali particolari;
- F. considerando che, nel sondaggio condotto nel 2013 sulle persone LGBT nell'UE, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha rilevato che, in tutta l'UE nell'anno precedente al sondaggio, un intervistato LGBT su due si sentiva discriminato o molestato a causa dell'orientamento sessuale, uno su tre ha subito discriminazioni nell'accesso a beni o servizi, uno su quattro è stato aggredito fisicamente e uno su cinque è stato discriminato in materia di occupazione o impiego;

¹ Testi approvati, P7_TA(2012)0222.

² Testi approvati, P7_TA(2012)0500.

³ Testi approvati, P7_TA(2013)0090.

- G. considerando che la FRA ha raccomandato all'UE e agli Stati membri di elaborare piani di azione che promuovano il rispetto delle persone LGBT e la tutela dei loro diritti fondamentali;
- H. considerando che a maggio 2013 undici ministri per le Pari opportunità¹ hanno invitato la Commissione a definire una politica globale dell'UE per l'uguaglianza delle persone LGBT e dieci Stati membri² hanno già adottato o stanno esaminando politiche analoghe a livello nazionale e regionale;
- I. considerando che il Parlamento europeo ha chiesto in dieci occasioni l'istituzione di uno strumento programmatico globale dell'Unione europea che assicuri l'uguaglianza sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere;

Considerazioni generali

1. condanna con forza qualsiasi forma di discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere e deplora vivamente che i diritti fondamentali di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) non siano ancora sempre rispettati appieno nell'Unione europea;
2. ritiene che nell'Unione europea manchi attualmente una politica globale per la tutela dei diritti fondamentali delle persone LGBTI;
3. riconosce che la responsabilità di tutelare i diritti fondamentali spetta congiuntamente alla Commissione europea e agli Stati membri; invita la Commissione ad avvalersi delle proprie competenze nella massima misura possibile, anche agevolando lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri; invita gli Stati membri a rispettare gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione europea e dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa sulle misure per combattere la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere;

Contenuto della tabella di marcia

4. invita la Commissione europea, gli Stati membri e le agenzie competenti a collaborare alla definizione di una politica globale pluriennale per la tutela dei diritti fondamentali delle persone LGBTI, vale a dire una tabella di marcia, una strategia o un piano di azione che includano i temi e gli obiettivi indicati di seguito;

A. Azioni orizzontali per l'attuazione della tabella di marcia

- i) la Commissione dovrebbe adoperarsi per garantire il rispetto dei diritti esistenti in tutte le sue attività e in tutti i settori in cui è competente integrando le questioni collegate ai diritti fondamentali delle persone LGBTI in tutte le attività pertinenti, ad esempio in sede di elaborazione delle politiche e proposte future o di monitoraggio dell'attuazione del diritto dell'Unione europea;
- ii) la Commissione dovrebbe agevolare, coordinare e monitorare lo scambio di

¹ Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Svezia.

² Belgio, Croazia, Francia, Germania, Italia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito.

buone prassi tra gli Stati membri attraverso il metodo di coordinamento aperto;

- iii) le agenzie competenti dell'Unione europea, tra cui l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), l'Accademia europea di polizia (CEPOL), l'Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust), la Rete giudiziaria europea (RGE) e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), dovrebbero integrare le questioni correlate all'orientamento sessuale e all'identità di genere nelle proprie attività e continuare a fornire alla Commissione e agli Stati membri una consulenza basata su elementi concreti in materia di diritti fondamentali delle persone LGBTI;
- iv) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a raccogliere periodicamente dati pertinenti e comparabili sulla situazione delle persone LGBTI nell'UE, di concerto con le agenzie competenti e con Eurostat, agendo nel pieno rispetto delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati;
- v) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare, di concerto con le agenzie competenti, la formazione e il potenziamento delle capacità degli organismi nazionali competenti in materia di uguaglianza, delle istituzioni nazionali per i diritti umani e di altre organizzazioni incaricate della promozione e della tutela dei diritti fondamentali delle persone LGBTI;
- vi) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi, di concerto con le agenzie competenti, per sensibilizzare i cittadini in merito ai diritti delle persone LGBTI;

B. Disposizioni generali in materia di non discriminazione

- i) gli Stati membri dovrebbero consolidare l'attuale quadro giuridico dell'UE lavorando all'adozione della proposta di direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, provvedendo tra l'altro a chiarire il campo di applicazione delle relative disposizioni e le spese connesse;
- ii) la Commissione, gli Stati membri e le agenzie competenti dovrebbero prestare particolare attenzione alla situazione delle lesbiche, che sono vittime di discriminazioni e violenze multiple (fondate sia sul sesso sia sull'orientamento sessuale), e provvedere di conseguenza all'elaborazione e all'attuazione di opportune politiche antidiscriminazione;

C. Non discriminazione nel settore dell'occupazione

- i) nel monitorare l'attuazione della direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, la Commissione dovrebbe rivolgere un'attenzione particolare alla tematica dell'orientamento sessuale; nel monitorare l'attuazione della direttiva

2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, la Commissione dovrebbe rivolgere un'attenzione particolare alla tematica dell'identità di genere;

- ii) la Commissione dovrebbe definire, di concerto con le agenzie competenti, orientamenti atti a specificare che, nella direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, il termine "sesso" contempla anche i transgender e gli intersessuali;
- iii) gli organismi competenti in materia di uguaglianza dovrebbero essere incoraggiati a informare le persone LGBTI, nonché i sindacati e le organizzazioni di datori di lavoro, in merito ai diritti di tali persone;

D. Non discriminazione nel settore dell'istruzione

- i) la Commissione dovrebbe promuovere l'uguaglianza e la lotta alle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere in tutti i suoi programmi dedicati all'istruzione e ai giovani;
- ii) la Commissione dovrebbe agevolare, attraverso il metodo di coordinamento aperto, la condivisione di buone prassi fra gli Stati membri nell'ambito dell'istruzione formale, anche a livello di materiali didattici e di politiche di lotta al bullismo e alla discriminazione;
- iii) la Commissione dovrebbe agevolare, attraverso il metodo di coordinamento aperto, la condivisione di buone prassi fra gli Stati membri in tutti i rispettivi settori dedicati all'istruzione e alla gioventù, compresi i servizi di assistenza ai giovani e i servizi sociali;

E. Non discriminazione nel settore della sanità

- i) la Commissione dovrebbe inserire le problematiche sanitarie delle persone LGBTI nell'ambito delle pertinenti politiche sanitarie strategiche di più ampio respiro, comprese quelle concernenti l'accesso all'assistenza sanitaria, l'uguaglianza sotto il profilo sanitario e la voce globale dell'UE nelle questioni correlate alla salute;
- ii) la Commissione dovrebbe continuare a collaborare con l'Organizzazione mondiale della sanità per depennare i disturbi dell'identità di genere dall'elenco dei disturbi mentali e comportamentali e per garantire una riclassificazione non patologizzante in sede di negoziati relativi all'undicesima versione della classificazione internazionale delle malattie (ICD-11);
- iii) la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri nella formazione dei professionisti del settore sanitario;
- iv) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero condurre ricerche sulle

questioni sanitarie specifiche alle persone LGBTI;

- v) gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle persone LGBTI nei programmi e nelle politiche nazionali in materia di sanità, garantendo che i programmi di formazione, le politiche sanitarie e le indagini sulla salute prendano in considerazione le questioni sanitarie specifiche di tali soggetti;
- vi) gli Stati membri dovrebbero introdurre procedure di riconoscimento giuridico del genere, oppure rivedere quelle esistenti, onde garantire il pieno rispetto del diritto dei transgender alla dignità e all'integrità fisica;

F. Non discriminazione in relazione a beni e servizi

- i) nel monitorare l'attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, la Commissione dovrebbe rivolgere un'attenzione particolare all'accesso a beni e servizi da parte dei transgender;

G. Azioni specifiche a favore di transgender e intersessuali

- i) la Commissione dovrebbe fare in modo che l'identità di genere sia inclusa tra i motivi di discriminazione vietati da ogni futura legislazione sull'uguaglianza, rifusioni comprese;
- ii) la Commissione dovrebbe integrare le questioni specifiche legate a transgender e intersessuali in tutte le pertinenti politiche dell'UE, replicando l'approccio adottato nella Strategia per la parità tra donne e uomini;
- iii) gli Stati membri dovrebbero garantire che gli organismi competenti in materia di uguaglianza siano informati in merito ai diritti dei transgender e degli intersessuali e alle questioni specifiche che li riguardano, assicurando altresì che ricevano una formazione al riguardo;
- iv) la Commissione, gli Stati membri e le agenzie competenti dovrebbero ovviare all'attuale carenza di informazioni, ricerche e normative pertinenti in relazione ai diritti umani degli intersessuali;

H. Cittadinanza, famiglie e libera circolazione

- i) la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti per garantire l'attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare, nell'ottica di assicurare il rispetto di tutte le forme di famiglia riconosciute a livello giuridico dalle leggi nazionali degli Stati membri;
- ii) la Commissione dovrebbe presentare in via prioritaria proposte finalizzate al riconoscimento reciproco degli effetti di tutti gli atti di stato civile nell'Unione europea, compresi i matrimoni, le unioni registrate e il riconoscimento

giuridico del genere, al fine di ridurre gli ostacoli discriminatori di natura giuridica e amministrativa per i cittadini e le relative famiglie che esercitano il proprio diritto di libera circolazione;

- iii) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero valutare se le attuali restrizioni in materia di cambiamento dello stato civile e modifica dei documenti d'identità applicabili ai transgender pregiudichino la capacità di queste persone di godere del proprio diritto di libera circolazione;
- iv) gli Stati membri che hanno adottato normative in materia di convivenza, unioni registrate o matrimoni di coppie dello stesso sesso dovrebbero riconoscere le disposizioni affini adottate da altri Stati membri;

I. Libertà di riunione e di espressione

- i) gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché siano garantiti il diritto alla libertà di espressione e il diritto alla libertà di riunione, in particolare per quanto riguarda le marce dell'orgoglio e le manifestazioni analoghe, assicurando che tali eventi si svolgano in maniera legale e che i partecipanti beneficino di una protezione efficace;
- ii) gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'adottare leggi che limitino la libertà di espressione in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere e riesaminare quelle già in vigore;
- iii) la Commissione e il Consiglio dell'Unione europea dovrebbero considerare gli Stati membri che adottano leggi per limitare la libertà di espressione in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere responsabili di una violazione dei valori su cui si fonda l'Unione europea, e reagire di conseguenza;

J. Discorsi di incitamento all'odio e reati generati dall'odio

- i) nell'attuare la direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, la Commissione dovrebbe monitorare e fornire assistenza agli Stati membri relativamente ai problemi specifici legati all'orientamento sessuale, all'identità di genere e all'espressione di genere, in particolare qualora i reati siano motivati da pregiudizi o discriminazioni che potrebbero essere correlati alle caratteristiche personali delle vittime;
- ii) la Commissione dovrebbe proporre una rifusione della decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale includendo altre forme di reati generati dall'odio e di incitamento all'odio, ivi comprese quelle fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere;
- iii) la Commissione dovrebbe agevolare, di concerto con le agenzie competenti, lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri per quanto riguarda la formazione e l'istruzione delle forze di polizia, della magistratura inquirente, dei giudici e

degli operatori dei servizi di assistenza alle vittime;

- iv) l'Agenzia per i diritti fondamentali dovrebbe assistere gli Stati membri nel migliorare la raccolta di dati comparabili riguardo ai reati d'odio di matrice omofobica e transfobica;
- v) gli Stati membri dovrebbero registrare i reati generati dall'odio commessi contro persone LGBT e indagare al riguardo, nonché adottare legislazioni penali che vietino l'istigazione all'odio sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere;

K. Asilo

- i) di concerto con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e le agenzie competenti e nel quadro dell'attuale legislazione e giurisprudenza dell'UE, la Commissione dovrebbe includere le questioni specifiche legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere nell'attuazione e nel monitoraggio della legislazione in materia di asilo, comprese la direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale e la direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale;
- ii) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire, di concerto con le agenzie competenti, che i professionisti che operano nel settore dell'asilo, compresi intervistatori e interpreti, ricevano una formazione adeguata – inclusa quella esistente – per trattare le questioni specificatamente correlate alle persone LGBTI;
- iii) la Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire, di concerto con l'EASO e in cooperazione con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), che la situazione giuridica e sociale delle persone LGBTI nei paesi di origine sia documentata sistematicamente e che tali informazioni siano messe a disposizione dei responsabili delle decisioni in materia d'asilo nel quadro delle informazioni sui paesi d'origine;

L. Allargamento e azione esterna

- i) la Commissione dovrebbe proseguire l'attuale monitoraggio delle questioni collegate all'orientamento sessuale e all'identità di genere nei paesi in via di adesione;
- ii) la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna, il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani e gli Stati membri dovrebbero applicare sistematicamente gli orientamenti del Consiglio per promuovere e tutelare l'esercizio di tutti i diritti umani da parte delle persone LGBTI e mantenere una posizione unitaria nella risposta alle violazioni di tali diritti;
- iii) la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero mettere a

disposizione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e degli Stati membri le informazioni ottenute dalle delegazioni dell'UE in merito alla situazione delle persone LGBTI nei paesi terzi;

5. sottolinea che una siffatta politica globale deve rispettare le competenze dell'Unione europea, delle sue agenzie e degli Stati membri;

o
o o

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio dell'Unione europea, alla Commissione europea, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, a tutte le agenzie citate e al Consiglio d'Europa.

MOTIVAZIONE

L'Unione europea ha l'obbligo di combattere le discriminazioni nella definizione e nell'attuazione delle sue azioni (articolo 10 del TFUE). Detto obbligo si concretizza nelle politiche globali vigenti volte a combattere le discriminazioni fondate sul sesso (tramite la "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015"), sulla disabilità (tramite la "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020") e che interessano i rom (tramite il "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020").

Il Parlamento europeo ritiene che per combattere la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere sia necessario un analogo strumento politico globale, e da gennaio 2011 ha presentato la propria richiesta in tal senso decine di volte in varie risoluzioni, invitando la Commissione europea a definire una tabella di marcia contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere. La relazione in esame mostra una panoramica di tale politica globale.

La necessità della tabella di marcia indicata si fonda su forti motivazioni giuridiche, politiche e programmatiche. **Dal punto di vista giuridico**, l'Unione europea è tenuta a combattere le discriminazioni nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni (articolo 10 del TFUE) e vieta qualsiasi forma di discriminazione (articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali). Detto obbligo giuridico si concretizza già in politiche globali in materia di uguaglianza di genere, disabilità e integrazione dei rom, e va ora realizzato nell'ambito dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.

Dal punto di vista politico, questa necessità è sostenuta dal Parlamento europeo e dagli Stati membri, undici dei quali hanno già ufficialmente sollecitato tale tabella di marcia a maggio 2013. La Commissione europea ha risposto che sono già state intraprese azioni volte a garantire l'uguaglianza sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, ma tali azioni presentano carenze rispetto all'approccio globale applicato in relazione ad altri gruppi. Inoltre, gli Stati membri adottano sempre più spesso piani simili a livello nazionale (Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito, all'esame in Lettonia), nell'ambito di piani nazionali più ampi in materia di uguaglianza (Croazia, Portogallo) o a livello regionale (Belgio, Germania, Spagna).

Infine, **dal punto di vista programmatico**, i dati raccolti evidenziano la necessità di una siffatta tabella di marcia. Il sondaggio sulle persone LGBT pubblicato dall'Agenzia per i diritti fondamentali nel 2013 indica che **lo scorso anno il 47% delle persone LGBT si è sentito discriminato o molestato**. Le donne lesbiche (55%), i giovani (57%) e le persone LGBT più povere (52%) rappresentano i gruppi più esposti alla discriminazione; **il 26% è stato vittima di atti di violenza o di minacce** a causa dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere (35% tra i transgender); **solo il 10% si sente sufficientemente sicuro da denunciare le discriminazioni alla polizia** e solo il 22% denuncia la violenza o le molestie; **il 32% è discriminato in termini di alloggio, istruzione o accesso all'assistenza sanitaria, ai beni o ai servizi** e il **20% subisce discriminazioni nell'ambito dell'occupazione o dell'impiego** (29% tra i transgender).

6.12.2013

**PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E
L'UGUAGLIANZA DI GENERE**

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere
(2013/2183(INI))

Relatore per parere: Minodora Cliveti

SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che, conformemente alla giurisprudenza, la discriminazione nei confronti delle persone transgender, pur essendo definita nell'ambito della normativa in materia di uguaglianza di genere, è considerata come parte di un movimento sociale, e che, in termini di organizzazioni della società civile, le persone transgender rientrano nell'ambito del movimento LGBTI (persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali) anziché in quello del movimento per l'uguaglianza di genere;
- B. considerando che le persone transgender sono vittime di gravi discriminazioni fondate sul genere all'interno e all'esterno del mercato del lavoro, mentre in molti Stati membri le organizzazioni attive nel campo dell'uguaglianza di genere o che lottano contro la discriminazione di genere o che gestiscono singole denunce di casi di discriminazione di genere, non sono accessibili o non dispongono di adeguate informazioni e competenze per tutelare i loro interessi o gestire le loro denunce, e quelle che operano in ambito giudiziario non sono adeguatamente preparate e informate per trattare i casi di discriminazione di genere nei confronti delle persone transgender;
- 1. esprime preoccupazione per il fatto che i diritti e gli interessi delle persone transgender non siano adeguatamente presi in considerazione né dalle organizzazioni della società civile né dagli organismi attivi nel campo dell'uguaglianza di genere; invita gli Stati membri ad attribuire, in modo mirato, compiti relativi alla lotta contro la discriminazione nei confronti delle persone transgender a organizzazioni della società civile finanziate con

fondi pubblici e organismi attivi nel campo dell'uguaglianza, nonché a garantire che le organizzazioni che operano in ambito giudiziario siano adeguatamente preparate e informate per gestire le denunce di casi di discriminazione di genere nei confronti delle persone transgender;

2. invita la Commissione e le commissioni del Parlamento a integrare le questioni relative alle persone transgender nel loro lavoro, per esempio nei settori dei diritti civili, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione e dell'occupazione;
3. evidenzia la necessità di rispettare e di difendere il principio dell'uguaglianza tra le persone, indipendentemente dal genere, dall'identità e dall'espressione di genere, dalla razza o dall'orientamento sessuale;
4. sottolinea l'invisibilità delle persone intersessuali nella legislazione europea e in quelle nazionali e la mancanza di conoscenza e ricerca in questo settore; chiede, in questo contesto e in particolare con riferimento all'identità di genere, che si aumentino gli sforzi tesi ad applicare la normativa in materia di uguaglianza;
5. invita gli Stati membri a garantire la protezione delle persone LGBTI dai discorsi omofobici improntati all'odio e dalla violenza omofobica e ad assicurare che le coppie dello stesso sesso godano del medesimo rispetto, dignità e protezione riconosciuti al resto della società; sottolinea la percezione, spesso negativa, che il pubblico ha di tali persone e il ruolo dei mezzi d'informazione nella sua eliminazione; evidenzia la necessità di organizzare campagne di sensibilizzazione, a livello nazionale ed europeo, concernenti i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali;
6. sottolinea che le lesbiche sono spesso vittime di discriminazioni accumulate (sia per il fatto di essere donne che per il fatto di essere lesbiche) e che le azioni a sostegno dell'uguaglianza delle persone LGBTI devono essere accompagnate da azioni a favore dell'uguaglianza delle donne e delle ragazze al fine di conseguire l'uguaglianza, la non discriminazione e una vita libera dalla violenza per le lesbiche;
7. sottolinea l'esigenza di promuovere politiche e prassi intese alla lotta contro la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché di dare impulso a politiche di promozione della diversità sul lavoro, unitamente a iniziative che incoraggino la totale inclusione e il rispetto del personale LGBTI nell'ambiente lavorativo;
8. sottolinea che occorre offrire scelte riproduttive e servizi per la fertilità alle persone LGBTI in un quadro non discriminatorio;
9. sottolinea che l'educazione sessuale deve includere un'informazione non discriminatoria e la trasmissione di un'immagine positiva riguardo alle persone LGBTI, così da sostenere e tutelare efficacemente i diritti di giovani LGBTI;
10. sottolinea l'esigenza di mettere in risalto, nell'istruzione e nella formazione dei professionisti dell'assistenza sociale e sanitaria, elaborando programmi specifici nell'ambito dei loro corsi di studio, l'importanza del rispetto della dignità delle persone LGBTI, nonché delle loro scelte ed esigenze specifiche in campo sanitario;

11. invita gli Stati membri a intraprendere misure atte a garantire che le persone transgender in particolare accedano effettivamente ad adeguati servizi di transizione, comprese le competenze psicologiche, endocrinologiche e chirurgiche nel settore dell'assistenza sanitaria dei transgender, senza essere soggetti a requisiti irragionevoli;
12. condanna la sterilizzazione forzata delle persone transgender, che si verifica ancora in alcuni Stati membri e chiede di porre immediatamente fine a tale violazione dei diritti umani;
13. invita gli Stati membri ad agire per la promozione del rispetto e dell'inclusione delle persone LGBTI nelle scuole e per dare impulso a una conoscenza obiettiva delle problematiche relative all'orientamento sessuale, all'identità e all'espressione di genere nelle scuole e negli altri ambienti educativi; esprime preoccupazione per il fatto che i giovani LGBTI e coloro che sono considerati LGBTI corrano un rischio maggiore di essere vittime di bullismo; sottolinea la necessità di creare un ambiente sicuro per tutti i giovani, indipendentemente dal genere, dalla razza o dall'orientamento sessuale;
14. sottolinea l'importanza del riconoscimento dei diritti civili delle persone LGBTI senza discriminazioni legate all'orientamento sessuale o all'identità di genere; esorta gli Stati membri a riconoscere, in linea con le norme europee, tutte le forme di matrimonio, unione e genitorialità contratte altrove dalle persone che si stabiliscono o che lavorano nel loro territorio, e chiede alla Commissione di adottare provvedimenti nei confronti degli Stati membri inadempienti;
15. invita gli Stati membri a riflettere sulle modalità di adattamento del diritto di famiglia al cambiamento odierno degli schemi e delle forme familiari e a includere la possibilità per i minori di avere più di due genitori (tutori legali), dal momento che ciò consentirebbe un maggiore riconoscimento delle famiglie arcobaleno e di quelle LGBT, nonché delle famiglie ricomposte;
16. chiede agli Stati membri di garantire l'accesso delle donne nubili e delle donne lesbiche ai trattamenti per la fertilità e la riproduzione assistita;
17. sottolinea la necessità di rispettare, nella pratica, il diritto alla libertà d'espressione salvaguardando la possibilità di ricevere e impartire informazioni sulle problematiche inerenti all'orientamento sessuale e all'identità di genere mediante qualsiasi forma di espressione, tra cui la stampa, le pubblicazioni, le dichiarazioni orali e scritte, le arti e i mezzi di informazione; sottolinea la necessità di rispettare la libertà di riunione pacifica e di associazione di tutte le persone LGBTI; ritiene che le autorità locali e regionali debbano pertanto agevolare gli sforzi da parte delle organizzazioni LGBTI per organizzare eventi come i Pride, dal momento che possono sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alle questioni collegate alle persone LGBTI, conferendo loro maggiore potere;
18. sottolinea la mancanza significativa di dati e di ricerca sui problemi cui sono confrontate le persone LGBTI, sulla loro portata e sulle misure che vengono prese per risolverli; sottolinea che dette informazioni sono fondamentali al fine di elaborare una politica adeguata e definire le priorità e invita l'UE e gli Stati membri ad affrontare tali problemi e adottare misure in tal senso;

19. incoraggia gli Stati membri a garantire la raccolta e l'analisi dei pertinenti dati quantitativi mediante indagini periodiche sulla diffusione degli abusi e della vittimizzazione delle persone LGBTI.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	5.12.2013
Esito della votazione finale	+:11 −:4 0:0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Livia Járóka, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Raúl Romeva i Rueda, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Inês Cristina Zuber
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Izaskun Bilbao Barandica, Minodora Cliveti

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	17.12.2013
Esito della votazione finale	+ 40 − 2 0 6
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jan Philipp Albrecht, Edit Bauer, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Philip Claey's, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Livia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, Anthea McIntyre, Nuno Melo, Roberta Metsola, Claude Moraes, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Nils Torvalds, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Auke Zijlstra
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Cornelis de Jong, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Jan Mulder, Raül Romeva i Rueda, Salvador Sedó i Alabart, Marie-Christine Vergiat, Janusz Wojciechowski
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Leonardo Domenici

DIRETTIVA 2000/78/CE DEL CONSIGLIO**del 27 novembre 2000****che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.
- (2) Il principio della parità di trattamento tra uomini e donne è ormai consolidato da un consistente corpus di norme comunitarie, in particolare dalla direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro ⁽⁵⁾.
- (3) Nell'attuazione del principio della parità di trattamento, la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto in quanto le donne sono spesso vittime di numerose discriminazioni.
- (4) Il diritto di tutti all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di cui tutti gli Stati membri sono firmatari. La Convenzione n. 111

dell'Organizzazione internazionale del lavoro proibisce la discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

- (5) È importante rispettare tali diritti e tali libertà fondamentali. La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà di associazione tra cui il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
- (6) La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce l'importanza di combattere qualsiasi forma di discriminazione, compresa la necessità di intraprendere azioni appropriate per l'integrazione sociale ed economica degli anziani e dei disabili.
- (7) Il trattato CE annovera tra i suoi obiettivi il coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione. A tal fine nel trattato CE è stato incorporato un nuovo capitolo sull'occupazione volto a sviluppare una strategia coordinata europea a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile.
- (8) Gli orientamenti in materia di occupazione per il 2000, approvati dal Consiglio europeo a Helsinki il 10 e 11 dicembre 1999, ribadiscono la necessità di promuovere un mercato del lavoro che agevoli l'inserimento sociale formulando un insieme coerente di politiche volte a combattere la discriminazione nei confronti di gruppi quali i disabili. Esse rilevano la necessità di aiutare in particolar modo i lavoratori anziani, onde accrescere la loro partecipazione alla vita professionale.
- (9) L'occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono notevolmente alla piena partecipazione degli stessi alla vita economica, culturale e sociale e alla realizzazione personale.
- (10) Il 29 giugno 2000 il Consiglio ha adottato la direttiva 2000/43/CE ⁽⁶⁾ che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, la quale assicura una protezione contro tali discriminazioni nel settore dell'occupazione e delle condizioni di lavoro.
- (11) La discriminazione basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento

⁽¹⁾ GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 42.⁽²⁾ Parere reso il 12 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU C 204 del 18.7.2000, pag. 82.⁽⁴⁾ GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40.⁽⁶⁾ GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

2.12.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 303/17

- del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone.
- (12) Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali nei settori di cui alla presente direttiva dovrebbe essere pertanto proibita in tutta la Comunità. Tale divieto di discriminazione dovrebbe applicarsi anche nei confronti dei cittadini dei paesi terzi, ma non comprende le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e lascia impregiudicate le disposizioni che disciplinano l'ammissione e il soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e alle condizioni di lavoro.
- (13) La presente direttiva non si applica ai regimi di sicurezza sociale e di protezione sociale le cui prestazioni non sono assimilate ad una retribuzione, nell'accezione data a tale termine ai fini dell'applicazione dall'articolo 141 del trattato CE, e nemmeno ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dallo Stato allo scopo di dare accesso al lavoro o di salvaguardare posti di lavoro.
- (14) La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono l'età pensionabile.
- (15) La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione diretta o indiretta è una questione che spetta alle autorità giudiziarie nazionali o ad altre autorità competenti conformemente alle norme e alle prassi nazionali. Tali norme possono prevedere in particolare che la discriminazione indiretta sia stabilita con qualsiasi mezzo, compresa l'evidenza statistica.
- (16) La messa a punto di misure per tener conto dei bisogni dei disabili sul luogo di lavoro ha un ruolo importante nel combattere la discriminazione basata sull'handicap.
- (17) La presente direttiva non prescrive l'assunzione, la promozione o il mantenimento dell'occupazione né prevede la formazione di un individuo non competente, non capace o non disponibile ad effettuare le funzioni essenziali del lavoro in questione, fermo restando l'obbligo di prevedere una soluzione appropriata per i disabili.
- (18) La presente direttiva non può avere l'effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi.
- (19) Inoltre, per salvaguardare la capacità delle proprie forze armate, gli Stati membri possono decidere di escluderle in tutto o in parte dalle disposizioni della presente direttiva relative all'handicap o all'età. Gli Stati membri che operano tale scelta devono definire il campo d'applicazione della deroga in questione.
- (20) È opportuno prevedere misure appropriate, ossia misure efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell'handicap, ad esempio sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento.
- (21) Per determinare se le misure in questione danno luogo a oneri finanziari sproporzionati, è necessario tener conto in particolare dei costi finanziari o di altro tipo che esse comportano, delle dimensioni e delle risorse finanziarie dell'organizzazione o dell'impresa e della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni.
- (22) La presente direttiva lascia impregiudicate le legislazioni nazionali in materia di stato civile e le prestazioni che ne derivano.
- (23) In casi strettamente limitati una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata alla religione o alle convinzioni personali, a un handicap, all'età o alle tendenze sessuali costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, a condizione che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato. Tali casi devono essere indicati nelle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione.
- (24) L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente che rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. In tale prospettiva, gli Stati membri possono mantenere o prevedere disposizioni specifiche sui requisiti professionali essenziali, legittimi e giustificati che possono essere imposti per svolgervi un'attività lavorativa.
- (25) Il divieto di discriminazione basata sull'età costituisce un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della diversità nell'occupazione. Tuttavia in talune circostanze, delle disparità di trattamento in funzione dell'età possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che possono variare secondo la situazione degli Stati membri. È quindi essenziale distinguere tra le disparità di trattamento che sono giustificate, in particolare, da obiettivi legittimi di politica dell'occupazione, mercato del lavoro e formazione professionale, e le discriminazioni che devono essere vietate.
- (26) Il divieto di discriminazione non dovrebbe pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone di religione o convinzioni personali determinate o avente determinati handicap, età o tendenze sessuali e tali misure possono autorizzare l'esistenza di organizzazioni di persone di religione o convinzioni personali determinate o aventi determinati handicap, età o tendenze sessuali se il loro principale obiettivo è la promozione di necessità specifiche delle persone stesse.

- (27) Nella sua raccomandazione 86/379/CEE del 24 luglio 1986 concernente l'occupazione dei disabili nella Comunità ⁽¹⁾, il Consiglio ha definito un quadro orientativo in cui si elencano alcuni esempi di azioni positive intese a promuovere l'occupazione e la formazione di portatori di handicap, e nella sua risoluzione del 17 giugno 1999 relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili ⁽²⁾, ha affermato l'importanza di prestare un'attenzione particolare segnatamente all'assunzione e alla permanenza sul posto di lavoro del personale e alla formazione e all'apprendimento permanente dei disabili.
- (28) La presente direttiva fissa requisiti minimi, lasciando liberi gli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non può servire da giustificazione per un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascuno Stato membro.
- (29) Le vittime di discriminazione a causa della religione o delle convinzioni personali, di un handicap, dell'età o delle tendenze sessuali dovrebbero disporre di mezzi adeguati di protezione legale. Al fine di assicurare un livello più efficace di protezione, anche alle associazioni o alle persone giuridiche dovrebbe essere conferito il potere di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giustizia.
- (30) L'efficace attuazione del principio di parità richiede un'adeguata protezione giuridica in difesa delle vittime.
- (31) Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, nel caso in cui tale situazione si verifichi, l'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento richiede che l'onere della prova sia posto a carico del convenuto. Non incombe tuttavia al convenuto provare la religione di appartenenza, le convinzioni personali, la presenza di un handicap, l'età o l'orientamento sessuale dell'attore.
- (32) Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le norme in materia di onere della prova ai procedimenti in cui spetta al giudice o ad altro organo competente indagare sui fatti. I procedimenti in questione sono pertanto quelli in cui l'attore non deve dimostrare i fatti, sui quali spetta al giudice o ad altro organo competente indagare.
- (33) Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo fra le parti sociali e, nel quadro delle prassi nazionali, con le organizzazioni non governative ai fini della lotta contro varie forme di discriminazione sul lavoro.
- (34) La necessità di promuovere la pace e la riconciliazione tra le principali comunità dell'Irlanda del Nord richiede l'inserimento di disposizioni specifiche nella presente direttiva.
- (35) Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva.

- (36) Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali, dietro richiesta congiunta di queste, l'attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda le disposizioni che rientrano in convenzioni collettive, a condizioni che adottino tutti i provvedimenti necessari che consentano loro di garantire, in qualsiasi momento, i risultati imposti dalla presente direttiva.
- (37) In base al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato CE l'obiettivo della presente direttiva, in particolare la realizzazione di una base omogenea all'interno della Comunità per quanto riguarda la parità in materia di occupazione e condizioni di lavoro, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e dell'impatto dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato a tale articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

Articolo 2

Nozione di discriminazione

1. Ai fini della presente direttiva, per «principio della parità di trattamento» si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1.
2. Ai fini del paragrafo 1:
 - a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
 - b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:
 - i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; o che

⁽¹⁾ GU L 225 del 12.8.1986, pag. 43.

⁽²⁾ GU C 186 del 2.7.1999, pag. 3.

2.12.2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 303/19

ii) nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all'articolo 5, per ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale criterio o tale prassi.

3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. In questo contesto, il concetto di molestia può essere definito conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri.

4. L'ordine di discriminare persone per uno dei motivi di cui all'articolo 1, è da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

5. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 3

Campo d'applicazione

1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

- a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;
- b) all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
- c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;
- d) all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.

2. La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ammissione e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati.

3. La presente direttiva non si applica ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dai regimi statali o da regimi assimilabili, ivi inclusi i regimi statali di sicurezza sociale o di protezione sociale.

4. Gli Stati membri possono prevedere che la presente direttiva, nella misura in cui attiene le discriminazioni fondate sull'handicap o sull'età, non si applichi alle forze armate.

Articolo 4

Requisiti per lo svolgimento dell'attività lavorativa

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a una qualunque dei motivi di cui all'articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato.

2. Gli Stati membri possono mantenere nella legislazione nazionale in vigore alla data d'adozione della presente direttiva o prevedere in una futura legislazione che riprenda prassi nazionali vigenti alla data d'adozione della presente direttiva, disposizioni in virtù delle quali, nel caso di attività professionali di chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, una differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali non costituisca discriminazione laddove, per la natura di tali attività, o per il contesto in cui vengono espletate, la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto dell'etica dell'organizzazione. Tale differenza di trattamento si applica tenuto conto delle disposizioni e dei principi costituzionali degli Stati membri, nonché dei principi generali del diritto comunitario, e non può giustificare una discriminazione basata su altri motivi.

A condizione che le sue disposizioni siano d'altra parte rispettate, la presente direttiva non pregiudica pertanto il diritto delle chiese o delle altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, e che agiscono in conformità delle disposizioni costituzionali e legislative nazionali, di esigere dalle persone che sono alle loro dipendenze un atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti dell'etica dell'organizzazione.

Articolo 5

Soluzioni ragionevoli per i disabili

Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili.

Articolo 6

Giustificazione delle disparità di trattamento collegate all'età

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del

diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

- a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l'inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;
- b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;
- c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.

2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un'età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all'invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l'utilizzazione, nell'ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull'età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso.

Articolo 7

Azione positiva e misure specifiche

1. Allo scopo di assicurare completa parità nella vita professionale, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui all'articolo 1.

2. Quanto ai disabili, il principio della parità di trattamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro né alle misure intese a creare o mantenere disposizioni o strumenti al fine di salvaguardare o promuovere il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Articolo 8

Requisiti minimi

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle previste nella presente direttiva.

2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.

CAPO II

MEZZI DI RICORSO ED ESECUZIONE

Articolo 9

Difesa dei diritti

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un interesse legittimo a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini per la proposta di azioni relative al principio della parità di trattamento.

Articolo 10

Onere della prova

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.

2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di prova più favorevoli alle parti attrici.

3. Il paragrafo 1 non si applica ai procedimenti penali.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle azioni legali promosse ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2.

5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 ai procedimenti in cui spetta al giudice o all'organo competente indagare sui fatti.

Articolo 11

Protezione delle vittime

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere i dipendenti dal licenziamento, o da altro trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro, quale reazione a un reclamo interno all'impresa o a un'azione legale volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

Articolo 12

Diffusione delle informazioni

Gli Stati membri assicurano che le disposizioni adottate in virtù della presente direttiva, insieme alle pertinenti disposizioni già in vigore, siano portate all'attenzione delle persone interessate con qualsiasi mezzo appropriato, per esempio sui luoghi di lavoro, in tutto il loro territorio.

Articolo 13

Dialogo sociale

1. Gli Stati membri, in conformità delle rispettive tradizioni e prassi nazionali, prendono le misure adeguate per incoraggiare il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, tra l'altro attraverso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, contratti collettivi, codici di comportamento e ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche.

2. Gli Stati membri, nel rispetto delle rispettive tradizioni e prassi nazionali, incoraggiano le parti sociali, lasciando impregiudicata la loro autonomia, a concludere al livello appropriato, accordi che fissino regole antidiscriminatorie negli ambiti di cui all'articolo 3 che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva. Tali accordi devono rispettare i requisiti minimi stabiliti dalla presente direttiva e dalle relative misure nazionali di attuazione.

Articolo 14

Dialogo con le organizzazioni non governative

Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le competenti organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fondate su uno dei motivi di cui all'articolo 1.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 15

Irlanda del Nord

1. Per far fronte alla sottorappresentazione di una delle principali comunità religiose nei servizi di polizia dell'Irlanda del Nord, le disparità di trattamento in materia di assunzione in tali servizi, anche per quanto riguarda il personale ausiliario, non costituiscono una discriminazione, in quanto siffatte disparità sono espressamente autorizzate dalla legislazione nazionale.

2. Per mantenere un equilibrio nelle opportunità d'impiego per gli insegnanti nell'Irlanda del Nord e contribuire nel contempo al superamento delle divisioni storiche tra le principali comunità religiose presenti, le disposizioni della presente direttiva connesse alla religione e alle convinzioni personali non sono applicabili all'assunzione degli insegnanti nelle scuole dell'Irlanda del Nord, in quanto ciò è espressamente autorizzato dalla legislazione nazionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Conformità

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che:

- tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate;
- tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti di lavoro o nei contratti collettivi, nei regolamenti interni delle aziende o nelle regole che disciplinano il lavoro autonomo e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro siano o possano essere dichiarate nulle e prive di effetto oppure siano modificate.

Articolo 17

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 2 dicembre 2003 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.

Articolo 18

Attuazione

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 dicembre 2003 o possono affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto la presente direttiva per quanto riguarda le disposizioni che rientrano nella sfera dei contratti collettivi. In tal caso gli Stati membri si assicurano che, entro il 2 dicembre 2003, le parti sociali stabiliscano mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie che permettano loro di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Per tener conto di condizioni particolari gli Stati membri possono disporre se necessario di tre anni supplementari, a partire dal 2 dicembre 2003 ovvero complessivamente di sei anni al massimo, per attuare le disposizioni relative alle discriminazioni basate sull'età o sull'handicap. In tal caso essi informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri che decidono di avvalersi di tale periodo supplementare presentano ogni anno una relazione alla Commissione sulle misure adottate per combattere le discriminazioni basate sull'età e sull'handicap e sui progressi realizzati in vista dell'attuazione della direttiva. La Commissione presenta ogni anno una relazione al Consiglio.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 19

Relazione

1. Entro il 2 dicembre 2005 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.

2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione

contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 21

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

É. GUIGOU

Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216

"Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'allegato B;

Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento»;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini.

Art. 2.

Nozione di discriminazione

1. Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:

a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

2. È fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

4. L'ordine di discriminare persone a causa della religione, delle convinzioni personali, dell'handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale è considerata una discriminazione ai sensi del comma 1.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il principio di parità di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:

a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;

b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;

c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

d) affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.

2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le disposizioni vigenti in materia di:

a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato;

b) sicurezza e protezione sociale;

c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute;

- d) stato civile e prestazioni che ne derivano;
- e) forze armate, limitatamente ai fattori di età e di handicap.

3. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima. Parimenti, non costituisce atto di discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette ove esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare.

4. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro per quanto riguarda la necessità di una idoneità ad uno specifico lavoro e le disposizioni che prevedono la possibilità di trattamenti differenziati in merito agli adolescenti, ai giovani, ai lavoratori anziani e ai lavoratori con persone a carico, dettati dalla particolare natura del rapporto e dalle legittime finalità di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale.

5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività.

6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. In particolare, resta ferma la legittimità di atti diretti all'esclusione dallo svolgimento di attività lavorativa che riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione e l'educazione di soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati in via definitiva per reati che concernono la libertà sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Art. 4.

Tutela giurisdizionale dei diritti

1. All'articolo 15, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo la parola «sesso» sono aggiunte le seguenti: «, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali».

2. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi

dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le rappresentanze locali di cui all'articolo 5.

4. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, puo' dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile.

5. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonche' la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice puo' ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

6. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 5, che l'atto o comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento.

7. Il giudice puo' ordinare la pubblicazione della sentenza di cui ai commi 5 e 6, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.

8. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5.

Legittimazione ad agire

1. Le rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullita', sono legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui e' riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.

2. Le rappresentanze locali di cui al comma 1 sono, altresì, legittimate ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.

Art. 6.

Relazione

1. Entro il 2 dicembre 2005 e successivamente ogni cinque anni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni relative all'applicazione del presente decreto.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Parlamento europeo

2014-2019



TESTI APPROVATI

P8_TA(2015)0312

Emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione nell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2015 sull'emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione nell'UE (2014/2250(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,
- visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea, nonché l'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),
- vista la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) del 18 dicembre 1979,
- visto l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- viste la dichiarazione di Pechino e la piattaforma d'azione, adottate il 15 settembre 1995 dalla quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, e i successivi documenti finali adottati alle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino+5 (2005), Pechino+15 (2010) e Pechino+20 (2015),
- visto il Patto europeo per la parità di genere (2011-2020), adottato dal Consiglio europeo nel marzo 2011,
- vista la Convenzione, adottata nel maggio 2011 dal Consiglio d'Europa, sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),
- vista la comunicazione della Commissione, del 21 settembre 2010, dal titolo "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015" (COM(2010)0491),
- vista la sua risoluzione del 12 marzo 2013 sull'eliminazione degli stereotipi di genere

nell'Unione europea¹,

- viste la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura,
 - vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro,
 - vista la sua risoluzione del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013²,
 - vista la relazione indipendente del 2009 elaborata su richiesta della Direzione Generale Istruzione e cultura (DG EAC) della Commissione,
 - vista la raccomandazione CM/Rec (2007)13 del 10 ottobre 2007, del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla dimensione di genere nell'istruzione,
 - vista la "Raccolta di buone prassi per promuovere un'istruzione priva di stereotipi di genere e identificare modalità di attuazione delle misure contenute nella raccomandazione del Comitato dei Ministri sulla dimensione di genere nell'istruzione" (rivista il 12 marzo 2015), promossa dal Consiglio d'Europa,
 - vista la raccomandazione Rec (2003)3 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri riguardo a una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale politico e pubblico, adottata il 12 marzo 2003,
 - vista la comunicazione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) dal titolo "Le donne e il mondo del lavoro", in occasione della Giornata internazionale della donna, nel 2015,
 - vista l'indagine sulle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender nell'Unione europea pubblicata dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) nel 2013,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0206/2015),
- A. considerando che l'istruzione è il fondamento di una cittadinanza responsabile, è essenziale per garantire l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle ragazze, ed è un diritto umano fondamentale e il diritto di ogni bambino;
- B. considerando che l'istruzione e la formazione delle ragazze e delle donne rappresentano un

¹ Testi approvati, P7_TA(2013)0074.

² Testi approvati, P8_TA(2015)0050.

valore europeo importante, un diritto umano fondamentale e un elemento essenziale per l'emancipazione delle ragazze e delle donne a livello sociale, culturale e professionale, nonché per il pieno godimento di tutti gli altri diritti sociali, economici, culturali e politici e, di conseguenza, per la prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze;

- C. considerando che l'istruzione può trasformare una società e contribuire all'uguaglianza sociale, economica, politica e di genere;
- D. considerando che, secondo uno studio condotto dalla Direzione Generale delle Politiche interne del Parlamento, 30 milioni di bambine in età di scuola primaria sono escluse dal sistema di istruzione in tutto il mondo;
- E. considerando che la povertà, l'esclusione sociale e reti prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche inadeguate o difficilmente raggiungibili sono alcuni degli ostacoli principali all'accesso all'istruzione per le ragazze;
- F. considerando che solo gli Stati possono garantire un'istruzione universale obbligatoria gratuita, il che è una condizione fondamentale per assicurare pari opportunità a entrambi i sessi;
- G. considerando che i tagli di bilancio nel settore dell'istruzione, derivanti in gran parte dalle politiche di austerità promosse dall'UE, stanno mettendo in pericolo l'istruzione pubblica gratuita di elevata qualità e contribuendo pertanto ad accentuare le disuguaglianze;
- H. considerando che un'istruzione pubblica di qualità dovrebbe essere gratuita e garantita a tutti i bambini, senza discriminazione indipendentemente dal loro status di residenza;
- I. considerando che la povertà ha una forte influenza sull'accesso paritario all'istruzione a causa dei costi, diretti e indiretti, della frequenza scolastica dei bambini e l'accesso all'istruzione, in particolare all'istruzione superiore, è particolarmente difficile per i giovani provenienti da famiglie a basso reddito, il che determina un rafforzamento della tradizionale preferenza per l'istruzione dei ragazzi;
- J. considerando che gli stereotipi di genere assegnano ruoli diversi, determinati e limitati a donne e uomini e che tali ruoli sono costruiti attraverso una molteplicità di variabili sociali e diffusi o riprodotti dai genitori, dall'istruzione e dai media; che detti ruoli di genere sono integrati dalle persone durante le fasi di socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza e pertanto influenzano le loro vite e potrebbero limitare lo sviluppo personale di donne e uomini;
- K. considerando che l'impatto degli stereotipi di genere sull'istruzione e sulla formazione e che le decisioni prese dagli studenti in ambito scolastico possono influire sulle scelte durante tutto l'arco della loro vita e successivamente hanno pesanti inclinazioni per il mercato del lavoro, in cui le donne subiscono tuttora una segregazione sia orizzontale sia verticale; che ciò contribuisce a far sì che alcuni settori siano ancora considerati "maschili" e offrano di conseguenza un livello di retribuzione superiore a quello dei settori considerati "femminili";
- L. considerando l'influenza significativa dell'ambiente sociale, degli atteggiamenti dei familiari, dei pari, dei modelli di ruolo e degli insegnanti come pure dei centri di tutoraggio e di orientamento, sulla scelta del corso di studio da parte degli studenti e sulla modifica degli stereotipi di genere, e che gli insegnanti, in quanto vettori di cambiamento

sociale, attraverso i loro atteggiamenti e i loro metodi didattici, sono essenziali per promuovere l'uguaglianza di genere, la diversità e la comprensione e il rispetto reciproci; che anche gli insegnanti possono rivolgersi ai genitori e sensibilizzarli in merito all'uguaglianza di genere e al potenziale dei loro figli;

- M. considerando la necessità di integrare l'uguaglianza di genere a tutti i livelli e in tutti gli aspetti del sistema di istruzione, al fine di promuovere, tra i ragazzi e le ragazze, gli uomini e le donne, i valori della giustizia e della cittadinanza democratica e instaurare un reale partenariato tra i generi sia nella sfera pubblica che in quella privata;
- N. considerando la necessità di maggiori modelli di ruolo femminili nei settori dominati dagli uomini, per esempio le scienze, l'ingegneria, la tecnologia, la matematica e l'imprenditorialità, nonché l'efficacia delle reti di tutoraggio e dell'apprendimento tra pari nell'emancipazione delle ragazze in questi settori;
- O. considerando che i dati disponibili indicano che le donne sono meno ricompensate economicamente per le loro qualifiche ed esperienza rispetto agli uomini e che le donne continuano ad assumersi la maggior parte delle responsabilità nella cura della famiglia e di altre persone non autonome, il che limita il loro accesso a un posto di lavoro retribuito a tempo pieno; che l'uguaglianza di genere dovrebbe implicare il riconoscimento di tutte le attività svolte dalle donne e l'educazione di ragazzi e uomini alle mansioni tradizionalmente femminilizzate; che i progressi in merito alle politiche di assistenza all'infanzia e di congedo di maternità e paternità in tutta Europa contribuiranno alle prospettive occupazionali delle donne, all'emancipazione economica e alla lotta agli stereotipi di genere, con la conseguente emancipazione delle ragazze a tutti i livelli del sistema di istruzione;
- P. considerando che, sebbene le donne il più delle volte abbiano una formazione secondaria o universitaria avanzata, tanto i settori di formazione quanto la loro attività professionale si concentrano intorno a mansioni destinate alla riproduzione e alla continuazione di strutture sociali ed economiche esistenti e che è necessario aumentare la percentuale di donne che si dedicano all'insegnamento professionale o che operano nei settori delle scienze, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica;
- Q. considerando che uno stanziamento più equo delle risorse didattiche consentirebbe un maggiore accesso delle ragazze al mercato del lavoro e una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al mercato del lavoro potrebbe promuovere le prospettive economiche dell'UE;
- R. considerando che le autorità europee e nazionali devono promuovere con tutti i mezzi possibili la parità di genere all'interno degli istituti d'istruzione e che l'educazione di genere deve essere un elemento fondamentale dei programmi scolastici; che le autorità europee e nazionali devono garantire che il materiale didattico non presenti contenuti discriminatori;
- S. considerando che il programma ufficiale rappresenta la prospettiva culturale e sociale di ciascuno Stato membro nella costruzione identitaria delle ragazze e dei giovani; che il programma informale integra il programma ufficiale; che il programma occulto è comune a tutte le definizioni situazionali del programma; che tutti questi tipi di programmi sono fondamentali nella costruzione identitaria dei ragazzi e delle ragazze e che le autorità locali, vicine agli istituti d'istruzione, sono chiamate a svolgere un ruolo fondamentale nel

campo dell'insegnamento informale;

- T. considerando che per combattere le disuguaglianze di genere è essenziale una supervisione pedagogica costante di programmi, obiettivi di sviluppo e risultati di apprendimento, contenuto, strategie, materiali, valutazione, programmi disciplinari e piani di lezione, nonché il controllo e la valutazione da parte di centri di ricerca educativa e di specialisti nell'uguaglianza di genere;
- U. considerando che la violenza contro le donne costituisce il principale ostacolo alla parità tra donne e uomini e può essere contrastata attraverso l'istruzione; che non tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione di Istanbul e che spetta all'Unione europea avviare e finanziare progetti a favore della parità di genere;
- V. considerando che la violenza di genere in ambito scolastico include atti di violenza sessuale, fisica e/o psicologica di cui sono vittime i bambini a causa degli stereotipi legati al genere e delle norme sociali; che la violenza di genere in ambito scolastico costituisce un ostacolo rilevante all'accesso, alla partecipazione e al livello di istruzione;
- W. considerando che le donne e le ragazze disabili e/o con esigenze educative speciali sono esposte a una discriminazione multipla; che la situazione delle ragazze può soltanto essere migliorata quando l'accesso all'educazione e alla formazione di elevata qualità è uguale e non è determinato o ostacolato da questa discriminazione e quando rispetti pienamente i principi di inclusione;
- X. considerando che esistono notevoli asimmetrie nell'individuazione delle esigenze educative speciali; che, a livello universale, vi è una maggiore probabilità di riscontrare esigenze speciali tra i ragazzi, in particolare difficoltà "non normative" quali la sindrome da deficit di attenzione o la dislessia in cui la valutazione professionale svolge un ruolo maggiore in termini di individuazione;
- Y. considerando che il 17% degli adulti in tutto il mondo non è in grado di leggere o scrivere, due terzi (493 milioni) dei quali sono donne¹;

Raccomandazioni generali

1. chiede agli Stati membri di adottare e migliorare misure intese ad applicare il principio della parità di genere a tutti i livelli del sistema di istruzione e di integrare pienamente una maggiore sensibilizzazione in merito alle questioni di genere nella formazione degli insegnanti, ma anche di tutte le categorie di professionisti nel settore dell'istruzione, per esempio medici scolastici, infermieri, psicologi, assistenti sociali e pedagoghi, nonché di assicurare la creazione di meccanismi che, nell'arco dell'intero sistema, consentano di promuovere, attuare, controllare e valutare la parità di genere all'interno degli istituti d'istruzione;
2. invita gli Stati membri a promuovere la democratizzazione dell'istruzione e le altre condizioni necessarie al fine di garantire che l'istruzione, sia impartita attraverso scuole o altri mezzi di istruzione, contribuisca al raggiungimento della parità di genere e delle pari opportunità, al superamento delle disuguaglianze economiche, sociali e culturali, alla promozione dello sviluppo personale e di uno spirito di tolleranza, solidarietà e

¹ <https://europa.eu/eyd2015/it/eu-european-parliament/posts/every-girl-and-woman-has-right-education>

responsabilità, e alla semplificazione del progresso sociale e della partecipazione democratica nella vita della comunità;

3. invita gli Stati membri a inserire tra le finalità dei propri sistemi di istruzione l'educazione al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e all'uguaglianza di diritti e opportunità tra donne e uomini e a inserire inoltre, tra i principi di qualità dei loro sistemi, l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono all'uguaglianza effettiva tra donne e uomini e la promozione della piena uguaglianza tra i sessi;
4. chiede di promuovere un approccio olistico all'istruzione formale e informale nelle scuole, e un approccio sensibile alla inclusione dei diritti umani, della dignità umana, della parità di genere e dello sviluppo dell'autostima e dell'affermazione professionale, che incoraggi le ragazze e le donne a essere autonome e ad assumere decisioni informate, sia a livello personale che professionale; riconosce che l'istruzione ai fini della parità di genere deve integrare l'educazione civica per i valori democratici e deve rientrare in un contesto basato sui diritti e sensibile al genere, nel quale le ragazze e i ragazzi possano apprendere i propri diritti e sperimentare i processi democratici nelle scuole e in ambienti di apprendimento informale attraverso, per esempio, la partecipazione alla governance democratica delle proprie scuole;
5. invita i responsabili delle politiche in materia d'istruzione della Commissione e degli Stati membri a provvedere affinché l'impegno a favore della parità di genere vada oltre le dichiarazioni di principio e le intenzioni politiche e si manifesti in considerevoli aumenti degli sforzi e delle risorse investiti, ricordando l'importanza fondamentale dell'istruzione nella realizzazione del cambiamento culturale;
6. osserva che, sebbene le donne rappresentino la maggioranza (60%) dei titolari di diploma dell'istruzione superiore nell'UE, il loro tasso di occupazione e il percorso professionale non riflettono pienamente le loro potenzialità; sottolinea che il conseguimento della crescita economica inclusiva e a lungo termine dipende dalla riduzione del divario esistente tra il livello di istruzione delle donne e la loro posizione nel mercato del lavoro, principalmente attraverso il superamento della segregazione orizzontale e verticale;
7. sottolinea che l'istruzione è uno strumento importante per aiutare le donne a partecipare a pieno titolo allo sviluppo sociale ed economico; sottolinea che le misure di apprendimento permanente sono essenziali per fornire competenze alle donne che possano consentire loro di ritornare al lavoro o di migliorare l'occupazione e il proprio reddito nonché le condizioni di lavoro;
8. invita gli Stati membri ad aumentare gli investimenti essenziali nel settore dell'istruzione affinché tutti possano beneficiare di un'istruzione pubblica gratuita di elevata qualità;
9. invita gli Stati membri ad assicurare che le autorità responsabili dell'istruzione garantiscano pari diritto all'istruzione di donne e uomini mediante l'integrazione attiva, negli obiettivi e nelle azioni in materia d'istruzione, del principio della parità di trattamento, evitando qualunque disparità tra donne e uomini a causa di comportamenti sessisti e degli stereotipi sociali associati;
10. invita la Commissione ad assicurare che la presente raccomandazione sia trasmessa alle istituzioni politiche preposte all'attuazione delle politiche in materia di istruzione a livello centrale, regionale e locale, nonché agli organi di gestione delle scuole e alle autorità

regionali e locali;

11. sottolinea la necessità di promuovere un'equa rappresentanza di genere in termini di leadership e gestione degli organi responsabili della supervisione e della governance degli istituti scolastici, in particolare tra i dirigenti e i presidi e laddove le donne siano sottorappresentate come nelle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), dal momento che ciò fornirà modelli di ruolo per le ragazze;
12. sottolinea che le ragazze a cui non è consentito frequentare la scuola sono maggiormente esposte alla violenza domestica;
13. esorta la Commissione ad avviare quanto prima la procedura di adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul; invita gli Stati membri a ratificare la Convenzione e invitano anche l'UE e gli Stati membri a lavorare di concerto a favore dell'uguaglianza di genere nelle relazioni esterne dell'Unione; sottolinea gli stretti legami tra gli stereotipi di genere e il bullismo, il cyberbullismo e la violenza contro le donne, nonché la necessità di combatterli sin dalla prima infanzia; sottolinea che la Convenzione di Istanbul chiede ai firmatari di includere materiale didattico relativo a questioni quali i ruoli di genere non stereotipati, il rispetto reciproco, la risoluzione non violenta dei conflitti nelle relazioni interpersonali, la violenza di genere e il diritto all'integrità personale, adattate all'evoluzione della capacità dei discenti, nei programmi ufficiali e a tutti i livelli del sistema di istruzione;
14. incoraggia tutti gli Stati membri a investire costantemente in campagne di informazione, di sensibilizzazione ed educazione e a migliorare l'offerta di orientamento professionale per le ragazze e i ragazzi affrontando le percezioni stereotipate dei ruoli di genere nonché gli stereotipi di genere nell'orientamento vocazionale e professionale, in particolare nella scienza e nelle nuove tecnologie; ricorda che ciò ridurrebbe la segregazione di genere sul mercato del lavoro e rafforzerebbe la posizione delle donne permettendo loro, al contempo, di trarre pienamente vantaggio dal capitale umano rappresentato da ragazze e donne nell'UE e promuovendo la discussione nelle scuole e in classe sulle scelte in ambito formativo e lavorativo;
15. ricorda il ruolo svolto dalle équipes pedagogiche nel fornire assistenza alle famiglie e nell'accompagnarle nelle carriere scolastiche dei figli, onde avviarli verso un percorso adatto alle loro competenze, talenti e inclinazioni; sottolinea che la fase in cui viene dato un consiglio sulle carriere scolastiche è una fase decisiva e in un momento in cui possono instaurarsi stereotipi di genere e che ciò può incidere in modo permanente sulla capacità delle ragazze di intraprendere una carriera professionale che ne agevolerà lo sviluppo personale e ne favorirà l'emancipazione;
16. invita la Commissione a organizzare, attraverso gli Stati membri, campagne di sensibilizzazione specifiche rivolte alle ragazze sulla loro partecipazione all'istruzione superiore ed eventuali corsi di studio, con le corrispondenti opportunità occupazionali in base alle loro attitudini al fine di incoraggiarle a intraprendere carriere tradizionalmente caratterizzate da una presenza maschile e di promuovere l'autostima delle nuove generazioni di donne; osserva che l'istruzione informale svolge altresì un ruolo fondamentale nell'instaurazione di un clima di fiducia per le ragazze e le giovani donne;
17. invita gli Stati membri a sostenere, anche attingendo alle risorse dei fondi SIE, i programmi che lavorano attivamente con i genitori dei bambini delle comunità emarginate

e a favorire attività significative e stimolanti per il tempo libero extrascolastico e durante le vacanze scolastiche;

18. invita gli Stati membri a incoraggiare la promozione delle reti pubbliche di scuole materne e asili nido, del sistema di istruzione prescolastica e dei servizi pubblici ricreativi per bambini;
19. invita gli Stati membri a migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione professionale per le persone con disabilità e/o esigenze educative speciali (SEN) come pure a ridurre i loro alti tassi di abbandono scolastico e a rispettare i principi dell'istruzione inclusiva, con un'enfasi sulla partecipazione attiva di questi alunni, e a migliorare la loro integrazione nella società e nel sistema generale di istruzione ove possibile; chiede un miglioramento immediato della formazione degli insegnanti a tal fine e l'integrazione di una prospettiva di genere in questa formazione nonché nell'individuazione delle difficoltà di apprendimento, compreso lo sviluppo di strumenti di screening sensibili al genere e di programmi educativi specifici che integrino la prospettiva di genere in modo da offrire alle donne e alle ragazze in questione migliori opportunità nella ricerca di un impiego e far sì che possano superare la discriminazione multipla;
20. invita gli Stati membri a garantire un accesso paritario all'istruzione per i ragazzi e le ragazze, a prescindere dall'età, dal genere, dallo status socioeconomico, dal background culturale o dalla religione, e sottolinea la necessità che le istituzioni europee, nazionali e locali promuovano programmi specifici per integrare nelle scuole le comunità emarginate in generale come pure, in particolare, le ragazze appartenenti a dette comunità, dato che spesso sono vittime di discriminazioni multiple, e tutte le minoranze nella società europea; sottolinea l'importanza di assicurare che le ragazze completino la loro istruzione secondaria e sottolinea la necessità di programmi di assistenza finanziaria alle famiglie economicamente svantaggiate allo scopo di prevenire l'abbandono scolastico, in particolare tra le ragazze;
21. invita gli Stati membri a fornire il sostegno attivo necessario per garantire che sia possibile insegnare alle donne migranti e alle loro famiglie la lingua del loro paese ospitante nei servizi di istruzione pubblica gratuita a livello locale;
22. invita gli Stati membri a sviluppare programmi specifici per garantire che le ragazze e le giovani rom proseguano gli studi primari, secondari e superiori, nonché ad attuare inoltre misure particolari rivolte alle madri adolescenti e alle ragazze che abbandonano precocemente gli studi, in particolare per sostenere il proseguimento di un'istruzione continuativa e offrire una formazione basata sul lavoro; esorta inoltre gli Stati membri e la Commissione a tener conto di tali iniziative nel coordinamento e nella valutazione delle strategie nazionali di integrazione dei rom;
23. sottolinea l'importanza di prevedere nei progetti di cooperazione allo sviluppo misure rivolte all'educazione delle ragazze e delle donne;
24. sottolinea l'importanza di prestare particolare attenzione nei programmi di studi e in tutte le fasi educative al principio della parità tra donne e uomini;

Programmi scolastici e formazione

25. ritiene opportuno rivolgere una particolare attenzione alla parità di genere, in tutti i suoi aspetti, nei programmi, negli obiettivi di sviluppo e nei risultati dell'apprendimento, nei contenuti, nei programmi scolastici e nella pianificazione scolastica, come pure alla necessità di valutare il ruolo della donna nei programmi scolastici delle diverse discipline, sottolineando il suo ruolo nelle materie insegnate; ritiene che la parità di genere nell'istruzione debba includere esplicitamente il principio di parità e debba includere una gamma di questioni, compresa l'alfabetizzazione, il bullismo, la violenza, l'incitazione all'odio, i diritti umani e l'educazione civica;
26. sottolinea che l'educazione deve contribuire a sviluppare nelle ragazze e nei ragazzi individui che siano consapevoli, equilibrati e rispettosi dell'altro, capaci di empatia e di mutuo rispetto in modo da prevenire discriminazione, aggressività e bullismo;
27. sottolinea che la scuola dovrebbe contribuire a sviluppare un approccio interculturale nei confronti dell'insegnamento per favorire l'apertura, il mutuo rispetto e il dialogo interculturale e interreligioso;
28. incoraggia le autorità competenti degli Stati membri a promuovere la parità di genere nei loro programmi globali di educazione sessuale e relazionale, che includano l'insegnamento a ragazze e ragazzi di rapporti basati sul consenso, il rispetto e la reciprocità, anche nello sport e nelle attività del tempo libero, dove gli stereotipi e le aspettative fondate sul genere possono compromettere l'immagine di sé, la salute, l'acquisizione di competenze, lo sviluppo intellettuale, l'integrazione sociale e la costruzione dell'identità delle ragazze e dei ragazzi;
29. riconosce che l'educazione sessuale e relazionale sensibile, adeguata all'età e scientificamente accurata è uno strumento essenziale nell'emancipazione delle ragazze e dei ragazzi, consentendo loro di compiere scelte ben informate e contribuendo a estendere le priorità in materia di salute pubblica, per esempio riducendo le gravidanze non pianificate, riducendo la mortalità materna e infantile, nonché la prevenzione e il trattamento preventivo delle infezioni sessualmente trasmesse e la riduzione del divario in termini di disuguaglianze sanitarie; incoraggia gli Stati membri a considerare la possibilità di rendere obbligatoria l'educazione sessuale e relazionale globale nei programmi di studi per tutti gli alunni nelle scuole primarie e secondarie e sottolinea l'importanza di formare i professori con speciale enfasi sul rispetto delle ragazze e delle donne come pure sulla parità di genere;
30. chiede di prevedere l'educazione sessuale e relazionale nei programmi scolastici finalizzati all'emancipazione delle ragazze attraverso la sensibilizzazione e il controllo del proprio corpo, chiedendo nel contempo che tutte le altre materie scolastiche mantengano la coerenza con detti principi;
31. invita la Commissione a combattere la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere nelle strutture educative; esorta la Commissione a sostenere l'inserimento di informazioni obiettive sulle questioni relative alle persone LGBTI nei programmi scolastici; esorta la Commissione ad agevolare l'apprendimento tra pari tra gli Stati membri nel contrastare il bullismo e le molestie omofobi e transfobici;
32. incoraggia le ragazze e i ragazzi nel processo educativo a sviluppare uguale interesse verso tutte le materie, al di là degli stereotipi di genere, in particolare quelle scientifiche e tecniche, compreso l'apprendimento da parte dei ragazzi di attività considerate femminili,

in ambiti quali il lavoro domestico e la prestazione di assistenza e incoraggia, al contempo, anche la loro equa partecipazione e rappresentanza al processo decisionale collettivo, alla gestione della scuola e a tutte le attività extrascolastiche; invita tutte le parti interessate a garantire la tutela del finanziamento a favore di dette attività efficaci;

33. osserva che è necessario adottare misure volte a favorire la promozione specifica delle donne nei settori della cultura e della produzione e diffusione di opere artistiche e intellettuali, a contrastare la discriminazione strutturale e diffusa di cui sono vittime le donne in questo settore, a promuovere la presenza equilibrata di donne e uomini nell'offerta artistica e culturale pubblica e a prevedere un sostegno finanziario e azioni positive per risolvere le situazioni di disparità in questi settori;
34. chiede di promuovere la parità di accesso, di utilizzo e di istruzione in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione di ragazze e ragazzi fin dall'apprendimento prescolastico, rivolgendo una particolare attenzione ai bambini e ai giovani delle zone rurali, delle comunità emarginate, o con esigenze speciali, allo scopo di migliorare l'alfabetizzazione digitale, diffondere strumenti efficaci di politica educativa e migliorare la formazione degli insegnanti al fine di aumentare il numero di studentesse e donne laureate nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica; accoglie con favore, in questo contesto, tutte le iniziative e i programmi volti ad attrarre le ragazze verso tali aree di studio e le corrispondenti carriere di ricerca;
35. sottolinea l'importanza di attuare misure educative destinate al riconoscimento e all'insegnamento del ruolo delle donne nella storia, nelle scienze, nella politica, nella letteratura, nell'arte, nell'istruzione, ecc.;
36. chiede che sia fatto tutto il possibile affinché le attività professionali nel campo dell'educazione della prima infanzia e dell'istruzione primaria e nel settore assistenziale siano riconosciute come lavoro di gran valore sia per le donne che per gli uomini;
37. invita gli Stati membri a sviluppare o rafforzare la regolamentazione nazionale per contrastare l'influenza negativa dei ruoli di genere stereotipati, risultanti dai valori trasmessi attraverso i media e la pubblicità, che troppo spesso mettono a repentaglio il lavoro svolto dalla scuola in merito a tali questioni;
38. sollecita l'introduzione di attività complementari che rafforzino il programma di studi ufficiale sotto il profilo della parità di genere e della formazione all'imprenditorialità e l'attuazione di programmi di istruzione informale riguardanti l'educazione sulle questioni di genere all'interno delle comunità, per il tramite delle autorità locali;
39. chiede di dare nuovo impulso al riconoscimento dell'istruzione informale con un certificato di idoneità e all'assegnazione di un certificato di alto livello dell'apprendimento basato sul lavoro in relazione alla formazione professionale, in quanto ciò aiuterà le ragazze e le donne a trovare posti di lavoro migliori e a integrarsi o a fare ritorno nel mercato del lavoro assicurando, al contempo, che le donne ricevano lo stesso trattamento degli uomini in termini di dignità e competenza;
40. invita gli autori e gli editori di materiale didattico a prendere atto della necessità di considerare la parità di genere un criterio per la produzione di tale materiale e raccomanda di avvalersi di équipe di insegnanti e di studenti nell'elaborazione di materiale didattico sulla parità di genere e della consulenza di esperti nel campo della parità di genere e del

tutoraggio sensibile alle questioni di genere;

41. invita gli Stati membri a elaborare e diffondere orientamenti destinati alle scuole, ai decisori politici nell'ambito dell'istruzione, agli insegnanti e ai responsabili della definizione dei programmi scolastici, in modo da inserire la prospettiva di genere e la parità di genere, e assicurare l'eliminazione degli stereotipi e dei pregiudizi sessisti che potrebbero figurare nei libri di testo e nel materiale didattico, sia nei contenuti che a livello linguistico o nelle illustrazioni, incoraggiandoli anche a combattere il sessismo presente nella letteratura, nel cinema, nella musica, nei giochi, nei media, nella pubblicità e negli altri settori che possono contribuire in modo radicale a modificare l'atteggiamento, il comportamento e l'identità di ragazze e ragazzi;
42. riconosce che gli insegnanti svolgono un ruolo essenziale nella formazione delle identità educative ed esercitano un'influenza significativa su determinati comportamenti associati al genere nelle scuole; ricorda che vi è ancora molto da fare per migliorare la capacità dei docenti riguardo a come promuovere al meglio la parità di genere; insiste, pertanto, sulla necessità di garantire agli insegnanti, a tutti i livelli dell'istruzione formale e informale, una formazione iniziale e continua esaustiva, compresi l'apprendimento fra pari e la cooperazione con organizzazioni e agenzie esterne, per sensibilizzare in merito all'impatto dei ruoli e degli stereotipi di genere sulla fiducia in sé stessi degli studenti e sulla scelta delle materie durante gli studi; sottolinea che le ragazze hanno bisogno di modelli femminili e maschili positivi nelle scuole e nelle università, in modo che possano individuare e valorizzare il loro potenziale senza timore di alcuna discriminazione o ambiguità legate al genere;
43. sottolinea che sia nella formazione iniziale degli insegnanti che nella loro formazione continua, è necessario integrare lo studio e l'applicazione del principio di parità tra donne e uomini, al fine di eliminare gli ostacoli alla piena realizzazione del potenziale degli studenti, indipendentemente dal genere;
44. crede fortemente nel potenziale trasformativo dell'istruzione nel sostenere la causa dell'uguaglianza di genere; riconosce che i programmi di istruzione formale e informale devono affrontare e combattere la violenza di genere, la discriminazione di genere, le molestie, l'omofobia e la transfobia, in tutte le loro forme, ivi comprese le forme di cyberbullismo o molestie online; riconosce che l'educazione all'uguaglianza di genere e contro la violenza basata sul genere dipende da ambienti scolastici sicuri e liberi dalla violenza;
45. sottolinea la necessità di organizzare iniziative di sensibilizzazione, formazione e integrazione della prospettiva di genere che interessino tutti i soggetti coinvolti nella politica dell'istruzione, i genitori e i datori di lavoro;
46. invita gli Stati membri ad adottare un approccio intergenerazionale all'istruzione e a garantire un pari accesso all'istruzione formale e informale integrando l'offerta di un'assistenza per l'infanzia accessibile e di qualità nei loro sistemi educativi nonché l'assistenza delle persone anziane e di altre persone dipendenti; invita gli Stati membri ad impegnarsi in iniziative che riducano i costi diretti e indiretti dell'istruzione e ad aumentare la capacità di tutti gli asili nido e gli asili, le reti prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche, nel debito rispetto dei principi di inclusione dei bambini che vivono in condizioni di povertà o che sono a rischio di povertà; sottolinea l'importanza di quest'aspetto per aiutare tutte le donne e gli uomini, compresi i genitori single, a conciliare

la vita familiare con quella professionale e per garantire la partecipazione delle donne all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e all'istruzione e alla formazione professionale creando al contempo di conseguenza modelli di ruolo per l'emancipazione delle ragazze;

47. sottolinea che qualsiasi strategia per la promozione della parità di genere e l'emancipazione delle ragazze e delle donne deve attivamente coinvolgere e stimolare la partecipazione di ragazzi e uomini;
48. sottolinea l'importanza della promozione da parte delle amministrazioni pubbliche dell'insegnamento e della ricerca in merito al significato e alla portata della parità tra donne e uomini, nell'ambito dell'istruzione superiore, in particolare mediante l'inserimento, nei programmi scolastici pertinenti, dell'istruzione in materia di parità tra donne e uomini, la creazione di specifici corsi post laurea e la realizzazione di studi e ricerche specializzate in materia;
49. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad adoperarsi per il reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e di altri titoli attestanti le qualifiche professionali quali rilasciati nei vari Stati membri, e per il coordinamento e l'armonizzazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l'accesso alle diverse professioni, affinché le donne migranti, sia quelle dell'UE sia quelle dei paesi terzi, possano accedere a posti di lavoro conformi alla propria formazione e alle proprie qualifiche;

Investimenti, controllo e valutazione

50. sottolinea la necessità che organi indipendenti controllino e valutino i progressi conseguiti all'interno degli istituti di insegnamento in seguito all'adozione di politiche in materia di parità di genere, nonché la necessità che i responsabili politici locali, regionali, nazionali ed europei siano costantemente informati di tutte le azioni intraprese e dei progressi realizzati in tale settore e che la prospettiva di genere divenga in tempi brevi un criterio di valutazione interna ed esterna degli istituti di insegnamento;
51. sottolinea l'importante ruolo della cooperazione tra i diversi enti responsabili dell'istruzione e dello scambio delle migliori prassi per l'elaborazione di progetti e programmi destinati a promuovere la conoscenza e la diffusione, tra gli operatori nel campo dell'istruzione e della formazione, dei principi di coeducazione e uguaglianza effettiva tra donne e uomini;
52. invita l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) a continuare a lavorare alla raccolta di dati disaggregati per genere confrontabili e dei relativi quadri di valutazione in tutti gli ambiti strategici, anche nel campo dell'istruzione, e ribadisce l'importanza di effettuare studi sull'impatto delle politiche dell'istruzione sulle questioni di genere, fornendo strumenti qualitativi e quantitativi per la valutazione di tale impatto e utilizzando una strategia di bilancio fondata sul genere per promuovere sia l'accesso che il diritto alle risorse didattiche;
53. riconosce che è di fondamentale importanza valutare l'impatto nella futura legislazione in materia di istruzione sulla parità di genere e, se necessario, rivedere le normative vigenti in conformità di tale principio;

54. sottolinea che la supervisione del processo di attuazione dei programmi sulla parità di genere e la rispettiva valutazione devono essere assicurati dai centri di ricerca pedagogica, in stretta collaborazione con gli esperti sulle questioni di genere, gli organi istituiti dall'UE e le autorità locali; invita gli Stati membri e la Commissione a raccogliere dati quantitativi e qualitativi disaggregati per genere;
55. propone di istituire un premio annuale europeo per la parità di genere da attribuire agli istituti di insegnamento che si sono distinti nel conseguimento di tale obiettivo ed esorta gli Stati membri a fare altrettanto a livello nazionale;
56. sottolinea la necessità di predisporre piani d'azione e prevedere l'assegnazione di risorse per l'attuazione di progetti educativi sulla parità di genere e la creazione di strutture educative sensibili alla dimensione di genere, raccomandando l'uso degli strumenti europei disponibili a tale scopo, vale a dire il piano di investimenti, il programma Orizzonte 2020 e i fondi strutturali dell'UE, compreso il Fondo sociale europeo;

o

o o

57. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi degli Stati membri.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LINEE DI ORIENTAMENTO
per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo¹

¹ Testo elaborato con il contributo degli Enti afferenti all'Advisory Board del Safer Internet Centre per l'Italia
www.generazioniconnesse.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Aprile 2015

Indice

Premessa

- 1. Dal bullismo al cyberbullismo***
- 2. Norme di buon comportamento in Rete***
- 3. Le politiche di intervento del MIUR***
 - 3.1. Safer Internet Center per l'Italia***
 - 3.2. Il Safer Internet Day: la giornata europea della sicurezza in Rete***
 - 3.3. Strumenti di segnalazione***
- 4. Organizzazione territoriale***
- 5. Azioni mirate delle scuole rivolte agli studenti e alle loro famiglie***
- 6. La formazione degli insegnanti***



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Premessa

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è impegnato da anni sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo² e, più in generale, di ogni forma di violenza, e ha messo a disposizione delle scuole varie risorse per contrastare questo fenomeno ma soprattutto ha attivato strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

Con l'evolversi delle tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e online e la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.

I bulli, infatti, continuano a commettere atti di violenza fisica e/o psicologica nelle scuole e non solo. Le loro imprese diventano sempre più aggressive ed inoltre la facilità di accesso a *pc*, *smartphone*, *tablet* consente ai cyberbulli anche di potere agire in anonimato³. E' necessario valutare, dunque, i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella loro complessità e non soffermare l'attenzione solo sugli autori o solo sulle vittime ma considerare tutti i protagonisti nel loro insieme: vittime, autori ed eventuali "testimoni" per poter gestire in modo più appropriato gli interventi.

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psico-fisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari: vittime del bullismo sono sempre più spesso, infatti, adolescenti su cui

² Riportiamo alcune delle più accreditate definizioni di bullismo: *"Il bullismo è un fenomeno definito come il reiterarsi dei comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica"* (Farrington, 1993); *"Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto ripetutamente nel corso del tempo alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni"* (Olweus, 1993); *"(Il bullismo) comprende azioni aggressive o comportamenti di esclusione sociale perpetrati in modo intenzionale e sistematico da una o più persone ai danni di una vittima che spesso ne è sconvolta e non sa come reagire"* (Menesini, 2004).

³ L'accesso ad un *Social*, tuttavia, non può eludere il tracciamento poiché ad ogni connessione corrisponde un indirizzo IP.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

gravano stereotipi che scaturiscono da pregiudizi discriminatori. E' nella disinformazione e nel pregiudizio che si annidano fenomeni di devianza giovanile che possono scaturire in violenza generica o in più strutturate azioni di bullismo.

Tra gli altri, i ragazzi con disabilità sono spesso vittime dei bulli che ripropongono ed enfatizzano pregiudizi ancora presenti nella società. La persona con disabilità appare come un "diverso" più facile da irridere o da molestare.

Possono essere, in alcuni casi, persone molto fragili e anche vittime più inermi. Le forme di violenza che subiscono possono andare da una vera e propria sopraffazione fisica o verbale fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale.

In alcune particolari casi di disabilità che si accompagnano a disturbi di tipo psicologico o comportamentale, il ragazzo potrebbe essere incapace di gestire la violenza e questo potrebbe scatenare in lui crisi oppositive o auto-etero lesioniste. Non dovrebbe, quindi, essere mai lasciato solo in situazioni rischiose.

Interventi mirati vanno, dunque, attuati da un lato sui compagni più sensibili per renderli consapevoli di avere in classe un soggetto particolarmente vulnerabile e bisognoso di protezione; dall'altro sugli insegnanti affinché acquisiscano consapevolezza di questa come di altre "diversità".

Tra gli altri, i ragazzi con autismo sono spesso vittime dei bulli per i loro comportamenti "bizzarri" e per la loro mancanza di abilità sociali; hanno difficoltà nei rapporti interpersonali e di comunicazione e sono quindi soggetti molto fragili e anche vittime più inermi. Le forme di violenza che subiscono possono andare da una vera e propria sopraffazione fisica o verbale fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale.

L'autistico è in genere incapace di gestire la violenza e questo potrebbe scatenare in lui crisi oppositive o auto-etero lesioniste e non dovrebbe, quindi, essere mai lasciato solo in situazioni rischiose.

Interventi mirati vanno, dunque, attuati da un lato sui compagni più sensibili per renderli consapevoli di avere in classe un soggetto particolarmente vulnerabile e bisognoso di protezione; dall'altro sugli insegnanti affinché acquisiscano consapevolezza di questa situazione come di altre "diversità".



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il considerare, per esempio, “diverso” un compagno di classe perché ha un orientamento sessuale o un’identità di genere reale o percepita differente dalla propria poggia le sue basi sulla disinformazione e su pregiudizi molto diffusi che possono portare a non comprendere la gravità dei casi, a sottostimare gli eventi e a manifestare maggiore preoccupazione per l’orientamento sessuale della vittima che per l’episodio di violenza in sé. Nel caso specifico, infatti, la vittima di bullismo omofobico molto spesso si rifugia nell’isolamento non avendo adulti di riferimento che possano comprendere la condizione oggetto dell’offesa.

A tal proposito, Scuola e Famiglia possono essere determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educi all’accettazione, alla consapevolezza dell’altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva. Occorre, pertanto, rafforzare e valorizzare il Patto di corresponsabilità educativa⁴ previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria⁵: la scuola è chiamata ad adottare misure atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di prevaricazione; la famiglia è chiamata a collaborare, non solo educando i propri figli ma anche vigilando sui loro comportamenti.

Per definire una strategia ottimale di prevenzione e di contrasto, le esperienze acquisite e le conoscenze prodotte vanno contestualizzate alla luce dei cambiamenti che hanno profondamente modificato la società sul piano etico, sociale e culturale e ciò comporta una valutazione ponderata delle procedure adottate per riadattarle in ragione di nuove variabili, assicurandone in tal modo l’efficacia.

Le presenti linee di orientamento hanno, dunque, lo scopo di dare continuità alle azioni già avviate dalle istituzioni scolastiche e non solo, arricchendole di nuove riflessioni. In questa prospettiva, è fondamentale puntare proprio sull’innovazione, non per creare *ex novo* e ripartire da zero tralasciando la grande esperienza e il *know-how* acquisito negli anni dalle scuole, bensì per rinnovare ovvero far evolvere i sistemi di intervento sperimentati in questi anni.

⁴ “Strumento pattizio innovativo attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l’istituzione scolastica, la famiglia e gli studenti” (C.M. n. 3602 del 31 luglio 2008).

⁵ DPR 24 giugno 1998, n. 249 così come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Non si chiede, dunque, alle scuole di abbandonare le modalità e le azioni con cui hanno finora contrastato il bullismo; ciò che invece si propone è la revisione dei processi messi in atto per una messa a punto di un nuovo piano strategico di intervento che tenga conto dei mutamenti sociali e tecnologici che informano l'universo culturale degli studenti.

In questa fase di lotta alle nuove forme di bullismo si richiede, pertanto, alle scuole di proseguire nel loro impegno, favorendo la costituzione di reti territoriali allo scopo di realizzare progetti comuni e di valutare processi e risultati prodotti: si darà vita così, attraverso il confronto, ad un sistema di buone pratiche e si svilupperà nel tempo un *know-how* fondato storicamente sulla continuità e sulla valutazione delle esperienze e, contestualmente, sul rinnovamento dei processi alla luce dei risultati.

Operare nella logica della continuità vuol dire non sottostimare il lavoro delle scuole e non disperdere, quindi, il patrimonio di conoscenze e competenze efficaci da esse acquisite. Il cambiamento, pertanto, va inteso come una risposta ai bisogni emergenti dalla stessa realtà che richiede l'innovazione.

In questa prospettiva, le scuole potranno ben giocare la loro riconosciuta centralità nella gestione dell'istruzione e, nel rispetto delle Indicazioni ministeriali, si assumeranno la responsabilità delle proprie scelte didattiche e organizzative per dare attuazione alle presenti linee di orientamento perseguendo, nei processi di educazione alla legalità e alla convivenza civile, le finalità pedagogiche indicate e traducendone gli obiettivi strategici in obiettivi operativi.

Il rispetto della centralità delle scuole rappresenta un aspetto fondamentale della democrazia sociale su cui si regge il modello della *governance* che il MIUR ha adottato da tempo.

Privilegiare il sistema della *governance* la cui costruzione, al momento, è in fieri e richiede la destrutturazione delle gerarchie burocratiche, vuol dire, infatti, evitare il rischio di attenersi al solo schema "dalla teoria alla prassi"; un rinnovamento autentico deve, invece, considerare l'obsolescenza delle soluzioni dall'alto e privilegiare il credito, ormai riconosciuto, all'interazione "teoria/prassi/teoria".



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

1. Dal bullismo al cyberbullismo

Il sempre crescente utilizzo di Internet condiziona le relazioni sociali, quelle interpersonali e i comportamenti di tutti, coinvolgendo sia i “nativi digitali” sia i “migranti digitali” e ogni singolo utente, di qualsiasi età, che si trovi costantemente connesso al Web.

Nel momento in cui ci si affaccia al mondo di Internet, non si sta semplicemente acquisendo una via di accesso a nuove forme di informazioni e relazioni: il flusso è, infatti, bidirezionale. Ci si espone, quindi, a una pratica di scambio non banale, che necessariamente comporta dei rischi. La vera sicurezza non sta tanto nell'evitare le situazioni potenzialmente problematiche quanto nell'acquisire gli strumenti necessari per gestirle.

Il confronto è sempre un momento di arricchimento sul piano della conoscenza; ma ciò che è da tener presente, come emerge anche da recenti studi e statistiche, è che spesso e con facilità non si conosce chi sta al di là del monitor. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia è sottile: si assiste, per quanto riguarda il bullismo in Rete, a una sorta di tensione tra incompetenza e premeditazione e, in questa zona di confine, si sviluppano quei fenomeni che sempre più frequentemente affliggono i giovani e che spesso emergono nel contesto scolastico. Chi agisce nell'anonimato e nella mancata interazione visiva, inoltre, non ha spesso la consapevolezza e la reale percezione delle offese e degli attacchi che la vittima subisce.

A differenza del bullo tradizionale, nel cyberbullo viene a mancare un feedback diretto sugli effetti delle aggressioni perpetrate a causa della mancanza di contatto diretto con la vittima.

Il cyberbullismo è, dunque, la manifestazione in Rete del fenomeno del bullismo: la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case e nella vita delle vittime, di materializzarsi in ogni momento, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite diversi *device*, o pubblicati sui siti web tramite Internet.

Rispetto al bullismo, che vede come attori soggetti con atteggiamenti aggressivi e prevaricatori, il cyberbullismo può coinvolgere chiunque poiché i meccanismi di disinibizione online sono più frequenti e diffusi. Il cyberbullo, grazie agli strumenti mediatici e informatici, ha libertà di fare online ciò che non potrebbe fare nella vita reale, avendo percezione della propria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

invisibilità, celandosi dietro la tecnologia e attribuendo le proprie azioni al “profilo utente” che ha creato, in una sorta di sdoppiamento della personalità. Anche le vittime possono a loro volta diventare cyberbulli grazie all’anonimato.

Accanto al cyberbullismo, vanno considerati come fenomeni da contrastare anche il “cyberstalking” e il “sexting”: il *cyberstalking* è un insieme di comportamenti insistenti commessi nei confronti di una vittima che si manifesta o in maniera diretta attraverso continue telefonate, sms, e-mail dal contenuto minaccioso o, in maniera indiretta, attraverso la diffusione online di immagini o recapiti della persona perseguitata, violando l’account della posta privata o del profilo sui *social network* e pubblicando frasi che danneggiano la reputazione della vittima; il *sexting*, invece, è la preoccupante moda, diffusa tra gli adolescenti, di inviare messaggi via *smartphone* ed Internet corredati da immagini a sfondo sessuale.

Alla luce di queste considerazioni, la progettualità relativa alla tutela della sicurezza informatica in generale, e del contrasto al cyberbullismo, in particolare, deve operare su due livelli paralleli: la conoscenza dei contenuti tecnologici e la conoscenza delle problematiche psico-pedagogiche correlate.

E’ fondamentale, perciò, far comprendere la nozione basilare secondo cui la propria ed altrui sicurezza in Rete non dipende solo dalla tecnologia adottata (*software anti-virus, antimalware*, apparati vari etc.) ma dalla capacità di discernimento delle singole persone nel proprio relazionarsi attraverso la Rete.

Azioni mirate alla sicurezza nella Rete sono, dunque, necessarie per affrontare tali problematiche: non vanno, infatti, colpevolizzati gli strumenti e le tecnologie e non va fatta opera repressiva di quest’ultime; occorre, viceversa, fare opera d’informazione, divulgazione e conoscenza per garantire comportamenti corretti in Rete, intesa quest’ultima come “ambiente di vita” che può dar forma ad esperienze cognitive, affettive e socio-relazionali. Da qui l’esigenza di definire linee di orientamento destinate al personale della scuola, agli studenti e alle famiglie che contengano indicazioni e riflessioni per la conoscenza e la prevenzione del cyberbullismo e dei fenomeni ad esso riconducibili.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Al fine di un uso consapevole delle tecnologie digitali diventa, dunque, sempre più evidente e necessario per tutte le agenzie di socializzazione promuovere da un lato l'educazione con i media per rendere l'apprendimento a scuola un'esperienza più fruibile e vicina al mondo degli studenti, dall'altro l'educazione ai media per la comprensione critica dei mezzi di comunicazione intesi non solo come strumenti, ma soprattutto come linguaggio e cultura.

Anche la crescente e inarrestabile diffusione dei *social network* tra i giovani è un dato confermato dalle più recenti statistiche. L'espressione *social network* indica tutte le versioni informatiche e virtuali di reti sociali nate attraverso Internet: la dimostrazione della continua evoluzione del panorama delle *community* consiste nella diffusione di strumenti sempre più innovativi che promuovono la costituzione di reti sociali, sfruttando le potenzialità del linguaggio Web 2.0.

Sono state individuate le principali motivazioni che spingono i giovani all'uso dei *social network*: bisogno di connessione per vincere la noia; bisogno di informazione; bisogno di relazione; bisogno di amicizia.

I *social network* offrono, infatti, sistemi di messaggistica istantanea (*instant messaging*), di *dating* (incontri online), di inserimento di curricula e profili professionali in database disponibili sul Web e di accesso alle *community*: è possibile giocare, chattare, condividere foto e video, esperienze e stati d'animo, news e informazioni, interagire con gruppi socio-umanitari e associazioni di volontariato, partecipare a forum di discussione, sentirsi connessi con il mondo, rimanere in contatto con vecchi amici e stringere relazioni con nuovi.

Nell'ambito del contesto scolastico, i *social* possono essere adottati come strumenti di comunicazione validi ed efficaci sia per la divulgazione di materiali didattici, sia per la rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti rispetto alle attività scolastiche, sia per la sensibilizzazione all'uso corretto della Rete.

Gli studenti, infatti, devono essere responsabili della propria sicurezza in Rete e per questo diventa indispensabile che maturino la consapevolezza che Internet può diventare una pericolosa forma di dipendenza e che imparino a difendersi e a reagire positivamente alle situazioni rischiose,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

acquisendo le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole, così come suggerito dai documenti ufficiali dell'Unione Europea.⁶

2. Norme di buon comportamento in Rete

La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al Web deve rappresentare per le istituzioni scolastiche una priorità per promuovere un uso sicuro e consapevole della Rete attraverso attività di sensibilizzazione, di prevenzione e di formazione.

Al fine di individuare strategie di prevenzione e contrasto al cyberbullismo e promuovere opportune azioni educative e pedagogiche, è necessario conoscere e diffondere le regole basilari della comunicazione e del comportamento sul Web come:

- netiquette e norme di uso corretto dei servizi di Rete (es. navigare evitando siti web rischiosi; non compromettere il funzionamento della Rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi - virus, etc. - costruiti appositamente);
- regole di scrittura per le e-mail (es. utilizzare un indirizzo e-mail personalizzato e facilmente identificabile; descrivere in modo preciso l'oggetto del messaggio; presentare se stessi e l'obiettivo del messaggio nelle prime righe del testo; non pubblicare, in assenza dell'esplicito permesso dell'autore, il contenuto di messaggi di posta elettronica);
- educazione all'utilizzo dei nuovi strumenti per tutelare la *privacy* volti a garantire alle persone maggiore trasparenza e controllo sulle informazioni che condividono sui *social network*⁷ e decalogo della *privacy* digitale;

⁶ Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente: una delle otto competenze chiave per l'apprendimento permanente è la "competenza digitale".

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 19 maggio 2010 «Un'agenda digitale europea». L'agenda digitale presentata dalla Commissione europea è una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020, che fissa obiettivi per la crescita nell'Unione Europea. L'agenda digitale propone di valorizzare il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- individuazione dei comportamenti palesemente scorretti online e uso consapevole dei *social network* anche attraverso la lettura delle *privacy policy*.

3. Le politiche di intervento del MIUR

Il MIUR sin dal 2007⁸, nell'ambito delle iniziative di prevenzione e di intervento sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, ha promosso una specifica Campagna Nazionale di comunicazione attivando una casella di posta⁹ e linee telefoniche dedicate per accogliere segnalazioni di casi ma anche richieste di informazioni e consigli. La Campagna prevedeva, inoltre, la realizzazione di un sito web¹⁰ dove è possibile a tutt'oggi reperire strumenti, risposte, suggerimenti sulle nuove forme di bullismo nonché una bibliografia e una filmografia aggiornate sull'argomento.

Nel 2013, si sono aggiunti due *social* tematici pensati e realizzati insieme ai ragazzi¹¹.

Entrambi sono espressione di piazze virtuali dove poter comunicare e socializzare le proprie esperienze, le proprie emozioni: il primo è per i ragazzi under 13, sotto la guida del docente che è anche amministratore dei contenuti da pubblicare (perché si educa al *social* prima di essere *social*); il secondo è per gli over 14 monitorati dagli Amministratori di pagina: uno spazio aperto, dunque, per parlare non solo di scuola e di università ma anche dei propri interessi. In tal senso lo sforzo messo in campo è sempre sulle parole d'ordine: dialogo, rispetto, comunicazione, ascolto per essere ascoltati e per non essere "bannati". Le sezioni del *social* spaziano su tematiche di vario genere e in ognuna di esse gli studenti possono esprimere le proprie attitudini, commentare le attività già pubblicate e suggerire argomenti nuovi di confronto una vera palestra in cui gli studenti possono acquisire nuove conoscenze contenuti e interagire in Rete, rispettando la *netiquette*.

⁷ Si sottolinea che anche i maggiori produttori di *social network* hanno prodotto sistemi di controllo per garantire la *privacy* ai fruitori dei loro servizi.

⁸ Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo (D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007).

⁹ bullismo@istruzione.it

¹⁰ www.smontailbullo.it

¹¹ www.webimparoweb.eu e www.ilsocial.eu



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

3.1. Safer Internet Center per l'Italia

Il MIUR, a partire dal 2012 ha aderito al programma comunitario “*Safer Internet*”, istituito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea con decisione n. 1351/2008/CE.

Il programma prevede:

- la definizione di una serie di azioni strategiche per la promozione di un uso consapevole, sicuro e responsabile di Internet tra i più giovani;
- il finanziamento di interventi a livello europeo e nazionale attraverso la creazione di poli di riferimento nazionali sul tema: “*Safer Internet Center - Centri nazionali per la sicurezza in Rete*”.

In Italia, dal 2012 al 2014 è stato realizzato il progetto “Generazioni Connesse – *Safer Internet Centre Italiano*” (SIC) co-finanziato dalla Commissione Europea, coordinato dal MIUR con il partenariato di alcune delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete: Ministero dell'Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, EDI onlus, Movimento Difesa del Cittadino. Ad agosto 2014, il MIUR ha risposto al nuovo bando europeo del programma CEF (*Connecting Europe Facilities/Telecom*) per gli anni 2015/2016 e da poco ha ultimato le procedure di selezione, con esito positivo da parte della Commissione europea. Nella nuova progettualità la composizione del Consorzio è stata allargata anche ad altri partner che si aggiungono a quelli già in essere: l'Università degli studi di Firenze, l'Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Skuola.net. Con il SIC II si intende dare continuità alle iniziative e ulteriore impulso alle strategie di intervento avviate in questi anni, sia a livello locale che nazionale e, in un'ottica di rafforzamento delle *Public and Private Partnership*, il MIUR sta includendo anche all'interno dell'*Advisory board* aziende e istituzioni che si occupano non solo della navigazione sicura per i nostri studenti, ma anche della promozione delle opportunità che la Rete offre.

Generazioni Connesse agisce su tre ambiti specifici: la realizzazione di programmi di educazione e sensibilizzazione sull'utilizzo sicuro di Internet (rivolti a bambini e adolescenti, genitori, insegnanti, educatori); la *Helpline*, per supportare gli utenti su problematiche legate alla Rete, e due *Hotlines* per segnalare la presenza online di materiale pedopornografico. Nei due anni



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

trascorsi, attraverso le attività del SIC, migliaia di bambini, bambine, ragazzi e ragazze hanno avuto la possibilità di riflettere e sperimentarsi in un utilizzo positivo e sicuro dei nuovi media e partecipare a laboratori e percorsi di “*peer education*” consentendo loro di essere i veri protagonisti del progetto.

Gli interventi del SIC hanno, inoltre, coinvolto anche gli insegnanti e le famiglie, formandoli e stimolandoli a rapportarsi con la quotidianità “virtuale” dei propri studenti e/o figli.

Fra i vari compiti affidati al SIC II Italia, la Commissione Europea ha richiesto la costituzione di un *Advisory Board*¹² nazionale con funzioni di coordinamento delle iniziative attinenti al tema.

Tale specifica richiesta ha rappresentato l'occasione per il MIUR di valutare positivamente la costituzione di un “Tavolo interministeriale permanente” allargato ad alcune delle istituzioni pubbliche, alle principali imprese private dell'ICT e ai più diffusi *social network*¹³, un organismo istituzionale integrato per l'avvio di una sinergica e fattiva collaborazione nelle attività di prevenzione e promozione di iniziative di contrasto al fenomeno del cyberbullismo e, in generale, di ogni forma di illegalità in Rete.

Il sito web del SIC contiene importanti materiali didattici¹⁴ sviluppati *ad hoc* per le scuole. Collegandosi, infatti, all'indirizzo www.generazioniconnesse.it è possibile scaricare il materiale direttamente in formato digitale per poterlo consultare tramite *pc*, *tablet* o *smartphone*, oppure stamparlo e distribuirlo a scuola.

¹² L'Advisory Board attualmente risulta composto da: Agenzia Dire, Associazione Cuore e Parole Onlus, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, MISE-Comitato Media e Minori, Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali, Consiglio Nazionale Utenti, Corecom, Facebook, Fastweb, Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori, Forum Nazionale delle Associazioni degli Studenti, Google, Kaspersky lab, H3G, HP Italia, Mediaset, MTV, OSSCOM - Centro di Ricerca sui media e la Comunicazione, Poste Italiane, SKY, Telecom Italia, UNICEF Italia, Vodafone Italia, Wind.

¹³ Questo modello di buona pratica per inter-istituzionale è anche richiamato dal DDL 1261 attualmente in esame al Senato.

¹⁴ Oltre al KIT didattico è possibile anche vedere direttamente online la *webserie* realizzata in collaborazione con MTV, consultabile attraverso il sito <http://ondemand.mtv.it/serie-tv/se-mi-posti-ti-cancello>.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

3.2. Il Safer Internet Day: la giornata europea della sicurezza in Rete

La manifestazione internazionale “*Safer Internet Day*” (SID) viene organizzata ogni anno a febbraio dal network europeo INSAFE al fine di promuovere un utilizzo più responsabile delle tecnologie legate ad Internet, specialmente tra i bambini e gli adolescenti. Nel corso degli anni, il SID è diventato un appuntamento di riferimento nel calendario degli eventi sulla sicurezza online, e se la prima edizione è stata celebrata solo in 14 nazioni, attualmente si festeggia in oltre 100 Paesi di ogni parte del mondo. A partire dal 2008 gli eventi sono stati incentrati intorno ad un tema particolare, ogni anno diverso.

In questa giornata, tutte le scuole di ogni ordine e grado, sono invitate ad organizzare, anche in collaborazione con aziende dell'ICT, organizzazioni no profit o Istituzioni che si occupano delle tematiche connesse alla sicurezza in Rete, eventi e/o attività di formazione e informazione destinate agli alunni e alle famiglie, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle modalità di uso sicuro della Rete.

Ogni anno, tutte le scuole di ogni ordine e grado, che desiderano organizzare attività per la giornata, possono consultare il sito <http://www.saferinternetday.org/web/guest/home>, dove è possibile trovare informazioni sul tema, sulle modalità organizzative del SID negli altri Paesi e scaricare immagini o locandine relative alla campagna e il sito www.generazioniconnesse.it per trovare materiale informativo e didattico utile alle attività con gli studenti. Inoltre c'è la possibilità di poter utilizzare anche il logo di Generazioni Connesse sui *leaflet* e sulle pubblicazioni prodotte, attinenti lo specifico tema individuato per l'edizione del SID relativa all'anno scolastico in corso.

Da quest'anno, inoltre, all'interno del sito www.generazioniconnesse.it sarà disponibile un'apposita sezione per raccogliere tutte le iniziative realizzate dai diversi istituti, supportate da report e immagine fotografiche, al fine di creare una raccolta di *best practices* utili per le attività didattiche di tutte le scuole.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

3.3. Strumenti di segnalazione

Grazie all'accordo di collaborazione previsto dal SIC nell'ambito del *Safer Internet Centre* tra il MIUR e tutti i componenti dell'*Advisory Board*, sono numerose le modalità attraverso le quali le scuole potranno inoltrare eventuali segnalazioni ed essere accompagnate con assistenza specializzata.

Per segnalare episodi di bullismo e cyberbullismo

Attraverso il numero verde offerto da Telefono Azzurro 1.96.96, in virtù dell'esperienza maturata in oltre 27 anni di attività nell'ascolto di bambini e adolescenti in difficoltà, potranno essere prese in carico le richieste di aiuto di giovani vittime di cyberbullismo. In aggiunta ai servizi già attivi, nei prossimi mesi l'Associazione svilupperà un servizio di *Helpline* attraverso una piattaforma integrata costituita da un insieme di strumenti - telefono, chat, sms, whatsapp e skype - pensati proprio per aiutare i ragazzi a comunicare il proprio disagio e inoltrare eventualmente anche richieste di aiuto utilizzando i mezzi di comunicazione che sono loro più congeniali¹⁵.

Per segnalare la presenza di materiale pedopornografico online

Save the Children mette a disposizione "Stop-It", la *Hotline* attiva dal 2001 all'indirizzo www.stop-it.it, che consente agli utenti della Rete di segnalare la presenza di materiale pedopornografico¹⁶ trovato online. Attraverso procedure concordate, le segnalazioni sono poi trasmesse al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia su Internet, istituito presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni, per consentire le attività di investigazione necessarie.

¹⁵ Il servizio sarà attivo per la gestione delle situazioni di cyberbullismo nell'ambito del progetto SIC, ma anche per la segnalazione di casi di bullismo da parte delle scuole, coerentemente con quanto definito all'interno del più generale protocollo d'intesa siglato con l'Associazione nel marzo 2014 avente l'obiettivo di facilitare la rilevazione tempestiva e l'intervento efficace in tutti i casi di bullismo.

¹⁶ Per la legislazione corrente, anche il materiale prodotto attraverso la pratica del *sexting*, che abbiamo visto essere molto diffusa tra i giovani, è da considerarsi pedopornografico.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

4. Organizzazione territoriale

Nell'ottica della logica della continuità, il MIUR sta procedendo ad una reinterpretazione della struttura organizzativa creata precedentemente. Fino ad oggi, il punto di riferimento sono stati gli Osservatori Regionali, che hanno svolto un ruolo di supporto alle scuole e di raccordo con Enti pubblici e del Terzo Settore, intesi quali interlocutori privilegiati per rafforzare il sistema di lotta al bullismo.

Il lavoro svolto nel territorio dagli Osservatori Regionali ha contribuito a sensibilizzare le scuole, le istituzioni pubbliche e private, le famiglie e l'opinione pubblica sul grave problema della violenza giovanile nei rapporti tra pari. Gli Osservatori, inoltre, hanno fornito alle scuole varie risorse e predisposto percorsi di formazione e aggiornamento sulle tematiche del bullismo.

Questo patrimonio organizzativo e culturale va, dunque, recuperato e utilizzato per ridefinire strategie di intervento e metodologie operative per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, secondo modelli che rendano trasparenti i processi nonché gli effetti prodotti in rapporto al contesto di azione.

Il MIUR intende promuovere la riorganizzazione delle funzioni e dei compiti fino ad oggi in capo agli Osservatori Regionali per rendere più facilmente accessibili le risorse finanziarie e umane: gli Osservatori, infatti, potrebbero confluire sia nei Centri Territoriali di Supporto (CTS), istituiti nell'ambito del Progetto *"Nuove Tecnologie e Disabilità"* dagli Uffici Scolastici Regionali in accordo con il MIUR e collocati, a livello provinciale, presso scuole Polo sia nelle loro articolazioni territoriali.

La scelta di affidare ai CTS le azioni di contrasto si è basata sulla considerazione che questi fenomeni coinvolgono soggetti, bulli e vittime, che vivono una situazione di forte disagio¹⁷ e che richiedono particolari attenzioni.

¹⁷ L'area dello svantaggio scolastico che comprende problematiche diverse viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali – BES - in altri Paesi europei *Special Educational Needs*.

"In ogni classe delle nostre scuole ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni" (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012). Per ulteriori approfondimenti sul tema dei BES vedi anche C.M. del 6 marzo 2013; nota prot. 15551 del 27 giugno 2013; nota prot. 2563 del 22 novembre 2013.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

I cosiddetti bulli e cyberbulli, infatti, si possono configurare, alla stregua delle loro vittime, come adolescenti che necessitano dell'azione coordinata della comunità educante, almeno in alcune fasi del loro percorso scolastico, per far fronte alle esigenze educative speciali che richiedono misure necessarie per un loro recupero sia da un punto di vista educativo che sociale.

I CTS già costituiscono punti di riferimento per le scuole e coordinano le proprie attività con Province, Comuni, Municipi, Servizi Sanitari, Associazioni culturali, Centri di ricerca, di formazione e di documentazione, assicurando efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse disponibili e nell'offerta di servizi per gli alunni con bisogni educativi speciali e, dunque, anche per alunni attori e/o vittime di episodi di bullismo, cyberbullismo, *stalking* e *cyberstalking*.

Tale riorganizzazione potrà ricevere ulteriore impulso dall'attuazione dell'organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa previsto dal disegno di legge "La Buona Scuola", laddove si prevede (comma 1) *"l'organico dell'autonomia è strumentale alla realizzazione delle esigenze curriculari, extracurriculari, formative ed organizzative delle istituzioni scolastiche come espresse nei piani triennali"*.

Per quanto concerne la ridefinizione di compiti e ruoli dei CTS e delle loro articolazioni territoriali, la materia sarà oggetto di un successivo atto direttoriale.

Nei CTS sarebbe utile individuare alcuni docenti referenti formati sulle problematiche relative alle nuove forme di devianza giovanile (bullismo, cyberbullismo, *stalking* e *cyberstalking*), in possesso di competenze tali da poter supportare concretamente le scuole in rete e i docenti con interventi di consulenza e di formazione mirata, assicurando anche il monitoraggio delle attività poste in essere e la raccolta di buone pratiche.

I docenti "esperti" di ciascun Centro collaboreranno con specifiche figure professionali, già incardinate in altre strutture/Enti (il Rappresentante regionale del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, il Rappresentante territoriale della Polizia Postale e delle altre forze dell'ordine interessate, i Rappresentanti del mondo Accademico, i Rappresentanti dell'associazionismo e del



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

privato sociale) che sul territorio operano per la prevenzione e la lotta al bullismo e al cyberbullismo,¹⁸ con le quali le reti sottoscriveranno accordi e protocolli di intesa.

In un clima di partecipazione collaborativa tra tutti soggetti presenti sul territorio a vario titolo coinvolti nella prevenzione del disagio giovanile, i CTS saranno informati non solo delle situazioni di bullismo e cyberbullismo da parte delle scuole del territorio ma anche delle segnalazioni arrivate ai servizi elencati in precedenza.

Nella fase di riorganizzazione della struttura dei CTS sarà, pertanto, centrale il ruolo delle scuole organizzate in rete: gli stessi problemi emergenti dai contesti territoriali stimoleranno i Centri a ricercare le risposte più adeguate e a predisporre risorse *ad hoc*.

Fondamentale sarà, infine, la funzione della cabina di regia nazionale del MIUR capofila di altri Ministeri/Enti coinvolti negli interventi di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo nonché di monitoraggio delle azioni avviate.

5. Azioni mirate delle scuole rivolte agli studenti e alle loro famiglie

Nell'ambito dell'azione propositiva delle reti, va sottolineata l'importanza delle iniziative e dei progetti che le singole istituzioni scolastiche metteranno in atto. Alle scuole, infatti, quali istituzioni preposte al conseguimento delle finalità educative, è affidato il compito di individuare e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, qualora siano già presenti, e di realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, ivi comprese le famiglie, in risposta alle necessità individuate.

Le singole istituzioni scolastiche avranno cura di integrare l'offerta formativa con attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, nell'ambito delle tematiche afferenti a Cittadinanza e Costituzione per tradurre i "saperi" in comportamenti

¹⁸ Con successive note da emanare a cura della Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione saranno fornite indicazioni operative per l'istituzione dei nuclei presso gli USR e dei gruppi di lavoro presso i CTS.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

consapevoli e corretti, indispensabili a consentire alle giovani generazioni di esercitare la democrazia nel rispetto della diversità e delle regole della convivenza civile. Le indicazioni relative ad un utilizzo sicuro della Rete da parte degli studenti potranno essere oggetto di specifici moduli didattici, da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa (POF). Tutti i componenti della comunità educante, infatti, sono chiamati a dare comunicazione immediata di comportamenti legati al cyberbullismo, anche non verbali, a tutti i soggetti coinvolti (Collegio dei docenti, Consiglio d'istituto, famiglie) e collaboreranno alla predisposizione di misure finalizzate ad un utilizzo corretto della Rete e degli strumenti informatici nel Regolamento di Istituto. Infine, in presenza di adeguate risorse umane e strumentali, ciascuna istituzione scolastica o rete di scuole metterà a disposizione strumenti di supporto alle attività didattiche dei docenti (forum di discussione, blog e lezioni online).

La strategia di contrasto dei fenomeni del bullismo dovrebbe essere costituita, quindi, già a partire dalle scuole primarie, da un insieme di misure di prevenzione rivolte agli studenti di varia tipologia. Ogni istituzione scolastica, anche in rete con altre scuole, sulla base delle risorse umane e finanziarie disponibili e in collaborazione con enti e associazioni territoriali in un'ottica di sinergia interistituzionale, è chiamata a mettere in campo le necessarie azioni preventive e gli accorgimenti tecnici e organizzativi per far sì che l'accesso alle Rete dai *device* della scuola sia controllato e venga dagli studenti percepito come tale.

E' auspicabile che le singole istituzioni scolastiche, tra le specifiche azioni da programmare possano prevedere le seguenti:

- coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo, favorendo la collaborazione attiva dei genitori;
- aggiornamento del Regolamento di Istituto con una sezione¹⁹ dedicata all'utilizzo a scuola di computer, *smartphone* e di altri dispositivi elettronici²⁰;

¹⁹ Un modello di riferimento può essere costituito dal Codice di condotta inserito nel progetto europeo *Safer Internet Centre II* (<http://www.generazioniconnesse.it>).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- comunicazione agli studenti e alle loro famiglie sulle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio;
- somministrazione di questionari agli studenti e ai genitori finalizzati al monitoraggio, anche attraverso piattaforme online con pubblicazione dei risultati sul sito web della scuola, che possano fornire una fotografia della situazione e consentire una valutazione oggettiva dell'efficacia degli interventi attuati;
- percorsi di formazione tenuti da esperti rivolti ai genitori sulle problematiche del bullismo e del cyberbullismo impostati anche sulla base dell'analisi dei bisogni;
- ideazione e realizzazione di campagne pubblicitarie attraverso messaggi video e locandine informative;
- creazione sul sito web della scuola di una sezione dedicata ai temi del bullismo e/o cyberbullismo in cui inserire uno spazio riservato alle comunicazioni scuola-famiglia e una chat dedicata gestita dagli studenti eventualmente attraverso i loro rappresentanti;
- apertura di uno Sportello di ascolto online e/o *face to face* presso ciascuna scuola sede di CTS;
- utilizzo di procedure codificate per segnalare alle famiglie, Enti e/o organismi competenti i comportamenti a rischio;
- valorizzazione del ruolo del personale scolastico e, in particolare, degli assistenti tecnici al fine di un utilizzo sicuro di Internet a scuola;

6. La formazione degli insegnanti

La formazione in ingresso e in servizio è senza dubbio il cardine per assicurare l'adeguatezza della professionalità docente ai bisogni formativi ed educativi degli studenti.

²⁰ Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di «telefono cellulari» e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti. (D.M. n. 30 del 15 marzo 2007).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Alle istituzioni scolastiche è stata da tempo riconosciuta la discrezionalità decisionale nella progettazione della formazione e dell'aggiornamento degli insegnanti, nonché nell'attuazione di processi innovativi riguardanti le metodologie didattiche. L'autonomia funzionale dà, infatti, alle scuole ampi margini di azione per ben operare, al fine di realizzare gli obiettivi strategici del MIUR.

Le scuole sono tenute a motivare e ben documentare le loro scelte educative, alla luce dei bisogni formativi del personale scolastico e dei particolari problemi che emergono quotidianamente.

Le scuole, infatti, sono luoghi strategici deputati a dare risposte adeguate anche alle problematiche del bullismo e del cyberbullismo ed è il MIUR che ha il compito di supportare ogni iniziativa che possa fornire al personale della scuola, in primo luogo ai docenti, tutti gli strumenti di tipo psico-pedagogico, giuridico, sociale per riconoscere i segnali precursori dei comportamenti a rischio e prevenire e contrastare le nuove forme di prevaricazione e di violenza giovanile.²¹

Ne deriva la necessità di attivare un modello innovativo di formazione integrata per dirigenti, docenti e personale ATA che sia coerente con la normativa vigente in materia di ordinamenti e che risponda all'esigenza di adottare adeguate strategie preventive al fine di proteggere gli studenti da comportamenti devianti perpetrati anche attraverso il Web.²²

Prioritario, infatti, appare il coinvolgimento degli insegnanti ai quali vanno rivolti moduli di formazione che rafforzino le competenze necessarie a individuare tempestivamente eventuali risvolti psicologici conseguenti all'uso distorto delle nuove tecnologie e alla violenza in contesti faccia a faccia. I docenti possono divenire "antenne in grado di captare i segnali anomali" e vanno messi nella condizione di poter esercitare il loro ruolo di riferimento e di ascolto anche attraverso l'utilizzazione di reti di supporto, interne ed esterne alla scuola, che nella formazione trovano uno degli strumenti più efficaci.

I contenuti della formazione, infatti, saranno da un lato di natura psico-pedagogica, utili a comprendere e gestire le situazioni di bullismo e finalizzati ad una vera e propria alfabetizzazione nella gestione dei conflitti; dall'altro devono prevedere conoscenze più prettamente connesse con le

²¹ Cfr. comma d, art.16 L.128/2013 "Formazione personale scolastico": "...aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere....".

²² Si segnala l'opportunità di inserire nel piano di formazione anche un'adeguata conoscenza degli strumenti di tutela online offerti dai principali operatori della Rete.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le modalità di utilizzo che ne fanno i ragazzi e le ragazze, gli strumenti che usano, i rischi che corrono e le misure più adatte per prevenirli.

Tali obiettivi e contenuti potranno rientrare, in primo luogo, nei percorsi di formazione in ingresso dei neo assunti²³, in particolare attraverso specifici ambiti di approfondimento all'interno delle 50 ore previste dalla normativa citata in nota.

Le stesse tematiche, rintracciabili anche sul sito istituzionale dedicato ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo www.generazioniconnesse.it, potranno essere fruite inoltre per la formazione in servizio, non obbligatoria, di competenza delle istituzioni scolastiche autonome che predispongono annualmente un piano di formazione finalizzato allo sviluppo professionale dei docenti e rispondente alle norme e alle direttive previste a livello nazionale sui temi della formazione del personale della scuola. Sempre nell'ambito delle opportunità formative programmate dal MIUR in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, una delle azioni previste nell'ambito del PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale è la realizzazione dei già citati Poli Formativi finalizzati ad erogare sul territorio nazionale iniziative di formazione e di aggiornamento specifico rivolte sia ai docenti formatori che agli insegnanti in formazione, sui temi dell'innovazione didattica, sull'uso delle TIC in classe e sulla conseguente modifica degli ambienti di apprendimento. I Poli Formativi offriranno, nell'ambito delle azioni di informazione, sensibilizzazione, formazione e aggiornamento dei formatori, una maggiore diffusione delle tematiche della sicurezza in Rete.²⁴

La formazione deve avviare, dunque, un concreto processo di *feed-back* autovalutativo che comporti la revisione delle prassi metodologiche e didattiche adottate e promuova nei docenti la consapevolezza di un nuovo modo di essere educatori ed esploratori del "quotidiano virtuale" degli studenti, spesso inconsapevoli dei pericoli non sempre tangibili della Rete.

²³ Nota prot. n. 6768 del 27 febbraio 2015 della Direzione Generale per il Personale Scolastico avente ad oggetto "Piano di formazione del personale docente neoassunto per l'anno scolastico 2014-2015".

²⁴ ODG n° G11.102 approvato in Senato nel corso della conversione in legge del DDL n. 1150 "...si impegna il Governo, in relazione all'articolo 11 del decreto 104/2013, a prevedere in tempi brevi azioni di formazione del personale della scuola secondaria di primo e secondo grado, con risorse a disposizione del MIUR, volte a informare e tutelare gli alunni da possibili criticità derivanti dall'utilizzo della Rete e dei *social network*..".



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Innovazione radicale, quindi, per docenti e formatori che impone loro una preparazione specifica per rispondere ai nuovi stili cognitivi e comunicativi degli studenti.²⁵ Ne scaturisce il ruolo fondamentale che deve assumere la Comunità scolastica nel guidare gli studenti verso la consapevolezza dei propri diritti e doveri di “cittadini virtuali”.

Al riguardo è opportuno sottolineare che già nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, la Scuola è definita come *“comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle posizioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione (...)”*.

Risulta, pertanto, fondamentale attribuire un maggiore protagonismo alle studentesse e agli studenti, primi attori di ogni azione di contrasto e di prevenzione. Le ragazze e i ragazzi devono entrare nei processi, sentirsi parte di un tutto ed esercitare un ruolo attivo, affinché le azioni previste dalle presenti linee di orientamento possano risultare realmente efficaci.

Il Ministro

Stefania Giannini

A stylized, handwritten signature in black ink, likely belonging to Stefania Giannini.

²⁵ I percorsi formativi da organizzare presso i CTS in modalità *blended* (e/o altro) dovranno essere inseriti nel Piano annuale di aggiornamento delle istituzioni scolastiche e puntare a far acquisire le conoscenze e le competenze relative a: aspetti psicologici, sociali e giuridici dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo; potenzialità, criticità e pericoli del mondo virtuale; regole di base della comunicazione e del comportamento sul Web (*netiquette*, norme sulla *privacy* digitale); strategie per l'osservazione, la rilevazione precoce dei segnali precursori dei comportamenti a rischio e per la creazione di ambienti di apprendimento facilitanti attraverso le metodologie della *peer-education*, del *cooperative learning*, del *learning by doing* e per la progettazione di interventi didattici finalizzati all'inclusione e alla convivenza civile anche attraverso l'utilizzo delle ICT e dei principali servizi di *networking*.

**CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
DELL'UNIONE EUROPEA
(2000/C 364/01)**

ART. 21

CAPO III

UGUAGLIANZA

Articolo 21

Non discriminazione

1. E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2004, n. 25 – art. 1**Statuto della Regione Calabria.**

(BUR n. 19 del 16 ottobre 2004, supplemento straordinario n. 6)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle L.L.R.R. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 26 febbraio 2010, n. 7, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34, 10 settembre 2014, n. 18 e 6 luglio 2015, n. 15)

TITOLO I***Principi Fondamentali*****Articolo 1**

(La Regione Calabria)

1. La Calabria è Regione autonoma, con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione e nel presente Statuto, nell'unità della Repubblica Italiana e nell'ambito dell'Unione Europea.

2. La Calabria fa propria la carta dei diritti dell'Unione Europea.

3. La Regione è costituita dalle comunità residenti nei territori dei Comuni e delle Province calabresi.

4. Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove hanno sede il Presidente della Giunta regionale e la Giunta.

5. Il Consiglio regionale ha sede nella città di Reggio Calabria.

6. La Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, stabiliti con legge regionale.

La Costituzione italiana – art. 3

Principi fondamentali

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. [XIV](#)] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. [29 c. 2](#), [37 c. 1](#), [48 c. 1](#), [51 c. 1](#)], di razza, di lingua [cfr. art. [6](#)], di religione [cfr. artt. [8](#), [19](#)], di opinioni politiche [cfr. art. [22](#)], di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Council of Europe
Conseil de l'Europe



Version italienne/italian version
traduzione

**Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle
Libertà fondamentali così come modificata dal Protocollo n°
11**

Protocolli nn. 1, 4, 6 e 7

Il testo della Convenzione era stato modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo n° 3, entrato in vigore il 21 settembre 1970, del Protocollo n° 5, entrato in vigore il 20 dicembre 1971 e del Protocollo n° 8, entrato in vigore il 1° gennaio 1990. Esso comprendeva inoltre il testo del Protocollo n° 2 che, conformemente al suo articolo 5, paragrafo 3, era divenuto parte integrante della Convenzione dal 21 settembre 1970, data della sua entrata in vigore. Tutte le disposizioni che erano state modificate o aggiunte dai suddetti Protocolli sono sostituite dal Protocollo n° 11 a partire dalla data della sua entrata in vigore, il 1° novembre 1998. Inoltre, a partire da questa stessa data, il Protocollo n° 9, entrato in vigore il 1° ottobre 1994, è abrogato.

Cancelleria della Corte europea dei Diritti dell'Uomo
Novembre 1998

INDICE

I. Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali 2

II. Protocollo addizionale ..23

III. Protocollo n° 4 che riconosce alcuni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella Convenzione e nel Protocollo addizionale alla Convenzione 25

IV. Protocollo n° 6 relativo all’abolizione della pena di morte ...28

V. Protocollo n° 7 ...31

CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (ROMA, 4.XI.1950)

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;

Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico effettivamente democratico e dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell'Uomo di cui essi si valgono;

Risolti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione Universale,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Obbligo di rispettare i Diritti dell'Uomo

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.

TITOLO 1 - Diritti e libertà

Articolo 2 - Diritto alla vita

- 1 Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.
- 2 La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
 - a per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
 - b per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
 - c per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.

Articolo 3 - Proibizione della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 4 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

- 1 Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
- 2 Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
- 3 Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» ai sensi del presente articolo:

- a il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
- b il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
- c qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
- d qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.

Articolo 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza

- 1 Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
 - a se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
 - b se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
 - c se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
 - d se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
 - e se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
 - f se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.
- 2 Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.
- 3 Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1.c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.
- 4 Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.
- 5 Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto ad una riparazione.

Articolo 6 Diritto a un equo processo

- 1 Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

- 2 Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
- 3 In particolare, ogni accusato ha diritto di:
 - a essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
 - b disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
 - c difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
 - d esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
 - e farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Articolo 7 - Nulla poena sine lege

- 1 Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
- 2 Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare

- 1 Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
- 2 Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

- 1 Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
- 2 La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 10¹ - Libertà di espressione

- 1 Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
- 2 L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della

reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Articolo 11¹ - Libertà di riunione e di associazione

- 1 Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.
- 2 L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

Articolo 12¹ - Diritto al matrimonio

A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

Articolo 13¹ - Diritto ad un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 14¹ - Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

Articolo 15 - Deroga in caso di stato d'urgenza

- 1 In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.
- 2 La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.
- 3 Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario Generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Articolo 16¹ - Restrizioni all'attività politica degli stranieri

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere interpretata nel senso di proibire alle Alte Parti Contraenti di imporre restrizioni all'attività politica degli stranieri.

Articolo 17¹ - Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.

Articolo 18¹ - Limite all'applicazione delle restrizioni ai diritti

Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

TITOLO II - Corte europea dei Diritti dell'Uomo**Articolo 19 - Istituzione della Corte**

Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di seguito denominata "la Corte". Essa funziona in modo permanente.

Articolo 20 - Numero di giudici

La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti contraenti.

Articolo 21 - Condizioni per l'esercizio delle funzioni

- 1 I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giureconsulti di riconosciuta competenza.
- 2 I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.
- 3 Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno. Ogni questione che sorga in applicazione di questo paragrafo è decisa dalla Corte.

Articolo 22 - Elezione dei giudici

- 1 I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare in relazione a ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte contraente.
- 2 La stessa procedura è seguita per completare la Corte nel caso in cui altre Alte Parti contraenti aderiscano e per provvedere ai seggi divenuti vacanti.

Articolo 23 - Durata del mandato

- 1 I giudici sono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i giudici designati alla prima elezione, i mandati di una metà di essi scadranno al termine di tre anni.
- 2 I giudici il cui mandato scade al termine del periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, immediatamente dopo la loro elezione.
- 3 Al fine di assicurare, nella misura del possibile, il rinnovo dei mandati di una metà dei giudici ogni tre anni, l'Assemblea parlamentare può, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che tale durata possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.
- 4 Nel caso in cui si debbano conferire più mandati e l'Assemblea parlamentare applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.
- 5 Il giudice eletto in sostituzione di un giudice che non abbia completato il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.
- 6 Il mandato dei giudici termina al raggiungimento dell'età di 70 anni.
- 7 I giudici continuano a restare in carica fino alla loro sostituzione. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti.

Articolo 24 - Revoca

Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che egli non soddisfa più i requisiti richiesti.

Articolo 25 - Ufficio di cancelleria e referendari

La Corte dispone di un ufficio di cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte. Essa è assistita da referendari.

Articolo 26 - Assemblea plenaria della Corte

La Corte riunita in Assemblea plenaria

- a elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;
- b costituisce Camere per un periodo determinato;
- c elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;
- d adotta il regolamento della Corte, e
- e elegge il Cancelliere ed uno o più vice-cancellieri.

Articolo 27 - Comitati, Camere e Grande Camera

- 1 Per la trattazione di ogni caso che le viene sottoposto, la Corte procede in un comitato di tre giudici, in una Camera composta da sette giudici ed in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.
- 2 Il giudice eletto in relazione ad uno Stato parte alla controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera; in caso di assenza di questo giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, lo Stato parte nomina una persona che siede in qualità di giudice.
- 3 Fanno altresì parte della Grande Camera il Presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformità al regolamento della Corte. Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella grande Camera, ad eccezione del presidente della Camera e del giudice che siede in relazione allo Stato in causa.

Articolo 28 - Dichiarazioni di irrecevitività da parte dei comitati

Un comitato può, con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza ulteriori accertamenti. La decisione è definitiva.

Articolo 29 - Decisioni delle Camere sulla ricevibilità ed il merito

- 1 Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34.
- 2 Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dell'articolo 33.
- 3 Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è adottata separatamente.

Articolo 30 - Rimessione alla Grande Camera

Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o se la sua soluzione rischia di dar luogo ad un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.

Articolo 31 - Competenze della Grande Camera

La Grande Camera

- a si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell'articolo 43; e
- b esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell'articolo 47.

Articolo 32 - Competenza della Corte

- 1 La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34 e 47.
- 2 In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.

Articolo 33 - Ricorsi interstatali

Ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte qualunque inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad un'altra Alta Parte contraente.

Articolo 34 - Ricorsi individuali

La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.

Articolo 35 - Condizioni di ricevibilità

- 1 La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.
- 2 La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell'articolo 34, se:
 - a è anonimo; oppure
 - b è essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.
- 3 La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso inoltrato in base all'articolo 34 quando essa giudichi tale ricorso incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondato o abusivo.
- 4 La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento.

Articolo 36 - Intervento di terzi

- 1 Per qualsiasi questione all'esame di una Camera e o della Grande Camera, un'Alta Parte contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.
- 2 Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte contraente che non sia parte in causa o ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.

Articolo 37 - Cancellazione

- 1 In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere:
 - a che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure

- b che la controversia è stata risolta; oppure
- c che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata.

Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli lo imponga.

- 2 La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino.

Articolo 38 - Esame in contraddittorio del caso e procedura di regolamento amichevole

- 1 Quando dichiara che il ricorso è ricevibile, la Corte
 - a prosegue l'esame della questione in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, procede ad un'inchiesta per il cui efficace svolgimento gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie;
 - b si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire ad un regolamento amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei diritti dell'uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.
- 2 La procedura descritta al paragrafo 1.b è riservata.

Articolo 39 - Conclusione di un regolamento amichevole

In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

Articolo 40 - Udienza pubblica e accesso ai documenti

- 1 L'udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.
- 2 I documenti depositati presso l'ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

Articolo 41 - Equa soddisfazione

Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

Articolo 42 - Sentenze delle Camere

Le sentenze delle Camere divengono definitive conformemente alle disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 43 - Rinvio dinnanzi alla Grande Camera

- 1 Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in situazioni eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.
- 2 Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o comunque un'importante questione di carattere generale.
- 3 Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con sentenza.

Articolo 44 - Sentenze definitive

- 1 La sentenza della Grande Camera è definitiva.
- 2 La sentenza di una Camera diviene definitiva

- a quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure
 - b tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure
 - c se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43.
- 3 La sentenza definitiva è pubblicata.

Articolo 45 - Motivazione delle sentenze e delle decisioni

- 1 Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate.
- 2 Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.

Articolo 46 - Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

- 1 Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.
- 2 La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.

Articolo 47 - Pareri consultivi

- 1 La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli.
- 2 Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei protocolli, né su altre questioni su cui la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero doversi pronunciare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.
- 3 La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.

Articolo 48 - Competenza consultiva della Corte

La Corte decide se la richiesta di un parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri sia di sua competenza a norma dell'articolo 47.

Articolo 49 - Motivazione dei pareri consultivi

- 1 Il parere della Corte è motivato.
- 2 Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.
- 3 Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

Articolo 50 - Spese di funzionamento della Corte

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

Articolo 51 - Privilegi ed immunità dei giudici

I giudici beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti dall'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e dagli accordi conclusi in base a questo articolo.

TITOLO III - Disposizioni varie**Articolo 52 - Inchieste del Segretario Generale**

Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 53 - Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell'Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi.

Articolo 54¹ - Poteri del Comitato dei Ministri

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.

Articolo 55¹ - Rinuncia a strumenti alternativi di composizione delle controversie

Le Alte Parti Contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, ad avvalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni tra di esse in vigore allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione ad una procedura di risoluzione diversa da quelle previste da detta Convenzione.

Articolo 56 - Applicazione territoriale

- 1 Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, su tutti i territori o su determinati territori di cui esso cura le relazioni internazionali.
- 2 La Convenzione si applicherà sul territorio o sui territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.
- 3 Sui detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.
- 4 Ogni Stato che abbia presentato una dichiarazione conformemente al primo paragrafo del presente articolo può, in qualunque momento, dichiarare, relativamente ad uno o a più territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte ad esaminare ricorsi di persone fisiche, organizzazioni non governative o gruppi di privati a norma dell'articolo 34 della Convenzione.

Articolo 57 - Riserve

- 1 Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una determinata disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.
- 2 Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta una breve esposizione della legge in questione.

Articolo 58 - Denuncia

- 1 Un'Alta Parte Contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Parti Contraenti.
- 2 Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente interessata dagli obblighi contenuti nella presente Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto suscettibile di costituire una

violazione di tali obblighi, da essa posto in essere anteriormente alla data in cui la denuncia è divenuta efficace.

- 3 Alla stessa condizione, cesserebbe d'esser Parte alla presente Convenzione qualunque Parte Contraente che non fosse più Membro del Consiglio d'Europa.
- 4 La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio in relazione al quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56.

Articolo 59 - Firma e ratifica

- 1 La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2 La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.
- 3 Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
- 4 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i Membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l'avranno ratificata, nonché il deposito di ogni altro strumento di ratifica avvenuto successivamente.
- 5 Fatto a Roma il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copie autentiche a tutti i firmatari.

**PROTOCOLLO ADDIZIONALE
(PARIGI, 20.III.1952)**

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risolti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Protezione della proprietà

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

Articolo 2 - Diritto all'istruzione

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

Articolo 3 - Diritto a libere elezioni

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

Articolo 4 - Applicazione territoriale

Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella stessa dichiarazione.

Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.

Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

Articolo 5 - Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 6 - Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di quest'ultima. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

Fatto a Parigi il 20 marzo 1952 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia autenticata ad ognuno dei Governi firmatari.

**PROTOCOLLO N° 4 CHE RICONOSCE ALCUNI DIRITTI E LIBERTÀ
OLTRE QUELLI CHE GIÀ FIGURANO NELLA CONVENZIONE E NEL
PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE
(STRASBURGO, 16.IX.1963)**

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Risolti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione») e negli articoli da 1 a 3 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Divieto di imprigionamento per debiti

Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere ad un'obbligazione contrattuale.

Articolo 2 - Libertà di circolazione

- 1 Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.
- 2 Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.
- 3 L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.
- 4 I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

Articolo 3 - Divieto di espulsione dei cittadini

- 1 Nessuno può essere espulso, a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.
- 2 Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

Articolo 4 - Divieto di espulsioni collettive di stranieri

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

Articolo 5 - Applicazione territoriale

- 1 Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella medesima dichiarazione.
- 2 Ogni Alta Parte Contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.
- 3 Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.
- 4 Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica o dell'accettazione da parte di tale Stato e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione

sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato di cui agli articoli 2 e 3.

- 5 Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione in conformità ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo può, in qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione, a norma degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni di essi.

Articolo 6 - Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 7 - Firma e ratifica

- 1 Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la sua ratifica. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
- 2 Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copia autenticata ad ognuno degli Stati firmatari.

**PROTOCOLLO N° 6 RELATIVO ALL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE
(STRASBURGO, 28.IV.1983)**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

Considerato che gli sviluppi intervenuti in diversi Stati membri del Consiglio d'Europa indicano una tendenza generale a favore dell'abolizione della pena di morte,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Abolizione della pena di morte

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

Articolo 2 - Pena di morte in tempo di guerra

Uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le disposizioni rilevanti della legislazione in questione.

Articolo 3 - Divieto di deroghe

Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 4 - Divieto di riserve

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.

Articolo 5 - Applicazione territoriale

- 1 Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può indicare il territorio o i territori sui quali si applicherà il presente Protocollo.
- 2 Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese che segue la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
- 3 Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere revocata, per quanto riguarda ogni territorio designato in siffatta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. La revoca avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese che segue la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 6 - Relazioni con la Convenzione

Gli Stati Contraenti considerano gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 7 - Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 8 - Entrata in vigore

- 1 Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la data alla quale cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.
- 2 Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la data di deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 9 - Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

- a ogni firma;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
- c ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 5 e 8;
- d ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 28 aprile 1983 in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

**PROTOCOLLO N° 7
(STRASBURGO, 22.XI.1984)**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Risolti ad adottare ulteriori misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti e libertà mediante la Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri

- 1 Uno straniero regolarmente residente sul territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter:
 - a far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione;
 - b far esaminare il suo caso; e
 - c farsi rappresentare a tali fini davanti all'autorità competente o ad una o più persone designate da tale autorità.
- 2 Uno straniero può essere espulso prima dell'esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1.a, b e c del presente articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

Articolo 2 - Diritto ad un doppio grado di giudizio in materia penale

- 1 Ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.
- 2 Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l'interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

Articolo 3 - Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario

Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perchè un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha scontato una pena in seguito a tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile.

Articolo 4 - Diritto di non essere giudicato o punito due volte

- 1 Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.
- 2 Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.
- 3 Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 5 - Parità tra i coniugi

I coniugi godono dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell'interesse dei figli.

Articolo 6 - Applicazione territoriale

- 1 Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può designare il territorio o i territori sui quali si applicherà il presente Protocollo, indicando i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo su tale territorio o territori.
- 2 Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione del presente Protocollo ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
- 3 Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere revocata o modificata per quanto riguarda ogni territorio designato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. La revoca o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
- 4 Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.
- 5 Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione da parte di tale Stato, e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, possono essere considerati come territori distinti ai fini del riferimento al territorio di uno Stato di cui all'articolo 1.
- 6 Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, può in qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, o di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione a norma degli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo.

Articolo 7 - Relazioni con la Convenzione

Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Articolo 8 - Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 9 - Entrata in vigore

- 1 Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di due mesi decorrente dalla data in cui sette Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 8.
- 2 Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di due mesi decorrente dalla data del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 10 - Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a ogni firma;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
- c ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 6 e 9;

d ogni altro atto, notifica o dichiarazione riguardante il presente Protocollo.

e In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984 in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 1**Politiche regionali per la famiglia.**

(BUR n. 2 del 31 gennaio 2004, supplemento straordinario n. 2)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 12 giugno 2009, n. 19)

Art. 1

Finalità

1. La Regione Calabria, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 32, 37, 38 e 47 della Costituzione e della Convenzione ONU sui Diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della Legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989), riconosce e sostiene come soggetto sociale essenziale la famiglia fondata sul matrimonio in qualità di istituzione primaria per la nascita, la cura e l'educazione dei figli e per l'assistenza ai suoi componenti. Ai fini degli interventi della presente legge il concepito è considerato componente della famiglia. Detti interventi vengono estesi anche alle persone unite da vincoli giuridici di parentela, adozione o affinità.

2. La Regione con la presente legge, promuove il servizio pubblico alla famiglia, predispone e attua iniziative e procedimenti mirati alla tutela dei componenti della famiglia, attraverso una organica e mirata politica sociale per promuovere e sostenere il diritto della famiglia al libero svolgimento delle sue funzioni, ritenendola l'ambito più importante in cui si forma e si sviluppa la personalità dell'individuo. La Regione, a tal fine, nel rispetto delle convinzioni etiche dei cittadini, tutela la vita in tutte le sue fasi con particolare attenzione alla gestante, al periodo prenatale e all'infanzia, favorisce la maternità e la paternità consapevoli, la solidarietà fra le generazioni e la parità tra uomo e donna, sostiene la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, persegue la tutela della salute dell'individuo nell'ambito familiare, attua attraverso l'azione degli Enti locali, politiche sociali, sanitarie, economiche e di organizzazione dei servizi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia. Si intende per servizio pubblico alla famiglia ogni attività, resa con le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, da strutture pubbliche o private, senza fini di lucro, che rispettino i criteri e gli standard fissati dalle leggi e dagli atti di programmazione regionale.

Art. 2

Obiettivi

1. La Regione, nella propria attività di programmazione e di indirizzo politico, d'intesa con le Province e con i comuni nelle forme e nei modi previsti dalla legge 34/2002 e del regolamento di attuazione approvato dalla Giunta Regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizza i seguenti obiettivi:

1) favorire la formazione e sostenere lo sviluppo delle famiglie mediante la rimozione di tutti gli ostacoli che creano difficoltà nel corso della vita familiare, quali quelli di carattere abitativo, economico e della salute;

2) sostenere l'alto valore della vita, garantendo il diritto ad una procreazione consapevole e responsabile, rafforzando il principio della corresponsabilità da parte di entrambi i genitori nei confronti dei figli, rimuovendo altresì gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione della volontà di procreare, anche al fine di prevenire l'aborto, realizzando interventi volti a prevenire e rimuovere difficoltà economiche e sociali secondo quanto previsto dall'art. 4 della L. 22 maggio 1978, n. 194, su "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza";

3) sostenere le situazioni familiari disagiate di famiglie con disabili, famiglie con anziani soli, famiglie monogenitoriali con figli minori;

- 4) ridurre le differenze nelle condizioni di vita delle persone che appartengono a tipi di famiglia diversi per numerosità della prole e/o per la presenza di persone con handicap fisici o psichici, tutelando il benessere di tutti i componenti della famiglia attraverso azioni mirate alle varie necessità;
- 5) promuovere le iniziative volte a favorire pari opportunità tra uomo e donna nella famiglia rendendo compatibili le esigenze derivanti dagli impegni di lavoro dei coniugi con quelli della famiglia, anche attraverso una maggiore condivisione da parte del padre degli impegni di cura e di educazione dei figli;
- 6) riconoscere e tutelare il valore sociale del lavoro domestico in quanto attività essenziale per la vita delle famiglie e per la società stessa, tutelando anche i periodi di impossibilità fisica ad espletare l'attività domestica;
- 7) sviluppare tra le finalità dei Consultori pubblici e privati, tra i servizi socio-sanitari e assistenziali, la valorizzazione sociale e personale della maternità e della paternità, la tutela dei minori e della donna, l'unità e la stabilità familiare finalizzate comunque al benessere dei suoi componenti e la solidarietà sociale a predisporre specifici programmi di sostegno in favore di situazioni di particolare disagio originate da accertati motivi psico-sociali familiari, da povertà o dalla mancanza di autonomia fisica o psichica;
- 8) promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno di soggetti privi per qualsiasi motivo dell'assistenza dei genitori, delle vittime della violenza anche sessuale, dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni, nonché il sostegno della coppia madre e bambino vittima di violenze familiari, attraverso il potenziamento dei servizi socio-educativi e la realizzazione di strutture idonee all'assistenza dei soggetti indicati alla presente lettera;
- 9) potenziare i servizi socio-educativi nel rispetto dei diritti del bambino al fine di prevenire i processi di disadattamento, prevedendo modalità organizzative flessibili per rispondere alle esigenze delle famiglie con particolare attenzione a quelle numerose e monoparentali, attraverso il potenziamento della ricettività dei servizi di asili nido, anche mediante il convenzionamento con i soggetti che gestiscono tali servizi secondo gli standard qualitativi e organizzativi definiti dalla Giunta regionale, organizzando dei supporti tecnico-organizzativi per combattere il fenomeno della dispersione scolastica e attivando, con particolare riguardo ai capoluoghi di provincia, spazi di aggregazione educativo-ricreativa a disposizione dei minori;
- 10) promuovere e sostenere, con contributi finalizzati alle attività programmate e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le iniziative finalizzate alla creazione di reti primarie di solidarietà, l'associazionismo e la cooperazione, al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti, dei disabili, degli anziani.

Art. 3

Interventi finanziari

1. La Regione Calabria concede a favore di:

- a) coppie che dichiarano di voler contrarre matrimonio entro i sei mesi successivi dalla richiesta o che hanno contratto matrimonio massimo da sei mesi;
- b) persone sole con figli;
- c) gestanti sole;
- d) genitore solo con figli minori a carico;

finanziamenti a tasso e condizioni agevolate, consistenti in un contributo per l'abbattimento del tasso d'interesse pari al 75% del tasso di riferimento per una durata decennale e fino ad un importo massimo di Euro 51.000,00 (cinquantunomila) del mutuo per l'acquisto della prima casa.

2. Possono usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1, del presente articolo i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti sia oggettivi che soggettivi:

- 1) non essere proprietari di alloggi;
- 2) non aver ottenuto altre agevolazioni di carattere pubblico per gli stessi scopi;
- 3) individuazione dell'alloggio, che deve avere le caratteristiche di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

3. Sono concessi, altresì, ai medesimi soggetti di cui al 1° comma, c.d. prestiti di famiglia, consistenti in finanziamenti da restituire secondo piani di rimborso concordati, senza interessi a carico del mutuatario, che si trovano in situazione di temporanea difficoltà economica, per spese attinenti tutte le necessità della vita familiare, compreso il pagamento degli affitti, purché in possesso di un reddito complessivo non superiore ai 21.000,00 Euro. L'onere degli interessi è a totale carico della Regione. I suddetti finanziamenti vengono concessi per una durata massima di 5 anni e sono commisurati fino ad un importo massimo di 36.000,00 Euro.

4. Per l'attuazione del presente articolo è costituito un apposito fondo finalizzato all'abbattimento parziale del tasso d'interesse per le agevolazioni di cui al comma 1 e l'abbattimento totale per le agevolazioni di cui al comma 3. Le modalità d'indirizzo e di gestione di tale fondo sono disciplinate da apposite convenzioni tra la Regione e gli Istituti e le aziende di credito operanti in Calabria entro il 31 dicembre di ogni anno.

5. La Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge da attuazione alle misure previste dal presente articolo, attraverso la determinazione dello schema di convenzione, dell'individuazione di eventuali limiti di cumulabilità delle provvidenze fuori da quelle previste dal punto 2) del comma 1 del presente articolo, precisando le categorie di spese ammissibili al finanziamento, le modalità di erogazione e la documentazione per ottenerli.

6. Le convenzioni stipulate, ai sensi del comma 4 determinano l'entità dei finanziamenti resi disponibili e fissano le modalità di determinazione del tasso d'interesse per le operazioni di prestito di cui al presente articolo. A tal fine la Regione pone a carico del proprio bilancio gli importi necessari a finanziare il fondo di abbattimento tassi per i finanziamenti effettuati dagli Istituti di credito ai sensi dei commi 1 e 3.

7. Nelle convenzioni sono definite altresì:

- a) tempi e modi di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l'accesso ai finanziamenti e la documentazione necessaria;
- b) le procedure per l'esame delle domande;
- c) i tempi per l'istruttoria e per la concessione del finanziamento;
- d) le condizioni di garanzia a carico del fondo di garanzia;
- e) le modalità di rendicontazione della quota di interessi debitori a carico del fondo abbattimento interessi;
- f) le garanzie richieste per l'accesso al fondo.

8. In caso di estinzione anticipata del mutuo da parte del beneficiario, cessa l'erogazione del mutuo residuo.

9. Al fine di accelerare e di semplificare, la procedura di accesso, al mutuo viene individuato, secondo le procedure di legge, l'Istituto di credito erogante. La scelta avviene mediante comparazione e temperamento, della migliore offerta in termini finanziari di garanzia, di efficacia, di sicurezza e tempestività nell'adempimento dei carichi istruttori e di presenza sul territorio regionale.

10. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo per fruire dei benefici previsti non devono aver percepito cumulativamente un reddito complessivo superiore a 21.000,00 Euro. I limiti di reddito e l'entità dei contributi previsti nel presente comma verranno rideterminati ogni due anni, dalla Giunta Regionale, secondo le indicizzazioni del costo della vita stabilito dall'ISTAT.

11. Qualora i soggetti di cui ai commi 1 e 3 non abbiano sufficienti garanzie per poter accedere ai finanziamenti di cui al presente articolo, la Regione su richiesta dell'Istituto di credito e fermi restando il possesso degli altri requisiti possono concedere fideiussione gratuita a garanzia dell'obbligazione delle somme oggetto del mutuo.

12. Per l'accesso alla prima casa per i soggetti di cui al comma 1, la Regione, nei programmi di edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata, prevede una riserva pari al 20% degli alloggi costruiti per la locazione, per l'assegnazione in proprietà indivisa o in proprietà individuale.

13. La percentuale di riserva individuata al comma precedente, va riferita alla assegnazione e alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali vengono assegnati secondo apposite graduatorie speciali.

Art. 4

Interventi a favore delle famiglie in stato di bisogno economico

1. La Regione adotta specifiche politiche sociali mirate alle famiglie in stato di bisogno economico, agendo anche sui fattori familiari che possono costituire cause di rischio e di povertà o di deprivazione.

2. A tal fine la Giunta Regionale, con propria deliberazione da adottare entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le Province:

- a) stabilisce i criteri, i metodi e gli strumenti idonei a rilevare ed a valutare la povertà economica e in genere, le situazioni di deprivazione materiale e sociale suscettibili di essere affrontate con aiuti economici e ad identificare le caratteristiche delle situazioni di povertà e di deprivazione, non solo come condizioni statiche, ma anche come processo sociale;
- b) determina la soglia minima complessiva di risorse che costituiscono "il minimo di sopravvivenza", in considerazione delle tipologie familiari, della composizione qualitativa e quantitativa del nucleo familiare e dei fattori ambientali.

3. La Giunta regionale, sulla base delle rilevazioni e delle determinazioni, di cui al comma 1, nella delibera di cui al comma 2, progetta, altresì, un sistema di interventi che, prevedendo anche l'utilizzo del privato sociale, del volontariato e delle reti informali di solidarietà consentirà annualmente di:

- a) organizzare gli interventi;
- b) offrire programmi personalizzati di aiuto per ogni specifica situazione di povertà e di deprivazione, considerata nei suoi aspetti e nelle sue dinamiche specifiche;
- c) promuovere compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale il raggiungimento per ogni famiglia del minimo di sopravvivenza con l'attribuzione di risorse idonee a consentire una esistenza libera e dignitosa.

4. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma 2, la Regione, sentite le Province, seleziona e indica i settori prioritari e le situazioni che l'intervento delle strutture pubbliche deve privilegiare e quelli da attribuire, con sostegni e incentivazioni al privato sociale, anche con la creazione di mense e empori sociali gestiti da Cooperative sociali di cui alla L.R. n. 5/2000.

5. Viene altresì inserito nel programma d'interventi di cui ai commi 2 e 3, la disciplina dell'assegno di maternità e l'entità dello stesso da erogare ai soggetti di cui al presente articolo. L'assegno verrà corrisposto al Comune di residenza che inoltra la pratica alla Provincia, previa richiesta fatta dall'interessata al Comune ed esperiti gli adempimenti amministrativi da parte del Comune stesso entro 30 giorni dall'invio della domanda da parte della Provincia.

6. Il progetto di sistema d'interventi previsto dal presente articolo e deliberato dalla Giunta regionale, costituisce orientamento direttivo vincolante per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative da parte degli Enti locali. Il progetto può essere inserito in sede di approvazione del Piano socio-assistenziale di cui alla L.R. n. 23/2003.

7. L'ordine di priorità degli aventi titolo alle provvidenze di cui al presente articolo è determinato sulla base del quoziente familiare che viene stabilito secondo i seguenti criteri:

- a) reddito complessivo;
- b) numero dei componenti della famiglia;
- c) presenza nel nucleo familiare di:
 - 1) soggetti portatori di handicap;
 - 2) anziano convivente non autosufficiente;
 - 3) soggetti in situazione di particolare disagio psico-fisico.

Art. 5

Potenziamento e differenziazione delle politiche familiari

1. Nell'ambito degli obiettivi previsti dall'art. 1 della presente legge, la Regione Calabria promuove e sostiene, in campo socio-educativo e socio-assistenziale, tutti i processi rivolti a sostegno del ciclo di vita familiare, con interventi mirati ai singoli membri della famiglia e alle famiglie più bisognose, rafforzando le solidarietà associative autonome, valorizzandole e riconoscendole in modo funzionale. La Regione intende perseguire, in particolare, i seguenti obiettivi:

- a) promozione della formazione delle famiglie attraverso una serie di servizi di sostegno per le giovani coppie e interventi anche economici per l'accesso alla prima casa, mediante l'erogazione di buoni o contributi in conto interesse e forme di priorità nell'assegnazione in affitto dell'edilizia popolare e convenzionata;
- b) sostegno delle scelte di paternità e maternità attraverso l'ampliamento delle funzioni consultoriali e dei servizi per l'infanzia, nonché attraverso aiuti economici a fronte di condizioni di particolare disagio;
- c) promozione di progetti culturali e di servizi relativi all'istituto familiare e all'adozione;
- d) valorizzazione delle responsabilità genitoriali e delle scelte educative attraverso un riassetto dei servizi di educazione e cura, secondo il principio di sussidiarietà, riconoscendo alle famiglie l'autonomia effettiva nell'erogazione dei servizi stessi, sia nel campo dell'assistenza alla prima infanzia che in quello educativo dell'età scolare;
- e) promozione e facilitazione delle scelte di inserimento nel mercato del lavoro, con rilancio adeguato della formazione professionale, nonché di reinserimento, prevedendo forme di flessibilità lavorativa legata ai carichi familiari, oltre il riconoscimento del lavoro familiare e commisurando servizi ed orari in modo da tener conto dei tempi della famiglia e delle sue esigenze quotidiane;
- f) sostegno alle scelte di cura che prevedono la permanenza in famiglia di soggetti deboli (disabili, anziani, ecc.) attraverso aiuti professionali, fornendo servizi di supporto anche economici in forma di contributi o agevolazioni, che possono garantire una buona qualità della vita.

2. La Regione interviene per le seguenti categorie: minori, adulti, giovani, anziani, disabili; attraverso le seguenti iniziative programmate con le Province e i Comuni:

- a) per i minori: al fine soprattutto di contrastare l'evasione scolastica, maltrattamenti, abusi, ecc., con centri di ascolto, di mediazione familiare, affidamenti familiari e adozioni;
- b) per gli adulti: assistenza famiglie bisognose, assistenza ragazze madri, assistenza ex detenuti con nucleo familiare a carico;
- c) per i giovani: prevenzione, tossicodipendenza, centri polivalenti;

d) per gli anziani: centri diurni, ricovero in istituto, assistenza domiciliare, telesoccorso e telecontrollo, soggiorni estivi, fisioterapia, agevolazioni tariffarie;

e) per i disabili: trasporto scolastico, assistenza tutelare nelle aule scolastiche, assistenza domiciliare.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce le modalità operative necessarie all'attuazione del presente articolo, delegando le Province alle attività sul territorio d'intesa con i Comuni interessati alle azioni di cui ai commi precedenti. Vengono, altresì, istituiti i c.d. "sportelli famiglia" presso i Comuni con le funzioni di: attività di prevenzione degli stati di disagio, sostegno ai nuclei minorili in situazioni di difficoltà, creazione dello sportello di consulenza giuridica, attivazione degli strumenti di pronta reperibilità per emergenze sul territorio, proporre corsi di formazione nel campo delle adozioni e degli affidamenti etero-familiari, sostegno a nuclei minorili, coppie, donne in situazione di tensione relazionale, mediazione tra i genitori in casi di separazione in relazione ai rapporti con i figli in casi di disagio. La Giunta regionale stabilisce, i limiti d'intervento del privato sociale, nelle azioni rivolte all'assistenza domiciliare e al ricovero in case riposo per anziani, le iniziative rivolte a favore dei disabili, quali assistenza scolastica e domiciliare, le iniziative a favore dei giovani e quelle a sostegno del volontariato qualificato, le azioni rivolte alla prevenzione.

4. La Regione, tramite le Province, concede alle famiglie contributi pari al 60% dell'importo massimo necessario per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati fino ad un importo massimo di 10.000,00 Euro, al fine di agevolare l'integrazione e il reinserimento sociale e professionale di portatori di handicap. La Giunta regionale definisce annualmente, entro il 31 gennaio, le tipologie di strumenti ammissibili a contributo, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo, la formazione delle graduatorie provinciali e l'entità dei contributi per Provincia.

5. La Regione promuove e sostiene l'adozione, attraverso i Comuni, di iniziative innovative da parte di Associazioni e di Organizzazioni di privato sociale, finalizzate a:

a) realizzare forme di autorganizzazione e mutualità familiari, quali "nidi famiglia", intendendo per nido famiglia l'attività di cura di bambini da 0 a 3 anni svolta senza fini di lucro, promossa e gestita da famiglie utenti;

b) potenziare la ricettività dei servizi di asili nido, anche mediante il convenzionamento con i soggetti che gestiscono tali servizi secondo gli standard qualitativi ed organizzativi definiti dalla Giunta regionale;

c) fornire le strutture ed i supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche ed educative per l'infanzia.

6. La Regione con riferimento all'attività e alla programmazione di corsi di formazione professionale:

a) coordina e finanzia corsi di formazione e di aggiornamento rivolti a soggetti che operano nell'ambito dei servizi socio-educativi e socio-assistenziali coinvolti nell'attuazione degli obiettivi della presente legge;

b) finanzia corsi di formazione diretti a soggetti portatori di handicap per agevolare il loro inserimento sociale e professionale.

7. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, sostiene attraverso contributi economici, l'assistenza a domicilio in tutti i settori d'intervento sociale e sanitario, come interventi specifici alternativi alla ospedalizzazione e alla istituzionalizzazione. L'erogazione dei contributi avviene nell'ambito delle attività dei servizi sociali, al fine di garantire a domicilio prestazioni assistenziali di rilievo sanitario.

8. I contributi, di cui al comma precedente, riguardano l'erogazione di cosiddetti "buoni famiglia" per l'acquisizione diretta, da parte delle famiglie, delle prestazioni erogate dai soggetti pubblici e privati accreditati o convenzionati. Le risorse verranno stabilite annualmente in sede di programmazione annuale all'interno della quota del fondo sanitario regionale, destinata alle attività socio-sanitarie integrate.

9. L'ordine di priorità degli aventi diritto ai buoni famiglia, di cui al comma 7, viene determinato sulla base dei seguenti criteri:

- 1) reddito familiare complessivo;
- 2) presenza nel nucleo familiare di:
 - a) soggetto in particolare situazione di disagio psico-fisico;
 - b) soggetto con diverse abilità;
 - c) anziano disabile convivente.

10. Al fine di realizzare gli obiettivi fissati nella presente legge, la Regione promuove programmi sperimentali di informazione sui temi della sessualità, programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori, sulla procreazione responsabile, sui diritti delle donne in stato di gravidanza e sui servizi socio- sanitari ed assistenziali esistenti sul territorio a favore del bambino e a tutela dei suoi diritti. Tali programmi verranno attuati annualmente nell'ambito delle competenze spettanti ai Consulenti pubblici e a quelli privati.

Art. 6

Associazionismo familiare

1. La Regione in attuazione dello Statuto e del principio di sussidiarietà favorisce, le forme di associazionismo e di autogestione come modalità per garantire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla realizzazione della politica familiare nella Regione, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi, creando la prima "banca dati mutuo aiuto" che individua tutte le Associazioni e le Organizzazioni di volontariato che offrono gratuitamente, attraverso i loro associati mutuo aiuto per attività di cura, custodia e assistenza di soggetti o famiglie in condizioni di bisogno.

2. La Giunta regionale provvede entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a indire il bando per censire le Associazioni che attuano gli obiettivi previsti dalla presente legge, creando la "banca dati di mutuo aiuto", ed a iscriverle in un apposito albo.

3. Per sostenere ed incentivare le attività e le formazioni del privato sociale, di cui al capoverso precedente, la Giunta regionale nell'ambito delle disponibilità finanziarie e del programma d'interventi presentato entro i termini di cui all'art. 5, comma 5, previo parere della Consulta di cui al successivo comma, sulla base di criteri e modalità definiti in precedenza dalla Giunta regionale, concede annualmente dei contributi, ad integrazione delle quote versate dai singoli associati, sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale stessa.

4. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo viene istituita la Consulta Regionale delle associazioni familiari. La Consulta è composta da:

- a) il Presidente della Giunta o da un suo delegato;
- b) Assessori provinciali alle politiche sociali o dai loro delegati;
- c) 3 rappresentanti di strutture di auto organizzazione a livello regionale di servizi tra le famiglie;
- d) 4 rappresentanti di associazioni di famiglie iscritte all'albo di cui al 2° comma del presente articolo;
- e) un esperto in materie socio - sanitarie nominato dall'Assessore alla sanità.

5. *In sede di prima costituzione la Consulta è nominata con durata biennale dalla Giunta regionale ed è composta:*

- a) dall'Assessore regionale alle politiche sociali che la presiede;*
- b) da un assessore provinciale alle politiche sociali designato dall'UPI;*
- c) da due assessori alle politiche sociali di comuni capoluoghi di provincia designati dall'ANCI;*

d) da quattro rappresentanti di associazioni di famiglie designati dal Forum regionale delle famiglie;

e) da un rappresentante di fondazioni o enti regionali che si occupano di servizi alle famiglie designato dal Presidente della Giunta regionale.

Ove le designazioni non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta alla nomina provvede direttamente la Giunta regionale. Alla scadenza la Consulta resta in carica fino alla nomina della nuova¹.

6. Prima della scadenza della Consulta nominata per come previsto dal comma precedente, la Giunta regionale con apposita delibera stabilisce i criteri per la nomina dei componenti. Con lo stesso atto è costituito un ufficio di supporto alla Consulta stabilendone l'organico. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale. La Consulta elegge nel suo seno il presidente e delibera un proprio regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina delle attività. La Consulta dura per l'intera legislatura ed i membri di cui ai punti c), d) ed e) del precedente comma 4 non possono essere rieletti per più di due legislature².

7. La Consulta tra le sue competenze esprime parere in merito alla programmazione regionale in tema di politiche familiari, di cui al comma 3, esprime pareri in ordine a qualsiasi atto di programmazione regionale che riguardi la famiglia, compresi gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5 della presente legge, coordinandosi, altresì con le strutture comunali degli "sportelli famiglia" di cui all'articolo 5, comma 3.

8. All'interno della Consulta viene istituito l'ufficio denominato "Osservatorio permanente sulla famiglia".

9. Compiti dell'Osservatorio sono:

a) studiare e analizzare l'evoluzione delle condizioni di vita della famiglia, con particolare attenzione alle situazioni di disagio, devianza e violenza, alla monoparentalità, al rapporto famiglia-lavoro, e famiglia-servizi, al fine di individuare le problematiche emergenti e l'evoluzione delle esigenze familiari;

b) verificare l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, da Enti, Istituzioni pubbliche e private, da Gruppi e Associazioni;

c) fornire alla Consulta tutti gli elementi per l'attuazione del comma 7 del presente articolo.

10. L'osservatorio è costituito da nove esperti nominati dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 39/95, con rispetto dei diritti della minoranza, all'inizio di ogni legislatura, e scelti tra docenti, ricercatori ed esperti del settore.

11. Il Presidente della Giunta provvederà all'organizzazione dell'Osservatorio, assegnandone i locali e il personale necessario al suo funzionamento.

Art. 7

Disposizioni finanziarie

¹Comma così sostituito dall'art. 55, comma 1 lett. a), della L.R. 12 giugno 2009, n. 19, il comma precedentemente così recitava: «La Giunta regionale con propria delibera, da approvarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di nomina dei componenti della Consulta istituendo un ufficio e stabilendone l'organico. La Consulta è nominata ed insediata dal Presidente della Giunta regionale. La Consulta elegge nel proprio seno il Presidente e delibera, entro 60 giorni, dal proprio insediamento un proprio regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina delle attività».

² Comma così sostituito dall'art. 55, comma 1 lett. b), della L.R. 12 giugno 2009, n. 19, il comma precedentemente così recitava: «La Consulta dura per l'intera legislatura e i suoi membri, di cui ai punti c), d) ed e) del precedente comma non possono essere rieletti per più di due legislature».

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con fondi comunitari, statali e regionali in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

Art. 8

Pubblicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

LEGGE 20 maggio 2016, n. 76

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. (16G00082)

(GU n.118 del 21-5-2016)

Vigente al: 5-6-2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto.

2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

3. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

4. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:

a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;

b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato;

c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;

d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli

119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.

6. L'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione dell'articolo 68 del codice civile, puo' essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L'unione civile costituita da una parte durante l'assenza dell'altra non puo' essere impugnata finche' dura l'assenza.

7. L'unione civile puo' essere impugnata dalla parte il cui consenso e' stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravita' determinato da cause esterne alla parte stessa. Puo' essere altresì impugnata dalla parte il cui consenso e' stato dato per effetto di errore sull'identita' della persona o di errore essenziale su qualita' personali dell'altra parte. L'azione non puo' essere proposta se vi e' stata coabitazione per un anno dopo che e' cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. L'errore sulle qualita' personali e' essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune;

b) le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri 2), 3) e 4), del codice civile.

8. La parte puo' in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone la nullita' della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso e' certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte puo' anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

13. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, e' costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacita' per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti non possono derogare ne' ai diritti ne' ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

14. Quando la condotta della parte dell'unione civile e' causa di grave pregiudizio all'integrita' fisica o morale ovvero alla liberta' dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, puo' adottare con decreto uno o piu' dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del codice civile.

15. Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile tra

persone dello stesso sesso. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.

16. La violenza e' causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.

17. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennita' indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrisponderci anche alla parte dell'unione civile.

18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile.

19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, nonche' gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile.

20. Al solo fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche' negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonche' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile.

22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento.

23. L'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volonta' di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile e' proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione.

25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonche' le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volonta' di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

28. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto

internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;

c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

29. I decreti legislativi di cui al comma 28 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 28, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto puo' essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 28, quest'ultimo termine e' prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

31. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30.

32. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole: «da un matrimonio» sono inserite le seguenti: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

33. All'articolo 124 del codice civile, dopo le parole: «impugnare il matrimonio» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile tra persone dello stesso sesso».

34. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).

35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

38. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.

39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonche' di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

40. Ciascun convivente di fatto puo' designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacita' di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalita' di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

41. La designazione di cui al comma 40 e' effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilita' di redigerla, alla presenza di un testimone.

42. Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facolta' di succedergli nel contratto.

45. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parita' di condizioni, i conviventi di fatto.

46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 230-bis e' aggiunto il seguente:

«Art. 230-ter (Diritti del convivente). - Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche' agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di societa' o di lavoro subordinato».

47. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «o del convivente di fatto».

48. Il convivente di fatto puo' essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.

49. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

50. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullita', con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita' alle norme imperative e all'ordine pubblico.

52. Ai fini dell'opponibilita' ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

53. Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto puo' contenere:

- a) l'indicazione della residenza;
- b) le modalita' di contribuzione alle necessita' della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacita' di lavoro professionale o casalingo;
- c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza puo' essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalita' di cui al comma 51.

55. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignita' degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.

56. Il contratto di convivenza non puo' essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

57. Il contratto di convivenza e' affetto da nullita' insanabile che puo' essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:

- a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
- b) in violazione del comma 36;
- c) da persona minore di eta';
- d) da persona interdetta giudizialmente;
- e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.

58. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.

59. Il contratto di convivenza si risolve per:

- a) accordo delle parti;
- b) recesso unilaterale;
- c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- d) morte di uno dei contraenti.

60. La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.

61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l'atto e' tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilita' esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullita', deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.

62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.

63. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.

64. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis (Contratti di convivenza). - 1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.

2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima».

65. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.

66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 35 del presente articolo, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

67. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11 a 20 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 66, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di

monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

68. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 67.

69. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 maggio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36

Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale.

(BUR n. 20 del 16 ottobre 2008, supplemento straordinario n. 1 del 21 ottobre 2008)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle L.L.R.R. 12 dicembre 2008, n. 40, 12 giugno 2009, n. 19, 26 febbraio 2010, n. 8, 11 agosto 2010, n. 22, 29 dicembre 2010, n. 34, 23 dicembre 2011, n. 47 e 27 dicembre 2016, n. 43)

Art. 1

1. Le finalità che si intendono perseguire con la presente legge sono:

- riqualificare le aree degradate, le aree dei quartieri monofunzionali e del patrimonio di edilizia residenziale pubblica aumentando la disponibilità di alloggi e migliorando le dotazioni infrastrutturali;
- elevare la qualità urbana, edilizia ed architettonica dei nuovi insediamenti residenziali, con il sostegno alla diffusione dei criteri della bioedilizia e della progettazione urbana ecosostenibile, con particolare riferimento alla riduzione del consumo di energia sia nel ciclo urbano che nell'utilizzo delle risorse energetiche;
- favorire l'accesso alla proprietà della casa da parte delle famiglie a reddito mediobasso;
- contrastare la rigidità del mercato degli affitti e dell'acquisto della prima casa che colpisce in particolare le giovani coppie ed i cittadini a basso reddito;
- fronteggiare la nuova emergenza abitativa degli studenti fuori sede nelle aree di insediamento delle Università calabresi;
- migliorare l'offerta, rispetto alla domanda propria delle problematiche legate alla sempre maggiore presenza di anziani e quindi agli aspetti legati alla residenzialità ed al loro inserimento sociale;
- favorire l'inserimento dei lavoratori extracomunitari all'interno delle comunità ove sono maggiormente presenti;
- ridurre il disagio per le ragazze madri;
- ridurre il disagio per le famiglie al cui interno c'è un diversamente abile.

Art. 2

1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo ventennale per il finanziamento dei Programmi denominati "Contratti di quartiere II" ammessi nel decreto ministeriale n. 176/A del 12 febbraio 2007 e non finanziati, relativi ai comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ed a quelli con popolazione inferiore già utilmente collocati nella graduatoria di cui al medesimo decreto ministeriale e non integralmente finanziati, entro il limite massimo di euro 40.000.000,00, derivanti dalla rimodulazione dei Programmi stessi¹.

2. (Abrogato)

3. (Abrogato)²

3bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Dipartimento regionale LL.PP. ed acque è tenuto a verificare l'eventuale impossibilità dei comuni interessati dal finanziamento di cui al comma 1 a procedere all'attuazione del programma pubblico-privato per come già valutato negli esiti conclusivi dal D.M. n. 176/A, anche per ragioni connesse alla sopraggiunta indisponibilità dei soggetti privati a procedere all'attuazione degli interventi privati con vigenti strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica.

3ter. Per i Comuni per i quali dovessero determinarsi le condizioni di cui al comma 3 bis il Dipartimento regionale Lavori Pubblici ed acque autorizza una rimodulazione del programma pubblico privato, ivi comprese l'individuazione di una nuova ubicazione territoriale, l'emanazione di una nuova procedura di evidenza pubblica finalizzata alla selezione degli interventi privati e la eventuale ridefinizione degli interventi pubblici anche non residenziali, restando invariato il finanziamento complessivo originariamente assentito.

3quater. Gli adempimenti relativi alla rimodulazione di cui ai commi 3bis e 3ter dovranno completarsi entro e non oltre il 30 giugno 2011³.

4. Il Dipartimento regionale "Lavori pubblici ed acque" è autorizzato altresì ad utilizzare le eventuali somme residue rivenienti dalla programmazione di cui al precedente comma 1 per il finanziamento dei restanti programmi denominati "contratti di quartiere II" ammessi nel D.M. n. 176/4 del 12 febbraio 2007 e non finanziati, secondo l'ordine della graduatoria ministeriale approvata⁴.

¹Comma sostituito dall'art. 51, comma 2, lett. a) della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, che precedentemente così recitava: «Il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è autorizzato a contrarre un mutuo con un limite di impegno massimo annuo, per 10 anni, di € 9.400.000,00 per il finanziamento di programmi denominati "contratti di quartiere II" ammessi nel D.M. n. 176/A del 12 febbraio 2007 e non finanziati, relativi ai comuni con popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti.».

²Commi abrogati dall'art. 51, comma 2, lett. b) della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, che precedentemente così recitavano: «2. La copertura della rata di mutuo è assicurata dalle risorse già assegnate alla Regione per il periodo 2008-2020, ai sensi del D.lgs. 112/98, di cui all'accordo di programma sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture ed all'intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 18.10.2007 e, comunque, con i fondi previsti nella UPB 3.2.02.01 del bilancio regionale. 3. Il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è autorizzato alla stipula della convenzione con i comuni beneficiari entro e non oltre 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La convenzione dovrà indicare la data di inizio e di ultimazione dell'intervento. In casi di inadempienza il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è tenuto ad attivare la procedura di revoca previa relativa diffida.».

³Commi aggiunti dall'art. 48, comma 1, della L.R. 12 giugno 2009, n. 19. Successivamente modificati dall'art. 24, comma 1 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22, tali commi precedentemente così recitavano «3ter. Per i Comuni per i quali dovessero determinarsi le condizioni di cui al comma 3 bis il Dipartimento regionale Lavori Pubblici ed acque può autorizzare una rimodulazione del programma pubblico-privato, ivi comprese l'emanazione di una nuova procedura di evidenza pubblica finalizzata alla selezione degli interventi privati e la eventuale ridefinizione degli interventi pubblici, restando invariato il finanziamento complessivo assentito.

3quater. Gli adempimenti relativi alla rimodulazione di cui ai commi 3bis e 3ter dovranno completarsi entro e non oltre 380 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

⁴Comma sostituito dall'art. 45, comma 12 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

Art. 3

1. Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è autorizzata per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, la spesa di 155 (centocinquantacinque) milioni di euro da ripartire per le categorie ed i soggetti beneficiari. L'investimento è da ripartire secondo il seguente tabella:

	Coopera- tive di abitazio- ne	Imprese	Comuni/ Aterp	Univer- sità
alloggi in proprietà	60%	40%		
alloggi in locazione	15%	40%	40%	5%

È garantito il diritto alla riserva per le categorie di beneficiari secondo la seguente tabella:

- Giovani coppie = 25%
- Studenti universitari fuori sede = 5%
- Anziani = 20%
- Lavoratori extra-comunitari = 5%
- Ragazze madri = 3%
- *Appartenenti alle Forze dell'ordine = 2%*⁵
- *Famiglie nelle quali un componente sia affetto da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) = 5%*⁶
- *Soggetti legalmente separati dal coniuge, o divorziati, in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi soggetti, senza considerare, ai fini della decadenza dall'assegnazione, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli = 5%.*⁷

⁵ Categoria di beneficiari aggiunta dall'art. 9, comma 9 della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

⁶ Categoria di beneficiari aggiunta dall'art. 3, comma 1 della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.

⁷ Categoria di beneficiari aggiunta dall'art. 3, comma 1 della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.

2. Le economie e/o le somme non assegnate in base alla ripartizione di cui al precedente comma 1 o da altri programmi, sono assegnate a cura del Dipartimento Lavori Pubblici alla realizzazione di alloggi di edilizia sociale in proprietà e/o locazione, e/o locazione con patto di futura vendita da destinare alle categorie di beneficiari di cui al comma 1⁸.

Art. 4

1. Ai sensi della legge 8 febbraio 2007, n. 9 le risorse di cui all'art. 3 della presente legge sono suddivise, in base alle risultanze del tavolo di concertazione ivi previsto, secondo le seguenti percentuali:

a) 51% per gli interventi edilizia da concedere in locazione;

b) 49% per gli interventi edilizia da concedere in proprietà.

2. I programmi attuativi prevedono forme di premialità finalizzata ad incentivare gli interventi di recupero, ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, con riferimento particolare a quello insediato nei centri storici urbani e recupero delle aree degradate per la rimozione di reliquati edili, industriali e materiali inquinanti.

Art. 5

1. Il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è autorizzato, previa la concertazione di cui al Decreto Interministeriale del 22 aprile 2008 n. 3904, ad emanare i relativi bandi per la individuazione dei soggetti attuatori del programma di cui all'art. 3 entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

1. Per il finanziamento degli interventi ammessi ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13, si autorizza la Giunta regionale ad utilizzare la somma di cinque milioni di euro. A tale impegno si fa fronte con le risorse allocate sul Capitolo n. 2322207 del bilancio regionale.

Art. 7

1. In sede di approvazione della legge annuale di bilancio, e al fine di favorire la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, il Consiglio regionale istituisce un fondo di rotazione con lo scopo di contribuire all'abbattimento degli interessi relativi ai mutui agevolati concessi ai Comuni dagli istituti di credito per le spese di acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale.

2. I rapporti tra la Regione e gli istituti di credito erogatori dei mutui agevolati saranno definiti con apposite convenzioni approvate con deliberazione della Giunta regionale, previa manifestazione di interesse.

⁸Comma aggiunto dall'art. 26, comma 1 della L.r. 26 febbraio 2010, n. 8. Successivamente l'art. 3, comma 2 della L.r. 27 dicembre 2016, n. 43 sostituisce le parole "da destinare con priorità agli studenti universitari" con le parole "e/o locazione, e/o locazione con patto di futura vendita da destinare alle categorie di beneficiari di cui al comma 1".

3. Le specifiche modalità di funzionamento del fondo di rotazione saranno definite con provvedimenti amministrativi della Giunta regionale, sentita la competente Commissione conciliare permanente.

4. Al finanziamento del fondo si provvede con le risorse individuate ai sensi del comma 1, oltre che con i successivi rientri dei mutui.

Art. 8

1. Il Dipartimento Lavori pubblici e acque trasmette trimestralmente relazione e/o osservazioni dettagliata sull'attuazione della presente legge alla Commissione consiliare competente.

Art. 9

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**



[english version](#)

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

aggiornato in base ai seguenti provvedimenti:

- legge 20 novembre 2017, n. 167, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017"
- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
- decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43;
- legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69;
- decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
- legge 4 novembre 2010, n. 183;
- legge 29 luglio 2010, n. 120;
- decreto-legge del 25 settembre 2009, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
- legge 4 marzo 2009, n. 15;
- decreto-legge del 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
- decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
- decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109;
- legge 18 marzo 2008, n. 48, ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno
- decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17;
- decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228;
- decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51;
- decreto legge 30 novembre 2005, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
- decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
- decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26;
- decreto-legge 9 novembre 2004, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306;
- decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188;
- decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n.127, recante delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati personali;

Visto l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati;

Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;

emana il seguente decreto legislativo:

Parte I - Disposizioni generali

Titolo I - Principi generali

Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali

1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. ⁽¹⁾

(1) Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 14, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha soppresso il secondo periodo del comma aggiunto dall'art. 4, comma 9, della legge 4 marzo 2009, n. 15. Si riporta, per completezza, il testo soppresso: *"Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale"*. Vedi anche art. 19.

Art. 2. Finalità

1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.

Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei dati

1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 4. Definizioni *

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; ⁽¹⁾

c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n.

313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

i) "interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali: ⁽²⁾

l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

q) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:

a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un contraente o utente ricevente, identificato o identificabile;

b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale; ⁽³⁾

c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; ⁽⁴⁾

d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti; ⁽⁵⁾

e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

f) "contraente", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate; *

g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica o da un servizio di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; ⁽⁶⁾

l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:

a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;

b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;

d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;

e) "parola chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;

g-bis) "violazione di dati personali": violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico. ⁽⁷⁾

4. Ai fini del presente codice si intende per:

a) "scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;

b) "scopi statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

c) "scopi scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.

* Ai sensi dell'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, la parola "contraente" ha sostituito la parola "abbonato", ovunque ricorrente nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

(1) Lettera così modificata dall'art. 40, comma 2, lett. a), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si riporta, per completezza, il testo originale: *"dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;*"

(2) Lettera così modificata dall'art. 40, comma 2, lett. b), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si riporta, per completezza, il testo originale: *"interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione, cui si riferiscono i dati personali;*"

(3) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), numero 1, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.

(4) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.

(5) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), numero 3, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.

(6) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a), numero 4, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.

(7) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.

Art. 5. Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.

2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.

3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.

3-bis. [abrogato] ⁽¹⁾

(1) Il comma, 3-bis, aggiunto dall'art. 6, comma 2, lett. a), numero 1), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato successivamente abrogato dall'art. 40, comma 2, lett. c), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si riporta, per completezza, il testo: *"Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo - contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice."*

Art. 6. Disciplina del trattamento

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte II.

Titolo II - Diritti dell'interessato

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 8. Esercizio dei diritti

1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:

a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;

b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;

e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;

f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;

g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;

h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.

3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.

4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

Art. 9. Modalità di esercizio

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. ⁽¹⁾

5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rimovuta, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

(1) Comma così modificato dall'art. 40, comma 2, lett. d), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha soppresso il seguente ultimo periodo: "Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti."

Art. 10. Riscontro all'interessato

1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:

a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;

b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.

3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.

4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.

7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con [provvedimento di carattere generale](#), che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.

9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.

Titolo III - Regole generali per il trattamento dei dati

Capo I - Regole per tutti i trattamenti

Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

Art. 12. Codici di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice.

3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139.

Art. 13. Informativa

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 14. Definizione di profili e della personalità dell'interessato

1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.

Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.

Art. 16. Cessazione del trattamento

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;

d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

Art. 17. Trattamento che presenta rischi specifici

1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.

2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.

Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici

Art. 18. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici

1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.

2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.

4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.

5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.

Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

3-bis. [abrogato]⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e successivamente abrogato dall'art. 53, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La norma è confluita, identica, nell'art. 4, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013. Si riporta, per completezza, il testo abrogato: *"Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera d)."*

Art. 20. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili

1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.

Art. 21. Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

1. bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili. ⁽¹⁾

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.

(1) Comma inserito dall'art. 45, comma 1, lett. a), del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Art. 22. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari

1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.

Capo III - Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici

Art. 23. Consenso

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.

2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.

4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;

d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per

far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato; ⁽¹⁾

h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;

i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis; ⁽²⁾

i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13. ⁽²⁾

(1) Lettera modificata dall'art. 6, comma 2, lett. a), numero 3), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
(2) Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 2, lett. a), numero 3), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 25. Divieti di comunicazione e diffusione

1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:

a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);

b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.

2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 26. Garanzie per i dati sensibili

1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il comma 1 non si applica al trattamento:

a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;

b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria;

b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis. ⁽¹⁾

4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante:

a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111.

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

(1) Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 2, lett. a), numero 4), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

Art. 27. Garanzie per i dati giudiziari

1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1 bis. ⁽¹⁾

(1) Comma così modificato dall'art. 45, comma 1, lett. b), del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Titolo IV - Soggetti che effettuano il trattamento

Art. 28. Titolare del trattamento

1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Art. 29. Responsabile del trattamento

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.

2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4, il titolare può avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento; i predetti atti sono adottati in conformità a schemi tipo predisposti dal Garante. ⁽¹⁾

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ai sensi del comma 4-bis e alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, delle proprie istruzioni e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 4-bis. ⁽²⁾

(1) Comma inserito dall'art. 28, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017"

(2) Comma così modificato dall'art. 28, comma 1, lettera a), numero 2), della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017"

Art. 30. Incaricati del trattamento

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

Titolo V - Sicurezza dei dati e dei sistemi

Capo I - Misure di sicurezza

Art. 31. Obblighi di sicurezza

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 32. Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico* ⁽¹⁾

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del predetto servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all'articolo 32-bis. ⁽²⁾

1-bis. Ferma restando l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano

accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati. ⁽²⁾

1-ter. Le misure di cui ai commi 1 e 1-bis garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché assicurano l'attuazione di una politica di sicurezza. ⁽³⁾

2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1, 1-bis e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. ⁽⁴⁾

* Ai sensi dell'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, la parola "contraente" ha sostituito la parola "abbonato", ovunque ricorrente nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.

(3) Comma inserito dall'art. 1, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.

(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, lett. d), del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.

Art. 32-bis Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali ⁽¹⁾

1. In caso di violazione di dati personali, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti ritardi detta violazione al Garante.

2. Quando la violazione di dati personali rischia di arrecare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza del contraente o di altra persona, il fornitore comunica anche agli stessi senza ritardo l'avvenuta violazione.

3. La comunicazione di cui al comma 2 non è dovuta se il fornitore ha dimostrato al Garante di aver utilizzato misure tecnologiche di protezione che rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi e che tali misure erano state applicate ai dati oggetto della violazione.

4. Ove il fornitore non vi abbia già provveduto, il Garante può, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, obbligare lo stesso a comunicare al contraente o ad altra persona l'avvenuta violazione.

5. La comunicazione al contraente o ad altra persona contiene almeno una descrizione della natura della violazione di dati personali e i punti di contatto presso cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione di dati personali. La comunicazione al Garante descrive, inoltre, le conseguenze della violazione di dati personali e le misure proposte o adottate dal fornitore per porvi rimedio.

6. Il Garante può emanare, con proprio provvedimento, orientamenti e istruzioni in relazione alle circostanze in cui il fornitore ha l'obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, al formato applicabile a tale comunicazione, nonché alle relative modalità di effettuazione, tenuto conto delle eventuali misure tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE.

7. I fornitori tengono un aggiornato inventario delle violazioni di dati personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, in modo da consentire al Garante di verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Nell'inventario figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.

8. Nel caso in cui il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico affidi l'erogazione del predetto servizio ad altri soggetti, gli stessi sono tenuti a comunicare al fornitore senza indebito ritardo tutti gli eventi e le informazioni necessarie a consentire a quest'ultimo di effettuare gli adempimenti di cui al presente articolo.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.

Capo II - Misure minime di sicurezza

Art. 33. Misure minime

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

a) autenticazione informatica;

b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;

c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

g) [soppressa] ⁽¹⁾;

h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

1-bis. [abrogato] ⁽²⁾

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro. ⁽³⁾

(1) Lettera soppressa dall'art. 45, comma 1, lett. c), del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Si riporta, per completezza, il testo originale: *"tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza"*.
(2) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, lett. a), numero 5), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in sostituzione del precedente comma 1-bis aggiunto dall'art. 29, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), e successivamente abrogato dall'art. 45, comma 1, lett. c), del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
(3) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, lett. a), numero 5), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, in sostituzione del precedente comma 1-bis aggiunto dall'art. 29, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 35. Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;

b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;

c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Art. 36. Adeguamento⁽¹⁾

1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.

(1) Articolo così modificato dall'art. 29, comma 5-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Titolo VI - Adempimenti

Art. 37. Notificazione del trattamento

1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:

a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;

b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;

c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;

d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;

e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;

f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa all'attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale. ⁽¹⁾

(1) Comma inserito dall'art. 2-quinquies, comma 1, lett. a), del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali,

con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.

3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.

4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Art. 38. Modalità di notificazione

1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.

2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:

- a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento se designato;
- b) la o le finalità del trattamento;
- c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
- d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
- e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
- f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento. ⁽¹⁾

(1) Comma così sostituito dall'art. 29, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.

4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.

5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.

6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

Art. 39. Obblighi di comunicazione

1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:

a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;

b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.

2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.

3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.

Art. 40. Autorizzazioni generali

1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 41. Richieste di autorizzazione

1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.

2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.

3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.

4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.

5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.

Titolo VII - Trasferimento dei dati all'estero

Art. 42. Trasferimenti all'interno dell'Unione europea

1. Le disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.

Art. 43. Trasferimenti consentiti in Paesi terzi

1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea è consentito quando:

a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;

b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;

c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;

d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;

g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;

h) [soppressa] ⁽¹⁾

(1) Lettera soppressa dall'art. 40, comma 2, lett. e), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si riporta per completezza la lettera h) soppressa: "il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni".

Art. 44. Altri trasferimenti consentiti 1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:

a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime;⁽¹⁾

b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.

(1) Lettera così modificata dall'art. 29, comma 5-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 45. Trasferimenti vietati

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.

Parte II - Disposizioni relative a specifici settori

Titolo I - Trattamenti in ambito giudiziario

Capo I - Profili generali

Art. 46. Titolari dei trattamenti

1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.

2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 47. Trattamenti per ragioni di giustizia

1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.

Art. 48. Banche di dati di uffici giudiziari

1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.

Art. 49. Disposizioni di attuazione

1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e civile.

Capo II - Minori**Art. 50. Notizie o immagini relative a minori**

1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale.

Capo III - Informatica giuridica**Art. 51. Principi generali**

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.

2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.

Art. 52. Dati identificativi degli interessati

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.

2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di ...".

4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.

7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.

Titolo II - Trattamenti da parte di forze di polizia**Capo I - Profili generali****Art. 53. Ambito applicativo e titolari dei trattamenti**

1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione

dei reati.

2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonché individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluire, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento è effettuato per finalità di polizia, le seguenti disposizioni del codice:

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

b) articoli da 145 a 151.

3. Con decreto adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 aprile 2015, n. 43.

Art. 54. Modalità di trattamento e flussi di dati

1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.

2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all'articolo 53.

4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.

Art. 55. Particolari tecnologie

1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39.

Art. 56. Tutela dell'interessato

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53, a dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.

Art. 57. Disposizioni di attuazione

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:

a) al principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;

b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;

c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;

d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;

e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;

f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.

TITOLO III - Difesa e sicurezza dello Stato

Capo I - Profili generali

Art. 58. Disposizioni applicabili

1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.

2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.

3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione.

Titolo IV - Trattamenti in ambito pubblico

Capo I - Accesso a documenti amministrativi

Art. 59. Accesso a documenti amministrativi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

Art. 60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Capo II - Registri pubblici e albi professionali

Art. 61. Utilizzazione di dati pubblici

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione R (91) 10 del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.

2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione.

3. L'ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale.

4. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.

Capo III - Stato civile, anagrafi e liste elettorali

Art. 62. Dati sensibili e giudiziari

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.

Art. 63. Consultazione di atti

1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Capo IV - Finalità di rilevante interesse pubblico

Art. 64. Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:

a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;

b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;

c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.

3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.

Art. 65. Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di:

a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;

b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.

2. I trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:

a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;

b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;

c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;

d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;

e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.

3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e agli organi eletti.

4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:

a) per la redazione di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari;

b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo.

5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Art. 66. Materia tributaria e doganale

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei registri immobiliari.

Art. 67. Attività di controllo e ispettive

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:

a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti;

b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.

Art. 68. Benefici economici ed abilitazioni

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.

2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:

a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;

b) alle elargizioni di contributi previsti dalla normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;

c) alla corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefici in favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;

d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;

e) alla concessione di contributi in materia di formazione professionale;

f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni ed altri benefici previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;

g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

3. Il trattamento può comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Art. 69. Onorificenze, ricompense e riconoscimenti

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocinii, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali.

Art. 70. Volontariato e obiezione di coscienza

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.

Art. 71. Attività sanzionatorie e di tutela

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:

a) di applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;

b) volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391-quater del codice di procedura penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta restrizione della libertà personale.

2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Art. 72. Rapporti con enti di culto

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni religiose e comunità religiose.

Art. 73. Altre finalità in ambito amministrativo e sociale

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:

a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;

b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;

c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;

d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;

e) compiti di vigilanza per affidamenti temporanei;

f) iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi;

g) interventi in tema di barriere architettoniche.

2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:

a) di gestione di asili nido;

b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;

c) ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni immobili o all'occupazione di suolo pubblico;

d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

e) relative alla leva militare;

f) di polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;

g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;

h) in materia di protezione civile;

i) di supporto al collocamento e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;

Capo V - Particolari contrassegni

Art. 74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici

1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di diciture dalle quali può essere individuata la persona fisica interessata. ⁽¹⁾
2. Per fini di cui al comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento. ⁽¹⁾
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

(1) Comma così modificato dall'art. 58 della Legge 29 luglio 2010, n. 120.

Titolo V - Trattamento di dati personali in ambito sanitario

Capo I - Principi generali

Art. 75. Ambito applicativo

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.

Art. 76. Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:
 - a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;
 - b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Capo II - Modalità semplificate per informativa e consenso

Art. 77. Casi di semplificazione

1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
 - a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
 - b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo 76;
 - c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
 - a) dagli organismi sanitari pubblici;
 - b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
 - c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.

Art. 78. Informativa del medico di medicina generale o del pediatra

1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.

2. L'informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.

3. L'informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.

4. L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:

a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;

b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;

c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma associata;

d) fornisce farmaci prescritti;

e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.

5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:

a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;

b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;

c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.

Art. 79. Informativa da parte di organismi sanitari

1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate relative all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.

3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.

4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo ed ai soggetti di cui all'articolo 80.

Art. 80. Informativa da parte di altri soggetti pubblici

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.

2. L'informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso degli interessati.

Art. 81. Prestazione del consenso

1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.

2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di più professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.

Art. 82. Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica

1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:

a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;

b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato.

3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.

4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.

Art. 83. Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati

1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:

a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;

b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;

c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;

d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;

e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;

f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;

g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;

h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;

i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12. ⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto dall'art. 2-*quiquies*, comma 1, lett. b), del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

Art. 84. Comunicazione di dati all'interessato

1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.

2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.

Capo III - Finalità di rilevante interesse pubblico**Art. 85. Compiti del Servizio sanitario nazionale**

1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:

a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;

b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;

c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

d) attività certificatorie;

e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;

f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;

g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.

2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76.

3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.

Art. 86. Altre finalità di rilevante interesse pubblico

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di:

a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;

b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative previste;

c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:

1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;

2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;

3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;

4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.

2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.

Capo IV - Prescrizioni mediche

Art. 87. Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale

1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.

2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone indicate nel comma 3.

3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello predisposte per l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.

4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.

5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.

6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a modelli non cartacei.

Art. 88. Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale

1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell'interessato non sono indicate.

2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.

Art. 89. Casi particolari

1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.

2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.

2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad un'esplicita richiesta dell'interessato. ⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto dall'art. 2-*quinquies*, comma 1, lett. c), del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

Capo V - Dati genetici

Art. 90. Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo

1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell'informativa ai sensi dell'articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.

Capo VI - Disposizioni varie

Art. 91. Dati trattati mediante carte

1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri, all'articolo 17.

Art. 92. Cartelle cliniche

1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.

2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Art. 93. Certificato di assistenza al parto

1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.

Art. 94. Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario

1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso:

a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;

b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;

c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;

d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;

e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del decreto del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.

Titolo VI - Istruzione

Capo I - Profili generali

Art. 95. Dati sensibili e giudiziari

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.

Art. 96. Trattamento di dati relativi a studenti

1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.

Titolo VII - Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici**Capo I - Profili generali****Art. 97. Ambito applicativo**

1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.

Art. 98. Finalità di rilevante interesse pubblico

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:

a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;

b) che fanno parte del Sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;

c) per scopi scientifici.

Art. 99. Compatibilità tra scopi e durata del trattamento

1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.

Art. 100. Dati relativi ad attività di studio e ricerca

1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.

2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).

3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.

Capo II - Trattamento per scopi storici**Art. 101. Modalità di trattamento**

1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 11.

2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.

3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.

Art. 102. Codice di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici.

2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:

a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica;

b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista diffusione di dati;

c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.

Art. 103. Consultazione di documenti conservati in archivi

1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice.

Capo III - Trattamento per scopi statistici o scientifici**Art. 104. Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici**

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.

2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.

Art. 105. Modalità di trattamento

1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.

2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.

3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.

4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi, l'informativa all'interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai codici di cui all'articolo 106.

Art. 106. Codici di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o scientifici.

2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:

a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;

b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;

c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle predette raccomandazioni;

e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati relativamente al trattamento dei dati sensibili;

f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale incaricato;

g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a);

h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.

Art. 107. Trattamento di dati sensibili

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati sensibili, quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate dal codice di cui all'articolo 106 e l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40.

Art. 108. Sistema statistico nazionale

1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma statistico nazionale, l'informativa all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.

Art. 109. Dati statistici relativi all'evento della nascita

1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate dall'Istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro della salute, dell'interno e il Garante.

Art. 110. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica

1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato dal Garante anche ai sensi dell'articolo 40.

2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.

Art. 110-bis. Riutilizzo dei dati per finalità di ricerca scientifica o per scopi statistici. (1)

1. Nell'ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici può essere autorizzato dal Garante il riutilizzo dei dati, anche sensibili, ad esclusione di quelli genetici, a condizione che siano adottate forme preventive di minimizzazione e di anonimizzazione dei dati ritenute idonee a tutela degli interessati.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione o anche successivamente, sulla base di eventuali verifiche, il Garante stabilisce le condizioni e le misure necessarie ad assicurare adeguate garanzie a tutela degli interessati nell'ambito del riutilizzo dei dati, anche sotto il profilo della loro sicurezza.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 28, comma 1, lettera b) della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017"

Titolo VIII - Lavoro e previdenza sociale**Capo I - Profili generali****Art. 111. Codice di deontologia e di buona condotta**

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili.

Art. 112. Finalità di rilevante interesse pubblico

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:

a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;

b) garantire le pari opportunità;

c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;

d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici assistenziali;

e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché in materia sindacale;

f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati specificamente;

g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive materie;

h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;

i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;

l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;

m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;

n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;

o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.

3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.

Capo II - Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro

Art. 113. Raccolta di dati e pertinenza

1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Capo III - Divieto di controllo a distanza e telelavoro

Art. 114. Controllo a distanza

1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 115. Telelavoro e lavoro a domicilio

1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.

Capo IV - Istituti di patronato e di assistenza sociale

Art. 116. Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.

Titolo IX - Sistema bancario, finanziario ed assicurativo

Capo I - Sistemi informativi

Art. 117. Affidabilità e puntualità nei pagamenti

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato.

Art. 118. Informazioni commerciali

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.

Art. 119. Dati relativi al comportamento debitorio

1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118 sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui all'articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.

Art. 120. Sinistri

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 135 del Codice delle assicurazioni private. ⁽¹⁾

(1) Comma così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 352 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Titolo X - Comunicazioni elettroniche

Capo I - Servizi di comunicazione elettronica

Art. 121. Servizi interessati

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione. ⁽¹⁾

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.

Art. 122. Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell'utente*

1. L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3. Ciò non vieta l'eventuale archiviazione tecnica o l'accesso alle informazioni già archiviate se finalizzati unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio. Ai fini della determinazione delle modalità semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche conto delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l'utilizzo di metodologie che assicurino l'effettiva consapevolezza del contraente o dell'utente. ⁽¹⁾

2. Ai fini dell'espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il contraente o l'utente. ⁽²⁾

2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, è vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente. ⁽³⁾

* Ai sensi dell'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, la parola "contraente" ha sostituito la parola "abbonato", ovunque ricorrente nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 5, lett. b), del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 5, lett. c), del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.

Art. 123. Dati relativi al traffico*

1. I dati relativi al traffico riguardanti contraenti ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.

2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per il contraente, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se il contraente o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato preliminarmente il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento. ⁽¹⁾

4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio informa il contraente o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.

5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.

* Ai sensi dell'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, la parola "contraente" ha sostituito la parola "abbonato", ovunque ricorrente nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.

Art. 124. Fatturazione dettagliata*

1. Il contraente ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.

2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate.

3. Nella documentazione inviata al contraente relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.

4. Nella fatturazione al contraente non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, il contraente può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione.

5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.

* Ai sensi dell'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, la parola "contraente" ha sostituito la parola "abbonato", ovunque ricorrente nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 125. Identificazione della linea*

1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. Il contraente chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.

2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.

3. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o contraente chiamante.

4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura al contraente chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non appartenenti all'Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.

6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.

* Ai sensi dell'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, la parola "contraente" ha sostituito la parola "abbonato", ovunque ricorrente nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 126. Dati relativi all'ubicazione*

1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o ai contraenti di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o il contraente ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.

2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e i contraenti sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.

3. L'utente e il contraente che manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione temporanea del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di comunicazioni.

4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30, sono la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.

* Ai sensi dell'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, la parola "contraente" ha sostituito la parola "abbonato", ovunque ricorrente nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 127. Chiamate di disturbo e di emergenza*

1. Il contraente che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.

2. La richiesta formulata per iscritto dal contraente specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.

3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati al contraente che dichiara di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti dei contraenti e può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.

4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei del contraente o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro

delle comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

* Ai sensi dell'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, la parola "contraente" ha sostituito la parola "abbonato", ovunque ricorrente nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 128. Trasferimento automatico della chiamata*

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun contraente, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.

* Ai sensi dell'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, la parola "contraente" ha sostituito la parola "abbonato", ovunque ricorrente nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 129. Elenchi di contraenti*

1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.

* Ai sensi dell'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, la parola "contraente" ha sostituito la parola "abbonato", ovunque ricorrente nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 130. Comunicazioni indesiderate*

1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente. ⁽¹⁾

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24 nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo. ⁽²⁾

3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni. ⁽³⁾

3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:

- a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
- b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;
- c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;
- d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;
- e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;
- f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;
- g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24. ⁽⁴⁾

3-quater. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante. ⁽⁴⁾

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003. ⁽⁵⁾

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.

* Ai sensi dell'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, la parola "contraente" ha sostituito la parola "abbonato", ovunque ricorrente nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

- (1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 7, lett. a), numeri 1, 2 e 3, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.
 (2) Comma così modificato dall'art. 20-bis, comma 1, lett. a), del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
 (3) Comma inserito dall'art. 20-bis, comma 1, lett. b), del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e poi così modificato dall'art. 6, comma 2, lett. a), numero 6), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
 (4) Comma inserito dall'art. 20-bis, comma 1, lett. b), del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Al fine di delineare con completezza il quadro normativo vigente in materia, si riportano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 20-bis, della legge 20 novembre 2009, n. 166 di conversione, con modificazioni, del [D.L. 25 settembre 2009, n. 135](#).

2. Il registro previsto dall' articolo 130, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell' articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in attuazione dell' articolo 129 del medesimo codice.

3. All' articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: *"sino al 31 dicembre 2009"* sono sostituite dalle seguenti: *"sino al termine di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135"*.

4. All' articolo 58 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta salva la disciplina prevista dall' articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico".

(5) Comma così modificato dall'art. 1, comma 7, lett. b), numeri 1 e 2, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.

Art. 131. Informazioni a contraenti e utenti*

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa il contraente e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2. Il contraente informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede del contraente medesimo.
3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.

* Ai sensi dell'art. 1, comma 12, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, la parola "contraente" ha sostituito la parola "abbonato", ovunque ricorrente nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 132. Conservazione di dati di traffico per altre finalità ⁽¹⁾⁽¹²⁾⁽¹³⁾

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione. ⁽²⁾

1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni. ⁽³⁾

2. *[abrogato]* ⁽⁴⁾

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante. ⁽⁵⁾

4. *[abrogato]* ⁽⁶⁾

4-bis. *[abrogato]* ⁽⁷⁾

4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi. ⁽⁸⁾

4-quater. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l'ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorità richiedente l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all'ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorità. In caso di violazione dell'obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale. ⁽⁸⁾

4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia. ⁽⁸⁾

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché a: ⁽⁹⁾

- a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato B);
- b) [soppressa] ⁽¹⁰⁾
- c) [soppressa] ⁽¹⁰⁾
- d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1. ⁽¹¹⁾

(1) Articolo così modificato, inizialmente, dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 26 febbraio 2004, n. 45, recante interventi per l'amministrazione della giustizia; poi dal decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale; successivamente, dalla legge 18 marzo 2008, n. 48, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno; e, da ultimo, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, di attuazione della direttiva 2006/24/Ce riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/Ce. Al fine di delineare con completezza il quadro normativo vigente in materia, si riportano gli articoli 6, comma 1, e 7 del decreto-legge del 27 luglio 2005, n. 144 "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale", come modificato dal decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione n. 31 del 27 febbraio 2008:

6. Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi, nonché, qualora disponibili, dei servizi, debbono essere conservati fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità del presente decreto, salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili.

7. Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e Internet

- 1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
- 2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- (2) Comma così modificato prima dall'art. 6, comma 3, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e poi dall'art. 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109.
- (3) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, con la decorrenza indicata nell'art. 6 dello stesso decreto.
- (4) Comma modificato dall'art. 6, comma 3, lett. a) e b), decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109.
- (5) Comma così modificato dall'art. 6, comma 3, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
- (6) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109.
- (7) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 3, lett. f, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c) del decretolegislativo 30 maggio 2008, n. 109.
- (8) Comma inserito dall'art. 10, comma 1, della legge 18 marzo 2008, n. 48.
- (9) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109.
- (10) Lettera soppressa dall'art. 2, comma 1, lett. d), numero 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109.
- (11) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. d), numero 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109.
- (12) In tema di conservazione di dati di traffico telefonico e telematico, si veda anche l'articolo 4-bis del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, di cui si riporta per completezza il testo:

Art. 4-bis Disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico

- 1. I dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché quelli relativi al traffico telefonico o telematico effettuato successivamente a tale data, sono conservati, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, fino al 30 giugno 2017, per le finalità di accertamento e di repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.
- 2. I dati relativi alle chiamate senza risposta, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati fino al 30 giugno 2017.
- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2017.

(13) In tema di conservazione di dati di traffico telefonico e telematico, l'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017" (di cui a seguire si riporta per completezza il testo) ha introdotto una deroga all'articolo 132, commi 1 ed 1 bis:

Art 24 - Termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico

- 1. In attuazione dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, al fine di garantire strumenti di indagine efficace in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale, per le finalità dell'accertamento e della repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, di cui all'articolo 4-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è stabilito in settantadue mesi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Si fa presente che la formulazione dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 132 del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, come introdotti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, costituiva attuazione della direttiva 2006/24/Ce riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/Ce. La direttiva 2006/24/Ce è stata successivamente annullata dalla Corte di

Giustizia UE con la sentenza dell'8 aprile 2014 ([Digital rights Ireland](#)). In materia, si veda anche la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande Sezione) del 21 dicembre 2016 ([cause riunite C-203/15 e C-698/15](#)).

Art. 132-bis Procedure istituite dai fornitori ⁽¹⁾

1. I fornitori istituiscono procedure interne per corrispondere alle richieste effettuate in conformità alle disposizioni che prevedono forme di accesso a dati personali degli utenti.
2. A richiesta, i fornitori forniscono al Garante, per i profili di competenza, informazioni sulle procedure di cui al comma 1, sul numero di richieste ricevute, sui motivi legali adottati e sulle risposte date.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 8, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.

Capo II - Internet e reti telematiche**Art. 133. Codice di deontologia e di buona condotta**

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.

Capo III - Videosorveglianza**Art. 134. Codice di deontologia e di buona condotta**

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantire la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.

Titolo XI - Libere professioni e investigazione privata**Capo I - Profili generali****Art. 135. Codice di deontologia e di buona condotta**

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge.

Titolo XII - Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica**Capo I - Profili generali****Art. 136. Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero**

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:

- a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
- b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
- c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.

Art. 137. Disposizioni applicabili

1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:

- a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
- b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;

c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

Art. 138. Segreto professionale

1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

Capo II - Codice di deontologia

Art. 139. Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 13.

2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.

3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.

4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.

5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c).

Titolo XIII - Marketing diretto

Capo I - Profili generali

Art. 140. Codice di deontologia e di buona condotta

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.

Parte III - Tutela dell'interessato e sanzioni

Titolo I - Tutela amministrativa e giurisdizionale

Capo I - Tutela dinanzi al Garante

Sezione I - Principi generali

Art. 141. Forme di tutela

1. L'interessato può rivolgersi al Garante:

a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo 142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;

b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;

c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui all'articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente capo.

Sezione II - Tutela amministrativa

Art. 142. Proposizione dei reclami

1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante.

2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed è presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.

3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.

Art. 143. Procedimento per i reclami

1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento:

a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;

b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;

d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli accertamenti.

Art. 144. Segnalazioni

1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione del procedimento.

Sezione III - Tutela alternativa a quella giurisdizionale

Art. 145. Ricorsi

1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.

2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.

3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.

Art. 146. Interpello preventivo

1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.

2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

Art. 147. Presentazione del ricorso

1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:

a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;

b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;

c) gli elementi posti a fondamento della domanda;

d) il provvedimento richiesto al Garante;

e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.

2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:

a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1;

b) l'eventuale procura;

c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.

3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.

4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale in conformità alla normativa vigente.

5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.

Art. 148. Inammissibilità del ricorso

1. Il ricorso è inammissibile:

a) se proviene da un soggetto non legittimato;

b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;

c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.

2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso.

Art. 149. Procedimento relativo al ricorso

1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L'invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.

2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.

3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il medesimo responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.

4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.

5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.

6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.

7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l'assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.

8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo 151 è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all'articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 150, comma 1.

Art. 150. Provvedimenti a seguito del ricorso

1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale decisione.

2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.

3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.

4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax.

5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato.

6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

Art. 151. Opposizione

1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo 152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.

Capo II - Tutela giurisdizionale

Art. 152. Autorità giudiziaria ordinaria

1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, nonché le controversie previste dall'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria. ⁽¹⁾

1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. ⁽²⁾

2. [abrogato] ⁽³⁾;

3. [abrogato] ⁽³⁾;

4. [abrogato] ⁽³⁾;

5. [abrogato] ⁽³⁾;

6. [abrogato] ⁽³⁾;

7. [abrogato] ⁽³⁾;

8. [abrogato] ⁽³⁾;

9. [abrogato] ⁽³⁾;

10. [abrogato] ⁽³⁾;

11. [abrogato] ⁽³⁾;

12. [abrogato] ⁽³⁾;

13. [abrogato] ⁽³⁾;

14. [abrogato] ⁽³⁾;

(1) Comma così modificato dall'art. 34, comma 9, lett. a), del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 36 dello stesso decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
(2) Comma aggiunto dall'art. 34, comma 9, lett. b), del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 36 dello stesso decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Al fine di delineare con completezza il quadro normativo vigente in materia, si riporta integralmente il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150:

Art. 10 Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali

1. Le controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente il tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, come definito dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
5. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
6. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonché il risarcimento del danno.

(3) Commi abrogati dall'art. 34, comma 9, lett. c), del decreto legislativo 1° settembre 2011. Vedi, peraltro, quanto disposto dall'art. 36 dello stesso decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Si riporta, per completezza, il testo originale dei commi abrogati:

2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni."

Titolo II - L'Autorità

Capo I - Il Garante per la protezione dei dati personali

Art. 153. Il Garante

1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. ⁽¹⁾
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennità non eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 156.

(1) L'art. 47- quater del decreto legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha stabilito che la durata in carica del presidente e dei componenti del Garante è di sette anni e che gli incarichi non sono rinnovabili (la disposizione è stata introdotta per equiparare la durata in carica del presidente e dei componenti del Garante a quella prevista per altre autorità indipendenti, con decorrenza dalla data del decreto di nomina, eliminando la possibilità di essere confermati nell'incarico).

Art. 154. Compiti

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:
 - a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico;⁽¹⁾
 - b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;
 - c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;

d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporre il blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 139;

f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore;

g) esprimere pareri nei casi previsti;

h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati;

i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;

l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'articolo 37;

m) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

(1) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, di attuazione della direttiva 2006/24/Ce riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/Ce.

2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:

a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;

b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);

c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale;

d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali e per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino;

e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.

3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un'altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.

5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.

Capo II - L'Ufficio del Garante

Art. 155. Principi applicabili

1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.

Art. 156. Ruolo organico e personale

1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.

2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di cento unità.¹

3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:

a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154;

b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo le procedure previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001,

c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;

d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate nella contabilità speciale, nonché l'individuazione dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta un'indennità pari all'eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.

5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a venti unità (2) ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.

8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.

9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

(1) L'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"*, autorizza il Garante ad incrementare la propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza prevista dall'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

(2) Il contingente delle unità con contratto a tempo determinato è attualmente ridotto a otto. Vedi art. 1, comma 268, L. 27 dicembre 2013, n. 147.

(3) L'articolo 29 della legge 20 novembre 2017, n. 167, comma 1, recante *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017"*, stabilisce che il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come incrementato in attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivamente dall'articolo 1, comma 268, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 25 unità

Capo III - Accertamenti e controlli

Art. 157. Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti

1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.

Art. 158. Accertamenti

1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata l'indifferibilità dell'accertamento.

Art. 159. Modalità

1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.

2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.

3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli

accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.

4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.

5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.

6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 160. Particolari accertamenti

1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.

2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).

4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.

5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.

6. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.

Titolo III - Sanzioni

Capo I - Violazioni amministrative

Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interessato

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro. ⁽¹⁾

(1) Comma così modificato dall'art. 44, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 162. Altre fattispecie

1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro. ⁽¹⁾

2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. ⁽²⁾

2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta. ⁽³⁾

2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro. ⁽⁴⁾

2-quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall'articolo 130, comma 3-bis, e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. ⁽⁵⁾

(1) Comma così modificato dall'art. 44, comma 3 lett. a), del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
(2) Comma così modificato dall'art. 44, comma 3, lett. b), del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
(3) Comma aggiunto dall'art. 44, comma 3, lett. c), del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e poi così modificato dall'art. 20-bis, comma 1, lettera c), punto 1), del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
(4) Comma aggiunto dall'art. 44, comma 3, lett. c), del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
(5) Comma aggiunto dall'art. 20 bis, comma 1, lett. c), punto 2), del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Art. 162-bis. Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico ⁽¹⁾

1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. ⁽²⁾

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, di attuazione della direttiva 2006/24/Ce riguardante la conservazione dei dati generati o

trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/Ce. Per completezza, si riporta il comma 2 del predetto articolo 5, richiamato dall'articolo 162-bis del Codice:

"2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa o l'incompleta conservazione dei dati ai sensi dell'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del Codice, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 che può essere aumentata fino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della violazione. Nel caso di assegnazione di indirizzo IP che non consente l'identificazione univoca dell'utente o abbonato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro, che può essere aumentata fino al triplo in ragione delle condizioni economiche dei responsabili della violazione. Le violazioni sono contestate e le sanzioni sono applicate dal Ministero dello sviluppo economico."

(2) Comma così modificato dall'art. 44, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 162-ter. Sanzioni nei confronti di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico ⁽¹⁾

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinquemila euro a centocinquantomila euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da centocinquanta euro a mille euro per ciascun contraente o altra persona nei cui confronti venga omessa o ritardata la comunicazione di cui al medesimo articolo 32-bis, comma 2. Non si applica l'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 non può essere applicata in misura superiore al 5 per cento del volume d'affari realizzato dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione della violazione amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 164-bis, comma 4.

4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32-bis, comma 7, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.

5. Le medesime sanzioni di cui al presente articolo si applicano nei confronti dei soggetti a cui il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico abbia affidato l'erogazione dei predetti servizi, qualora tali soggetti non abbiano comunicato senza indebito ritardo, al fornitore, ai sensi dell'articolo 32-bis, comma 8, le informazioni necessarie ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32-bis.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 9, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.

Art. 163. Omessa o incompleta notificazione

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. ⁽¹⁾

(1) Comma così modificato dall'art. 44, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 164. Omessa informazione o esibizione al Garante

1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro. ⁽¹⁾

(1) Comma così modificato dall'art. 44, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 164-bis. Casi di minore gravità e ipotesi aggravate ⁽¹⁾

1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti. ⁽²⁾

2. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.

4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

(1) Articolo inserito dall'art. 44, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 10, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.

Art. 165. Pubblicazione del provvedimento del Garante

1. Nei casi di cui agli articoli del presente Capo può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore. ⁽¹⁾

(1) Comma così modificato dall'art. 44, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 166. Procedimento di applicazione

1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.

Capo II - Illeciti penali**Art. 167. Trattamento illecito di dati**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 168. Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante

1. Chiunque, nelle comunicazioni di cui all'articolo 32-bis, commi 1 e 8, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 11, del decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69.

Art. 169. Misure di sicurezza

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni. ⁽¹⁾

2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili. ⁽²⁾

(1) Comma così modificato dall'art. 44, comma 9, lett. a), del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

(2) Comma così modificato dall'art. 44, comma 9, lett. b), del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 170. Inosservanza di provvedimenti del Garante

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 171. Altre fattispecie

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 113 e all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge n. 300 del 1970.⁽¹⁾

(1) Articolo così sostituito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

Art. 172. Pene accessorie

1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.

Titolo IV - Disposizioni modificative, abrogative, transitorie e finali**Capo I - Disposizioni di modifica****Art. 173. Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen**

1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è così modificata:

a) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: "2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui al comma 1.";

b) il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso,

c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"11. 1. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione è il Garante per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.";

d) l'articolo 12 è abrogato.

Art. 174. Notifiche di atti e vendite giudiziarie

1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

"Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.".

2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: "può sempre eseguire" a "destinatario," sono sostituite dalle seguenti: "esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,".

3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: "l'originale" è sostituita dalle seguenti: "una ricevuta".

4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole: "affigge avviso del deposito" sono inserite le seguenti: "in busta chiusa e sigillata".

5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

"Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.";

b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "al primo comma".

6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: ", e mediante" fino alla fine del periodo.

7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: "maggiore celerità" sono aggiunte le seguenti: ", di riservatezza o di tutela della dignità".

8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.".

9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore".

10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: "del debitore," sono soppresse e le parole da: "informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse".

11. All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.".

12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente: "Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.".

13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.";

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.".

14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: "è scritta all'esterno del plico stesso" sono sostituite dalle seguenti: "è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3".

15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del codice.".

16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.";

b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: "L'agente postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti: ", in busta chiusa, del deposito".

Art. 175. Forze di polizia

1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.

2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.

3. L'articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Controlli)

1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.

3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.

4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.

5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi."

Art. 176. Soggetti pubblici

1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "mediante strumenti informatici" sono inserite le seguenti: ", fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono,".

2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.".

3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. È istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.".

4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.".

6. La denominazione: "Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione" contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione".

Art. 177. Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali

1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.

2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.".

3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.

4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).

5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il quinto comma è sostituito dal seguente: "Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.".

Art. 178. Disposizioni in materia sanitaria

1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: "il Consiglio sanitario nazionale" e prima della virgola sono inserite le seguenti: "e il Garante per la protezione dei dati personali".

2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, nonché della relativa dignità.";

b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali".

3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è inserito, infine, il seguente periodo: "Decorso tale periodo il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti."

4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di importazione di medicinali registrati all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).

5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda anche" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali".

Art. 179. Altre modifiche

1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole: "; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare" e: "garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale;".

2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: "4," e ",8".

3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali".

4. [abrogato] ⁽¹⁾

(1) Comma abrogato dall'art. 184, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 dello stesso decreto.

Capo II - Disposizioni transitorie

Art. 180. Misure di sicurezza

1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 marzo 2006. ⁽¹⁾

2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.

3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 30 giugno 2006. ⁽²⁾

(1) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188; dall'art. 6, comma 1, lett. a), del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306; dall'art. 6-bis, comma 1, lett. a), del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26; ed infine dall'art. 10, comma 1, lett. a), del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

(2) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2004, n. 188, dall'art. 6, comma 1, lett. b), del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, dall'art. 6-bis, comma 1, lett. b), del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26, ed infine dall'art. 10, comma 1, lett. a), del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Art. 181. Altre disposizioni transitorie

1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:

a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007; ⁽¹⁾

b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;

c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;

d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;

e) [lettera abrogata] ⁽²⁾

f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice.

3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.

4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.

5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime.

6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171. ⁽³⁾

(1) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lett. c), del decreto legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188; dall'art. 8-bis, comma 2, del decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21; dall'art. 10, comma 1, lett. b), del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51; dall'art. 1, comma 1, del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228; ed infine dall'art. 6, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17.
(2) Lettera abrogata dall'art. 2-quinquies, comma 1, lett. d), del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
(3) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45.

Art. 182. Ufficio del Garante

1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:

a) può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;

b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.

Capo III - Abrogazioni

Art. 183. Norme abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:

a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;

c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;

d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;

e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;

f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;

g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;

h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;

i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;

m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;

n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;

o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:

a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;

b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;

c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;

d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto,

e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;

f) l'articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;

g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;

h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti;

i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.

4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.

Capo IV - Norme finali

Art. 184. Attuazione di direttive europee

1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.

2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.

3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.

Art. 185. Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta

1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.

Art. 186. Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6, e 182, che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2003

ALLEGATI

- [Allegato A.1.](#) Codice di deontologia - Trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica ☐
- [Allegato A.2.](#) Codici di deontologia - Trattamento dei dati personali per scopi storici ☐
- [Allegato A.3.](#) Codice di deontologia - Trattamento dei dati personali a scopi statistici in ambito Sistan ☐
- [Allegato A.4.](#) Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici ☐
- [Allegato A.5.](#) Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti ☐
- [Allegato A.6.](#) Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive ☐
- [Allegato A.7.](#) Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale
- [Allegato B.](#) Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza
- [Allegato C.](#) Trattamenti non occasionali effettuati o in ambito giudiziario o per fini di polizia
- [Tavola di corrispondenza](#) dei riferimenti previgenti al codice in materia di protezione dei dati personali

DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 204 - art. 2**Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato**

(GU Serie Generale n.261 del 09-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 228)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2007

Art. 2**Autorità di decisione**

1. Nei procedimenti per l'erogazione delle elargizioni a carico dello Stato previste dalle leggi speciali a favore della vittima di reato commesso nel territorio dello Stato, o a favore dei suoi superstiti, quando il richiedente e' stabilmente residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, la domanda dell'elargizione può essere presentata tramite l'autorità di assistenza dello Stato membro dell'Unione europea dove il richiedente e' stabilmente residente.

2. In tale caso, l'autorità specificamente indicata dalla legge speciale, cui compete la decisione sull'elargizione, comunica senza ritardo all'autorità di assistenza dello Stato membro dell'Unione europea dove il richiedente e' stabilmente residente e al richiedente stesso l'avvenuta ricezione della domanda, il nome del funzionario o l'indicazione dell'organo che procede all'istruzione della pratica e, se possibile, il tempo previsto per la decisione sulla domanda.

3. Qualora l'autorità di decisione deliberi di procedere all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona, essa può richiedere la collaborazione dell'autorità di assistenza dello Stato membro dell'Unione europea dove il richiedente e' stabilmente residente. A tale fine, l'autorità di decisione può chiedere all'autorità di assistenza di predisporre quanto necessario per procedere direttamente all'audizione, anche attraverso il sistema della videoconferenza. L'autorità di decisione può chiedere all'autorità di assistenza di procedere essa stessa all'audizione e di trasmettere il relativo verbale.

4. L'autorità di decisione comunica senza ritardo al richiedente e all'autorità di assistenza la decisione sulla domanda di indennizzo.

Regione Umbria
Legge regionale 11 aprile 2017 , n. 3

**Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate
dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere.**

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 16 del 19/04/2017

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1
(Principi e finalità)

1. La Regione riconosce che ogni tipo di discriminazione e violenza contro le persone in ragione del loro orientamento sessuale o dell'identità di genere costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità personale e sociale, all'integrità fisica e psichica, e può costituire un pericolo per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto ad un'esistenza sicura, libera e dignitosa.

2. La Regione, in attuazione degli [articoli 2 , 3 e 21 della Costituzione](#) , degli articoli 1 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, dell' [articolo 5 dello Statuto regionale](#) e nel rispetto della libera espressione e manifestazione di pensieri od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, individuali o assunte all'interno di organizzazioni o associazioni, garantisce la dignità ed il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.

3. La Regione adotta, nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo con i Comuni e con le altre istituzioni, politiche e misure per il superamento delle discriminazioni e per la prevenzione e il contrasto alla violenza, motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

4. La Regione garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi ed ai servizi di competenza regionale senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

5. La Regione, per prevenire le discriminazioni per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, favorisce la diffusione di una cultura della non discriminazione e sostiene le persone e le famiglie nei loro compiti educativi, persegue l'integrazione tra le politiche scolastiche e formative e le politiche socio-sanitarie.

Art. 2
(Integrazione sociale, formazione e lavoro)

1. La Regione promuove e favorisce l'integrazione sociale anche mediante specifiche politiche del lavoro e di sviluppo socio-economico, nel rispetto degli orientamenti sessuali e dell'identità di genere.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al [comma 1](#) la Regione e gli enti locali, per quanto di competenza, operano per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, uguaglianza di opportunità e non discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nella permanenza al lavoro e nella riqualificazione, nei percorsi di carriera e nella retribuzione.

3. La Regione, in particolare, attraverso i servizi per il lavoro garantisce opportune misure di accompagnamento al fine di supportare le persone, che risultano discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo che valorizzino le qualità individuali e indirizzino le persone medesime agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua criteri e modalità per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.

Art. 3
(Istruzione)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove, sostiene e organizza attività di formazione per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, in materia di contrasto degli stereotipi e dei ruoli di genere, nonché di prevenzione del bullismo motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

2. Le attività di cui al [comma 1](#) sono rivolte anche a favore dei genitori degli studenti.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, la Regione attiva forme di collaborazione con il personale dei servizi pubblici socio-educativi, scolastici e socio-sanitari, e opera d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 4
(Responsabilità sociale delle imprese)

1. Ferme restando le norme statali e regionali in materia di divieto di discriminazione nei luoghi di lavoro, la Regione sensibilizza le aziende operanti sul territorio regionale affinché si dotino delle certificazioni di conformità agli standard di responsabilità sociale.

2. Le associazioni senza scopo di lucro che operano in materia di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere sono da considerarsi parti interessate ai fini del monitoraggio sulla conformità agli standard di responsabilità sociale di cui al [comma 1](#) in relazione alla presenza, nelle condizioni di lavoro presso le aziende, di eventuali forme di discriminazione determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Art. 5
(Formazione del personale regionale)

1. La Regione promuove l'adozione di modalità comportamentali ispirate alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale o identità di genere e individua l'adozione di tali modalità nell'ambito dell'attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti.

2. La Regione tiene conto delle finalità di cui all' [articolo 1](#) nella redazione dei codici di comportamento dei propri dipendenti.

Art. 6
(Interventi delle Aziende unità sanitarie locali e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in materia di orientamento sessuale ed identità di genere)

1. Le Aziende unità sanitarie locali e i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, con proprio personale, promuovono e assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone di accettare ed esprimere il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere.

2. Gli interventi di cui ai [comma 1](#) sono promossi, nel rispetto dell' [articolo 30 della Costituzione](#) , in particolare, nei confronti dei genitori per aiutarli ad esercitare il loro ruolo di educatori.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, nonché per promuovere iniziative di elevato rilievo sociale sui temi della discriminazione e per individuare reti di solidarietà, i soggetti di cui al [comma 1](#) attivano forme di collaborazione, rese a titolo gratuito, con le associazioni che operano in materia di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, detta linee guida per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.

Art. 7
(Promozione di eventi culturali)

1. La Regione e gli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono l'offerta di eventi culturali in grado di favorire l'acquisizione di una cultura della non discriminazione, anche nell'ambito dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.

Art. 8
(Tutela delle famiglie e accesso ai servizi pubblici e privati)

1. In adempimento dell' [articolo 2 della Costituzione](#) e dell' [articolo 9 dello Statuto regionale](#) , i diritti generati dalla legislazione regionale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, sono riconosciuti alle singole persone e alle famiglie, incluse quelle fondate su vincoli affettivi di cui all' [articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223](#) (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, in attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di non discriminazione, opera per assicurare e garantire a ciascuna persona parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e per attuare il principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possono essere rifiutate, né somministrate in maniera deteriore in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

3. La Regione, inoltre, predispone una modulistica omogenea a disposizione dei cittadini per l'adeguamento alla istituzione delle unioni civili di cui alla [legge 20 maggio 2016, n. 76](#) (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), nonché per l'attuazione di quanto previsto dall' [articolo 1](#) , commi 39 e 40 dalla stessa [legge 76/2016](#) in ordine ai conviventi di fatto, e promuove un'azione tesa ad estendere tali procedure a tutta la pubblica amministrazione.

4. In attuazione del [comma 2](#) , la Giunta regionale, con proprio atto, adotta linee guida e predispone azioni positive per raggiungere e garantire la parità di trattamento di ciascuna persona nell'accesso ai servizi.

5. I comuni esercitano funzioni di vigilanza e controllo, anche in termini di raccolta di informazioni, per l'attuazione delle finalità e delle azioni di cui ai commi 2 e 4.

Art. 9

(Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e sostegno alle vittime)

1. La Regione promuove la protezione, l'accoglienza, il sostegno psicologico e il soccorso alle vittime di atti di discriminazione e violenza determinati in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

2. Ai fini di cui al [comma 1](#) la Regione, in particolare:

a) promuove iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione allo scopo di prevenire atti di violenza determinati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere in tutti gli ambiti, a partire da quello familiare e scolastico;

b) promuove, mediante l'utilizzo di personale adeguatamente qualificato, l'attivazione di centri di ascolto per la prevenzione della discriminazione e della violenza in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere;

c) promuove protocolli d'intesa e altre collaborazioni con istituzioni locali e territoriali per prevenire e contrastare la discriminazione e la violenza in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

3. La Giunta regionale definisce con proprio atto:

a) le modalità di attuazione di quanto previsto al [comma 2](#) , lettere a) e c);

b) le modalità per l'attivazione dei centri di ascolto di cui al [comma 2, lettera b\)](#) , nonché le modalità operative per il funzionamento dei centri medesimi.

Art. 10

(Osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere)

1. La Regione istituisce, presso la struttura regionale competente, l'Osservatorio sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

2. L'Osservatorio è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

b) sei rappresentanti designati dalle associazioni iscritte nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'[articolo 388 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11](#) (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) che operano in materia di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere;

c) tre rappresentanti designati dalle associazioni delle famiglie;

d) due esperti nelle tematiche di cui alla presente legge scelti tra ricercatori e docenti delle istituzioni scolastiche e universitarie;

e) le Consiglieri di parità e il Presidente del Centro per le pari opportunità di cui alla [legge regionale 15 aprile 2009, n. 6](#) (Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria), o suo delegato.

3. I componenti dell'Osservatorio, nominati dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, restano in carica per la durata della legislatura e comunque sino alla nomina dei nuovi componenti.

4. L'Osservatorio:

a) provvede alla raccolta e alla elaborazione delle buone prassi adottate nel settore pubblico e privato;

b) raccoglie i dati e monitora i fenomeni legati alla discriminazione e alla violenza in Umbria motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, anche trasmettendo all'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) eventuali segnalazioni riguardanti atti discriminatori;

c) collabora con istituzioni, enti ed organismi, nonché con esperti e professionisti per prevenire e contrastare i fenomeni di discriminazione e violenza dovuti all'orientamento sessuale ed all'identità di genere e per dare attuazione alla presente legge.

5. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative dell'Osservatorio, nonché individua le strutture regionali chiamate a collaborare nell'esercizio delle funzioni dell'Osservatorio medesimo.

Art. 11
(Costituzione di parte civile)

1. La Regione Umbria valuta l'opportunità di costituirsi parte civile nei casi di violenza commessa contro una persona a motivo dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, che siano di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità regionale, come in altri casi di violenze o discriminazioni, devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle azioni di prevenzione contro tali tipi di violenza o discriminazione.

2. La Regione promuove l'adeguamento statutario degli enti locali per le finalità di cui al [comma 1](#).

Art. 12
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2017 la spesa complessiva di euro 40.000,00 da iscrivere alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo I "Spese correnti", del Bilancio regionale di previsione 2017-2019, nei capitoli di spesa di nuova istituzione appositamente destinati.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al [comma 1](#) si fa fronte, per l'esercizio 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Macroaggregato 1.01 "Redditi da lavoro dipendente".

3. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa di cui al [comma 1](#) trova copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell' [articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della [legge 5 maggio 2009, n. 42](#)).

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al [comma 2](#) al Bilancio regionale di previsione 2017-2019, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 13
(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti per il superamento delle discriminazioni e per la prevenzione e il contrasto alla violenza, motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

2. Ai fini di cui al [comma 1](#) la Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, avvalendosi anche dell'Osservatorio di cui all' [articolo 11](#), trasmette all'Assemblea legislativa una relazione illustrativa sul fenomeno delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere nella nostra regione e sullo stato d'attuazione della presente legge. Detta relazione deve contenere altresì informazioni sui seguenti aspetti:

a) le azioni e le misure poste in essere dalla Regione per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale e di inserimento al lavoro;

b) le iniziative di cui all' [articolo 3](#) attivate dalla Regione per la formazione del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;

c) gli interventi di cui all' [articolo 6](#) realizzati dalle Aziende unità sanitarie locali e dai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari;

d) le azioni positive realizzate dalla Giunta regionale per raggiungere e garantire il riconoscimento della parità di trattamento, con particolare riferimento all'accesso da parte delle singole persone e delle famiglie ai servizi, azioni e interventi;

e) le iniziative realizzate ai sensi dell' [articolo 7](#) per la promozione di eventi culturali riguardanti la non discriminazione in materia di orientamento sessuale e identità di genere.

3. La Giunta regionale nella relazione di cui al [comma 2](#) rende conto anche degli interventi realizzati ai fini dell'attuazione delle misure previste dall' [articolo 9](#).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' [articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale](#) ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 11 aprile 2017

Marini

**Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5. (Testo coordinato)****Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale.**

(B.U. 25 marzo 2016, suppl. al n. 12)

Modificata da [l.r. 16/2016](#)

Art. [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [6](#), [7](#), [8](#), [9](#), [10](#), [11](#), [12](#), [13](#), [14](#), [15](#), [16](#), [17](#), [18](#), [19](#)

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per dare attuazione al divieto di discriminazione sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione, per dare attuazione al dovere di assicurare e promuovere l'uguaglianza sostanziale contenuto nell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, nonché per attuare i principi sanciti dallo Statuto regionale.
2. La Regione attua i principi e le finalità della presente legge in raccordo con le istituzioni di parità e antidiscriminatorie locali, regionali, nazionali ed internazionali, promuovendo la collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e con l'associazionismo.
3. Nell'attuazione dei principi e delle finalità della presente legge, la Regione valuta anche gli effetti e l'impatto della compresenza e interazione di motivi diversi di discriminazione, con particolare riferimento alla trasversalità della discriminazione fondata sul sesso.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
 - a) parità di trattamento: l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata su nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o sociale;
 - b) discriminazione: ogni comportamento che, direttamente o indirettamente e salve le azioni previste agli articoli 3 e 11, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basate su una o più delle condizioni descritte alla lettera a) e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica;
 - c) discriminazione diretta: il caso in cui una persona, a causa dei motivi indicati alla lettera a), è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata un'altra persona in una situazione analoga;
 - d) discriminazione indiretta: una disposizione di legge o regolamento, un criterio o una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri che possono mettere in una posizione di svantaggio le persone che si trovano in una o più delle condizioni descritte alla lettera a);

- e) molestia: ogni comportamento indesiderato, posto in essere per uno o più dei motivi di cui alla lettera a), avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo;
- f) ordine di discriminazione: l'ordine di discriminare una persona in ragione di una o più delle condizioni descritte alla lettera a).

[1>><1](#)

Art. 3.

(Ambiti di intervento)

1. In attuazione dell'articolo 11 dello Statuto regionale, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, interviene per garantire ad ogni persona parità di trattamento nell'accesso ai servizi e nell'acquisizione di beni ed attua azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio legate alle forme di discriminazione diretta e indiretta.
2. La Regione agisce prioritariamente, ai sensi del comma 1, nei seguenti ambiti d'intervento:
 - a) salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali;
 - b) diritto alla casa;
 - c) formazione professionale e istruzione;
 - d) politiche del lavoro, promozione dell'imprenditorialità e responsabilità sociale delle imprese;
 - e) attività culturali, turistiche, sportive, ricreative e commerciali;
 - f) formazione e organizzazione del personale regionale;
 - g) comunicazione;
 - h) trasporti e mobilità.
3. La Regione, in conformità con quanto sancito dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, promuove la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle cariche elettive e introduce correttivi volti al perseguimento di una compiuta democrazia paritaria.

Art. 4.

(Prevenzione e contrasto delle discriminazioni)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per prevenire e contrastare le situazioni di discriminazione di cui all'articolo 2, al fine di eliminarne l'origine e le cause potenziali ed effettive, secondo le modalità descritte all'articolo 1, comma 2.
2. Nell'esercizio dell'attività legislativa, regolamentare, programmatica e amministrativa la Regione si conforma ai principi fissati dalla presente legge, anche prevedendo norme per la prevenzione delle discriminazioni, l'attuazione dei diritti e le sanzioni dei comportamenti discriminatori e persegue obiettivi annuali e pluriennali di promozione della parità di trattamento secondo criteri e metodi di misurazione e incentivazione del loro raggiungimento.
3. La Regione svolge attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche nei settori di cui all'articolo 3, con l'obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e garantisce l'applicazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione di cui alla presente legge, negli atti che assume.
4. I soggetti pubblici e privati che stipulano contratti, convenzioni o accordi di qualsiasi altra natura con la Regione, o che da essa ricevono contributi, finanziamenti, agevolazioni, appalti, concessioni, patrocini o altre forme di sostegno, anche non oneroso, sono tenuti al rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'articolo 2 nei confronti di utenti, dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori. Gli uffici regionali competenti verificano il rispetto di tale principio, anche su segnalazione delle associazioni che tutelano i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
5. Per verificare il rispetto dei principi e il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione svolge consultazioni periodiche con le associazioni e gli enti che operano nel campo della lotta alle discriminazioni.
6. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione e i suoi enti strumentali

producono e pubblicano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sul proprio sito ed ogni anno, una relazione dettagliata su quanto realizzato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Art. 5.

(Accesso ai servizi pubblici e privati)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, assicura ad ogni persona, indipendentemente dalle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a), parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possono essere rifiutate né somministrate, mettendo in atto i comportamenti discriminatori diretti o indiretti di cui all'articolo 2.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di diritto all'abitazione e secondo le disposizioni in materia di edilizia sociale, opera per prevenire e contrastare le discriminazioni nell'accesso alla casa basate sulle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Art. 6.

(Salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali)

1. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali, la Regione:

- a) integra il divieto di discriminazione e il principio della parità di trattamento sulla base delle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a), nella programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali e del sistema integrato di interventi;
- b) promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale delle aziende sanitarie locali e dei medici di base sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento, in collaborazione con le organizzazioni sindacali e professionali e con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge.

Art. 7.

(Istruzione, formazione professionale e politiche del lavoro)

1. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di istruzione e formazione professionale, la Regione:

- a) opera perché ad ogni persona siano garantiti l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione e l'effettività del diritto all'istruzione e alla formazione durante tutto l'arco della vita;
 - b) stipula accordi con l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte finalizzati alla realizzazione di percorsi di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento per il personale scolastico, i genitori e gli studenti sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
 - c) promuove, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione professionale e in quello della lotta alle discriminazioni, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte al personale degli organismi di formazione professionale e orientamento accreditati all'interno del sistema della formazione professionale regionale;
 - d) aggiorna i profili e gli obiettivi professionali per i quali è prevista una formazione specifica erogata all'interno del sistema della formazione professionale regionale, al fine di inserire appositi moduli sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento.
2. La Regione promuove, anche in accordo con l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la diffusione di percorsi di formazione e di

riqualificazione professionale alle persone che risultano discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale. In ambito formativo, la Regione promuove, inoltre, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la diffusione della cultura dei diritti della persona e la valorizzazione delle differenze. Promuove, altresì, iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione per studenti, genitori, docenti e personale Ausiliario Tecnico Amministrativo (ATA) sulla prevenzione della violenza fisica e psicologica.

3. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di politiche del lavoro, la Regione:

- a) opera perché ad ogni persona, indipendentemente dalle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a), siano garantiti il diritto al lavoro e l'accesso ai percorsi di inserimento lavorativo e alla fruizione dei relativi servizi;
- b) promuove, in collaborazione con le parti sociali e con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte ai lavoratori, ai datori di lavoro e al management aziendale;
- c) promuove, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati attivi nel campo delle politiche del lavoro e in quello della lotta alle discriminazioni, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte al personale che opera presso i servizi per il lavoro attivi nel territorio regionale.

Art. 8.

(Formazione del personale regionale)

1. Al fine di prevenire e contrastare qualunque forma di discriminazione sul lavoro, garantire la parità di trattamento del personale regionale e favorire l'adozione, da parte del personale, di linguaggi e comportamenti coerenti con i principi della presente legge, la Regione, in raccordo con gli organismi di parità regionali:

- a) adotta iniziative di informazione periodica rivolte al personale regionale e al personale degli enti dipendenti o collegati alla Regione Piemonte, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge;
- b) inserisce nei corsi di formazione interna appositi moduli sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento;
- c) prevede all'interno del codice di comportamento del personale regionale specifiche disposizioni riguardanti la garanzia dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

Art. 9.

(Diffusione delle informazioni e comunicazione)

1. La Regione, d'intesa con gli enti locali piemontesi e in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge, promuove, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, apposite campagne di comunicazione per promuovere il principio della parità di trattamento e il superamento di ogni forma di discriminazione e per fornire alle persone interessate tutte le informazioni utili per la tutela dei propri diritti.

2. Al fine di garantire che ogni forma di comunicazione pubblica tenga conto dei principi e delle finalità della presente legge, al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) del Piemonte, nell'ambito delle funzioni proprie di cui all'articolo 14 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) competono, inoltre, i seguenti compiti:

- a) nell'ambito delle funzioni di consulenza e di controllo per il Consiglio e la Giunta regionale, effettua periodiche rilevazioni sui contenuti della programmazione radiofonica e televisiva

- regionale e locale, al fine di evidenziarne eventuali caratteri discriminatori e segnalarli al Consiglio e alla Giunta regionale;
- b) nell'ambito delle funzioni gestionali, regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale in modo da consentire adeguati spazi di espressione legati alle tematiche trattate dalla presente legge;
- c) nell'ambito delle funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, può formulare proposte agli organi regionali per attivare iniziative culturali e informative volte a favorire la diffusione e l'affermazione di principi antidiscriminatori, in particolare per quanto riguarda le forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni e organismi culturali operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati.
3. Il CORECOM, oltre a quanto previsto dal comma 2, nei casi di utilizzo offensivo o discriminatorio dell'immagine della donna, si fa parte attiva per segnalare ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici.

Art. 10.

(Trasporti e mobilità)

1. Nell'ambito delle sue competenze in materia di trasporti e mobilità, la Regione garantisce il diritto alla mobilità di ogni persona e opera per assicurare pari opportunità nel raggiungimento delle aree del territorio regionale e per rimuovere gli ostacoli che limitano l'accessibilità delle infrastrutture e dei servizi di trasporto.
2. La Regione garantisce l'accessibilità delle strutture e dei servizi regionali.

Art. 11.

(Azioni positive)

1. La Regione, nell'ambito dei settori di intervento di cui all'articolo 3, individua, promuove e realizza, insieme agli enti locali e secondo le rispettive competenze, opportune azioni positive, misure di accompagnamento e interventi specifici anche nell'ambito di politiche integrate nei confronti delle persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione.
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di diritto alla casa, promuove soluzioni per favorire il diritto all'abitazione delle persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a) e opera per prevenire e contrastare la segregazione abitativa e l'emarginazione sociale.
3. La Regione, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nei settori della formazione professionale e delle politiche del lavoro, promuove e sostiene, anche finanziariamente, specifici percorsi di formazione, riqualificazione, accrescimento della cultura professionale e inserimento lavorativo delle persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a).
4. La Regione, in collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito della promozione dell'imprenditorialità, sostiene, anche finanziariamente, le persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a), nell'individuazione e costruzione di percorsi per la promozione e l'avvio di nuove imprese.
5. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di responsabilità sociale delle imprese, promuove il perseguimento degli obiettivi e l'adozione delle pratiche relative ai diritti e alla non discriminazione indicati dagli standard internazionali di riferimento da parte delle aziende che operano nel territorio regionale, anche istituendo meccanismi di incentivazione e premialità per quelle socialmente responsabili.

6. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di attività culturali, turistiche, ricreative e commerciali, opera per favorire un'offerta di eventi culturali e di intrattenimento pluralistica e attenta alle condizioni personali e sociali descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a).
7. La Regione promuove le opportune azioni positive per favorire l'accessibilità delle strutture e dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio regionale.

Art. 12.

(Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte e Piano triennale)

1. La Regione promuove l'istituzione di una Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, con compiti di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e assistenza alle vittime nel territorio regionale, previo accordo con l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica del Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UNAR), gli enti locali piemontesi, l'associazionismo e le parti sociali.
2. La Rete regionale contro le discriminazioni stabilisce forme di collaborazione e consultazione permanente con gli organismi di parità regionali e la Consiglieria o il Consigliere di parità regionale, della città metropolitana e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) sulla base della loro specifica competenza antidiscriminatoria e per la parità di trattamento nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
3. La Giunta regionale approva, con cadenza triennale, un Piano contro le discriminazioni che dà esecuzione alle attività di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Art. 13.

(Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte)

1. È istituito il Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte, con compiti di coordinamento della Rete regionale di cui all'articolo 12, comma 1, di supervisione dell'attuazione del Piano di cui all'articolo 12, comma 3 e di monitoraggio delle discriminazioni nel territorio regionale.
2. E' costituito un gruppo di lavoro interdirezionale contro le discriminazioni, coordinato dal Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte, con il compito di promuovere l'integrazione del principio di non discriminazione nella programmazione e nelle attività regionali e di svolgere le azioni di monitoraggio e valutazione previste all'articolo 4, comma 3 e articolo 18, comma 2. Il gruppo è composto:
 - a) da un rappresentante per ciascuna delle direzioni regionali;
 - b) da un rappresentante del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Regione;
 - c) dalla Consiglieria o dal Consigliere di parità regionale;
 - d) dal Difensore civico della Regione;
 - e) dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
 - f) dal Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.
3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto regionale, adotta entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, un regolamento che definisce:
 - a) i criteri per l'istituzione della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte e le eventuali collaborazioni;

- b) le modalità per l'approvazione del Piano di cui all'articolo 12, comma 3;
- c) la composizione, la collocazione, la dotazione organica, la sede, le risorse finanziarie, le attività e le collaborazioni del Centro di cui al comma 1, nonché le modalità di raccordo tra il Centro e la Consigliera di parità regionale, il Difensore civico della Regione, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Comitato regionale per i diritti umani, la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, nonché, previo accordo, con l'Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (OSCAD) e con l'UNAR e tutti gli altri organismi nazionali e internazionali ritenuti utili per lo svolgimento delle iniziative affidate o realizzate dal Centro stesso;
- d) i criteri operativi del gruppo di lavoro interdirezionale contro le discriminazioni di cui al comma 2;
- e) la collaborazione della Regione con le istituzioni di parità e antidiscriminatorie locali, regionali, nazionali ed internazionali, anche attraverso la stipula di accordi, nell'attuazione dei principi e nella realizzazione delle attività previste dalla presente legge e nell'istituzione e coordinamento della Rete regionale di cui all'articolo 12, comma 1.

Art. 14.

(Estensione delle competenze dell'ufficio del Difensore civico della Regione)

1. Il Difensore civico della Regione, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dall'articolo 90 dello Statuto regionale e dalla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore civico), interviene anche nei casi di discriminazione, ai sensi della presente legge, per accogliere e valutare segnalazioni di persone, delle organizzazioni iscritte al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), ovvero del Centro e della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte.
2. Nello svolgimento di tali funzioni il Difensore civico:
 - a) rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni ricevute, la presenza di disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla presente legge;
 - b) rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni ricevute, comportamenti o prassi discriminatorie;
 - c) segnala ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale e al Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte i comportamenti e le normative discriminatorie che individua;
 - d) agisce a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni, anche orientando le medesime verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio.
3. La relazione annuale di cui all'articolo 8 della l.r. 50/1981 contiene una apposita sezione dedicata alle competenze di cui al presente articolo.
4. Il Difensore civico, nell'ambito delle funzioni definite nel presente articolo, opera in raccordo con il Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte e con analoghe istituzioni di garanzia, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 3.

Art. 15.

(Ulteriori competenze del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)

1. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di cui alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28 (Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale), nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, opera per l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti:

- a) delle persone ristrette negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nonché delle persone ammesse a misure alternative;
- b) delle persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte al trattamento sanitario obbligatorio, delle persone ospiti dei centri di prima accoglienza o presenti nei centri di identificazione ed espulsione per stranieri;
- c) delle persone di cui alle lettere a) e b) nel corso del loro recupero o in fase di reintegrazione sociale e inserimento nel mondo del lavoro.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale:

- a) rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni ricevute, comportamenti o prassi discriminatorie;
- b) segnala ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale e al Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte i comportamenti discriminatori che individua;
- c) agisce a tutela dei diritti delle persone di cui al comma 1 che hanno subito discriminazioni, anche orientando le medesime verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio.

Art. 16.

(Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni)

- 1. Al fine di garantire l'effettività dei principi sanciti dalla presente legge e di agevolare l'accesso alla giustizia, la Regione istituisce un Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni, destinato a sostenere le spese per l'assistenza legale, che operi mediante un meccanismo rotativo di anticipazione e restituzione delle somme.
- 2. L'accesso al Fondo di cui al comma 1 è consentito, nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e nei limiti delle risorse disponibili:
 - a) alle vittime di discriminazioni o alle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso legittimate a stare in giudizio, nei ricorsi giurisdizionali contro le violazioni della presente legge;
 - b) alle persone che promuovono i procedimenti giurisdizionali elencati nel regolamento di cui al comma 4 e alle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso legittimate a stare in giudizio in rappresentanza delle vittime di discriminazioni.
- 3. La Regione stipula una apposita convenzione con gli ordini degli avvocati dei fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo con esperienza e formazione continua specifiche in ambito antidiscriminatorio.
- 4. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto regionale, approva entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, un regolamento che definisce:
 - a) l'elenco dei procedimenti giurisdizionali per i quali è possibile l'accesso al Fondo;
 - b) la dotazione finanziaria e le modalità di gestione del Fondo;
 - c) i criteri di erogazione delle disponibilità del Fondo;
 - d) le modalità di accesso ai contributi;
 - e) i casi in cui il contributo deve essere restituito e le modalità di recupero delle somme;
 - f) le modalità di promozione del Fondo.

Art. 17.

(Clausola valutativa)

- 1. La Giunta regionale, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte e dal gruppo interdirezionale contro le discriminazioni, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e all'attuazione del divieto di ogni forma

di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale.

2. A tal fine la Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente almeno novanta giorni prima dell'adozione del Piano triennale di cui all'articolo 12, comma 3, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

- a) una descrizione del processo di creazione, implementazione e funzionamento della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, nonché delle iniziative, delle attività realizzate e dei costi del Centro regionale contro le discriminazioni di cui all'articolo 13;
- b) un quadro sintetico dei casi di discriminazione rilevati e trattati dalla Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, scorporati per provincia e causa di discriminazione;
- c) le attività settoriali e le azioni positive realizzate per ciascun settore specifico in materia di prevenzione e contrasto alle discriminazioni, le iniziative formative e di comunicazione realizzate in materia di prevenzione contrasto delle discriminazioni;
- d) le proposte e le iniziative realizzate per concretizzare le indicazioni desumibili dalle attività di monitoraggio e valutazione della normativa e delle politiche regionali previste dagli articoli 4, comma 3 e 18, comma 2;
- e) il contributo dato dal CORECOM e dal Difensore civico della Regione al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1;
- f) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, il suo grado di utilizzo, i criteri di accesso, il tipo e il numero delle domande ammesse e non ammesse alle disponibilità del Fondo e l'entità del contributo, nonché le azioni svolte dalla Giunta regionale per informare i potenziali beneficiari della possibilità di accesso alle disponibilità del Fondo;
- g) una descrizione dello stato di attuazione del Piano triennale di cui all'articolo 12, comma 3 e della presente legge, nonché delle eventuali criticità.

3. Le relazioni successive alla prima documentano, inoltre, gli effetti delle politiche in termini di contributo alla prevenzione, al contrasto, all'informazione e all'attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale, fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) il contributo dato dagli strumenti, dalle attività, dalle azioni e dagli interventi al perseguimento delle finalità dell'articolo 1;
- b) l'evoluzione del fenomeno della discriminazione e della parità di trattamento sul territorio regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in confronto alla situazione nazionale, attribuibile al complesso delle iniziative previste dalla legge;
- c) una sintesi delle opinioni delle associazioni e degli enti che operano nel campo della lotta alla discriminazione e per la parità di trattamento anche derivanti dalle consultazioni periodiche e permanenti svolte ai sensi degli articoli 4, comma 5 e 12, comma 1.

4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotta o modifica i successivi Piani triennali regionali di cui all'articolo 12, comma 3.

5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 19.

Art. 18.

(Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il Piano triennale di cui all'articolo 12, comma 3, con le modalità previste nel regolamento attuativo di cui all'articolo 13, comma 3, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.

2. In attuazione dei principi definiti dalla presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore, gli organi regionali procedono all'individuazione delle disposizioni presenti nella normativa regionale e negli atti di indirizzo e programmazione in contrasto con i medesimi principi e adottano i provvedimenti conseguenti.

Art. 19.
(Norma finanziaria)

1. Gli oneri per l'attuazione della presente legge sono quantificati nell'anno finanziario 2016 in euro 150.000,00, in termini di competenza e di cassa, da iscriversi su apposito capitolo di spesa corrente, di nuova istituzione, all'interno della missione 12, programma 12.10 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018; alla copertura si fa fronte mediante pari riduzione delle somme previste all'interno della missione 08, programma 08.02 del medesimo bilancio.

2. Gli oneri per l'attuazione del Fondo di cui all'articolo 16 sono quantificati nell'anno finanziario 2016 in euro 100.000,00, in termini di competenza e di cassa, da iscriversi su apposito capitolo di spesa corrente, di nuova istituzione, all'interno della missione 12, programma 12.10 del bilancio di previsione finanziario 2016-2018; alla copertura si provvede mediante pari riduzione delle somme previste all'interno della missione 08, programma 08.02 del medesimo bilancio.

3. I finanziamenti relativi all'applicazione della presente legge possono essere cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

⁻¹ Abrogato dall'[art. 34 della l.r. 16/2016](#).

Testo vigente**LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2010, n. 8**

Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere
(*B.U. 18 febbraio 2010, n. 17*)

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'

Sommario

[Art. 1 \(Finalità\)](#)

[Art. 2 \(Formazione, informazione e lavoro\)](#)

[Art. 3 \(Informazione e comunicazione\)](#)

[Art. 4 \(Tutela non giurisdizionale dei diritti\)](#)

[Art. 5 \(Attuazione degli interventi\)](#)

[Art. 5 bis \(Relazione sul fenomeno delle discriminazioni\)](#)

[Art. 5 ter \(Centri di ascolto\)](#)

[Art. 6 \(Norma finanziaria\)](#)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione promuove, nell'ambito delle sue competenze, in attuazione dell'articolo 3 dello Statuto regionale, il superamento delle condizioni di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e sulla identità di genere, al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana e l'uguaglianza dei cittadini.
2. La Regione garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi ricompresi nelle materie di competenza legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
3. La Regione dà concreta attuazione ai principi e alle finalità della presente legge, in raccordo con le istituzioni di parità regionali, promuovendo la collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e con l'associazionismo.

Art. 2

(Formazione, informazione e lavoro)

1. La Regione, le Province e le Aziende del servizio sanitario regionale, nell'ambito delle proprie competenze, promuovono iniziative di formazione e aggiornamento professionale sulle specifiche problematiche sanitarie e sociali dell'omosessualità e sulle migliori modalità di intervento degli operatori pubblici in contatto con le vittime di discriminazione o di reati legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere.
2. Le Aziende del servizio sanitario regionale assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno agli utenti avvalendosi del personale formato ai sensi del comma 1.
3. La Regione promuove politiche attive del lavoro volte ad evitare l'esposizione al rischio di esclusione sociale per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

Art. 3

(Informazione e comunicazione)

1. La Regione promuove e sostiene iniziative volte a sviluppare la conoscenza del fenomeno della discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere nei settori della salute, delle

politiche sociali, dell'istruzione e formazione professionale e delle politiche attive del lavoro. In particolare la Regione promuove campagne di comunicazione per accrescere l'attenzione sulle tematiche disciplinate dalla presente legge e per fornire alle persone interessate le informazioni necessarie per la tutela dei propri diritti.

2. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8, nell'ambito delle sue funzioni, formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della discriminazione derivante dai diversi orientamenti sessuali o dall'identità di genere.

3. Il CORECOM effettua rilevazioni periodiche sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o identità di genere della persona.

Art. 4

(Tutela non giurisdizionale dei diritti)

1. Nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla l.r. 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale) le vittime di discriminazione legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere, anche sottoposte a misure restrittive della libertà personale, possono rivolgersi all'Autorità di cui alla l.r. 23/2008 per la tutela non giurisdizionale dei propri diritti.

Art. 5

(Attuazione degli interventi)

1. I piani e i programmi previsti dalla normativa vigente in materia sanitaria e sociale o concernenti le politiche attive del lavoro, l'istruzione, la cultura e la formazione professionale individuano, per quanto di competenza, gli interventi attuativi della presente legge e promuovono azioni positive volte a contrastare i fenomeni di discriminazione legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

2. Anche in esecuzione degli indirizzi contenuti nella pianificazione indicata al comma 1, la Regione concede contributi per l'attuazione delle iniziative di aggiornamento professionale previste al comma 1 dell'articolo 2 e per le iniziative indicate al comma 1 dell'articolo 3.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

4. La deliberazione di cui al comma 3 è adottata, sentite la competente Commissione assembleare e le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e dell'identità di genere operanti nelle Marche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale annuale.

Art. 5 bis

(Relazione sul fenomeno delle discriminazioni)

1. La Giunta regionale, contestualmente alla presentazione del rapporto indicato all'articolo 2 bis della legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 (Interventi contro la violenza sulle donne), presenta all'Assemblea legislativa, entro il 10 novembre di ogni anno, una relazione illustrativa sul fenomeno delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere nella regione Marche, nonché sullo stato di attuazione della presente legge e sui suoi effetti.

2. La relazione indicata al comma 1 è discussa in Assemblea contestualmente all'esame del rapporto

indicato all'articolo 2 bis della l.r. 32/2008.

3. Alla seduta assembleare indicata al comma 2 possono essere invitati a partecipare le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e dell'identità di genere operanti nelle Marche.

Nota relativa all'articolo 5 bis:

Aggiunto dall'art. 2, l.r. 30 aprile 2013, n. 8.

Art. 5 ter
(Centri di ascolto)

1. La Regione promuove l'attivazione di centri di ascolto per la prevenzione e riduzione del disagio determinato dalla discriminazione per l'orientamento omosessuale ed eterosessuale o dalla identità femminile e maschile.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per l'attivazione dei centri indicati al comma 1, nonché le modalità operative per il funzionamento dei centri medesimi.

Nota relativa all'articolo 5 ter:

Aggiunto dall'art. 2, l.r. 30 aprile 2013, n. 8.

Art. 6
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa sarà stabilita a decorrere dall'anno 2011 con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nella UPB 5.30.07 del bilancio di previsione per l'anno 2011 e successivi, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del Programma operativo annuale (POA).

§ 2.3.73 - L.R. 10 novembre 2009, n. 52.

Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere

(Bollettino Ufficiale n. 20, del 11/11/2009)

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Liguria adotta, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, politiche finalizzate a consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere e promuove il superamento delle situazioni di discriminazione.

2. La Regione Liguria garantisce la parità di diritti di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale o alla propria identità di genere.

3. La Regione Liguria garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi ricompresi nella potestà legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Art. 2. (Interventi in materia di istruzione, formazione professionale, politiche del lavoro e integrazione sociale)

1. La Regione Liguria opera, nell'ambito delle proprie competenze, affinché il Sistema integrato di istruzione e formazione professionale e il Sistema dei servizi per l'impiego concorrano a garantire l'effettività del diritto all'istruzione e formazione durante tutto l'arco della vita, del diritto al lavoro ed alla loro libera scelta.

2. La Regione Liguria, attraverso la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, opera per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'appartenenza di genere o dall'orientamento sessuale, uguaglianza delle opportunità e non discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nella permanenza al lavoro, nei percorsi di carriera e nella retribuzione.

3. La Regione Liguria, per prevenire le discriminazioni sessuali e favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi, persegue l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, al fine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi.

4. La Regione e le Province garantiscono opportune misure di accompagnamento, anche al fine di assicurare percorsi di formazione e di riqualificazione alle persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere.

Art. 3. (Promozione della cultura professionale e dell'imprenditorialità)

1. In coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la Regione e le Province favoriscono l'accrescimento della cultura professionale, correlata all'acquisizione positiva dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere di ciascuno.

2. La Regione e le Province, anche attraverso il Sistema regionale per l'impiego, supportano gli utenti nell'individuazione e

costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo che valorizzino le qualità individuali e li indirizzano agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese.

Art. 4. (Responsabilità sociale delle imprese)

1. Le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere e/o persone di comprovata competenza e serietà, che non abbiano fini di lucro, sono da considerarsi parte interessata ai sensi della definizione 6 della norma "Social Accountability (SA) 8000".

2. L'azienda in possesso della certificazione "Social Accountability (SA) 8000" deve consentire ai soggetti di cui al comma 1 lo svolgimento di verifiche di conformità delle condizioni di lavoro presso l'azienda ai criteri di cui al punto 5 (Discriminazione) di "Social Accountability (SA) 8000".

3. La Commissione regionale permanente tripartita di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, anche su segnalazione motivata di uno dei soggetti di cui al comma 1, propone alle aziende inadempienti le azioni correttive ai sensi della definizione 5 di "Social Accountability (SA) 8000" ed i rimedi opportuni.

Art. 5. (Formazione del personale)

1. La Regione promuove l'adozione di comportamenti ispirati alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale o identità di genere e individua, altresì, l'adozione di tali modalità tra gli obiettivi delle attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti.

2. La Regione, al fine di prevenire e contrastare qualunque forma di discriminazione sul lavoro e per favorire la parità di trattamento del personale regionale, pone in essere iniziative di informazione periodica rivolte al personale regionale e inserisce nei corsi di formazione interna appositi moduli sull'argomento.

3. Gli organi regionali tengono conto dei principi di cui all'articolo 1 nella redazione di codici di comportamento dei propri dipendenti.

4. Per quanto di propria competenza, la Regione impegna le Amministrazioni pubbliche a dotarsi di un analogo strumento.

Art. 6. (Diffusione delle informazioni)

1. La Regione, d'intesa con gli Enti locali liguri, anche attraverso i propri Uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, attiva apposite campagne di comunicazione per accrescere l'attenzione alle tematiche della presente legge, avvalendosi della collaborazione di associazioni riconosciute nella tutela delle persone con differente orientamento sessuale o identità di genere, per fornire alle persone interessate tutte le informazioni utili e necessarie per la tutela dei propri diritti alla parità di trattamento e contro ogni forma di discriminazione.

Art. 7. (Accesso ai servizi pubblici e privati)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per assicurare la trasparenza e garantire a ciascuno parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possano essere rifiutate né somministrate in maniera deteriore per le cause di discriminazioni.

2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera al fine di riconoscere il diritto all'abitazione delle singole persone e delle famiglie e per rimuovere le cause che determinano

disuguaglianze e disagio, secondo le disposizioni sull'edilizia residenziale sociale, contenute nella legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo) e successive modificazioni e integrazioni e nei conseguenti programmi attuativi.

Art. 8. (Salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali)

1. La Regione opera, nell'ambito delle proprie competenze, in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali e del Sistema integrato di interventi, dando attuazione ai principi enunciati nei commi 2, 3 e 4.

2. Chiunque abbia raggiunto la maggiore età può designare una persona che abbia accesso alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza assistenziale e psicologica del designante e a cui gli operatori delle strutture pubbliche e private socio-assistenziali devono riferirsi per tutte le comunicazioni relative al suo stato di salute.

3. Le modalità di designazione sono definite con regolamento della Giunta regionale.

4. La persona designata acquisisce il diritto ad accedere alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza di assistenza e sostegno psicologico della persona designante, nel rispetto delle modalità definite dai regolamenti delle strutture di ricovero e cura.

Art. 9. (Compiti delle Aziende sanitarie locali)

1. Le Aziende sanitarie locali (ASL) assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere.

2. La Regione promuove percorsi di inserimento sociale e interventi volti alla rimozione di eventuali situazioni di emarginazione nella scuola e sul lavoro, nonché iniziative di formazione e aggiornamento del personale impegnato nell'attuazione dei diritti sociali previsti dalla presente legge.

3. I medici di base provvedono ad informare ed indirizzare i loro assistiti ai centri specializzati del Servizio sanitario regionale o a eventuali consultori convenzionati e/o ad orientare programmaticamente tali strutture in funzione delle esigenze riscontrate tra gli utenti.

4. Le ASL e le altre Amministrazioni pubbliche promuovono, altresì, il confronto culturale sulle tematiche familiari per favorire, senza pregiudizio delle diverse identità o dei diversi orientamenti sessuali, l'eguaglianza di opportunità di ogni genitore nell'assunzione di compiti di cura e assistenza dei propri figli, nel rispetto dei diritti dei minori.

5. Allo scopo di promuovere particolare rilievo sociale sui temi della discriminazione e di istituire circuiti di informazione e di solidarietà tra gli utenti, le ASL devono consentire l'accesso e periodiche verifiche con le associazioni e i gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali o identità di genere.

Art. 10. (Disposizioni in materia di Comitato regionale per le comunicazioni)

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com) tiene conto dei principi di cui all'articolo 1 nell'esercizio delle funzioni proprie, attribuite dall'articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com)) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Co.Re.Com, nell'ambito delle funzioni di monitoraggio di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 26

(Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria), effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o identità di genere della persona.

3. Il Co.Re.Com, nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, di cui all'articolo 12 della l.r. 26/2008, garantisce adeguati spazi di informazione ed espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.

Art. 11. (Estensione delle competenze dell'Ufficio del Difensore civico)

1. Il Difensore civico interviene anche nei casi di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, ai sensi della presente legge, per accogliere e valutare segnalazioni di persone nonché di istituzioni, associazioni e organizzazioni non governative che svolgano attività di promozione del principio della parità di trattamento.

2. Nello svolgimento di tali funzioni il Difensore civico:

a) rileva autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, la presenza di disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla presente legge;

b) rileva autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, comportamenti o prassi discriminatorie;

c) segnala al Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria e al Presidente della Giunta regionale i comportamenti e le normative discriminatorie che individua;

d) agisce a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, anche orientandole verso i soggetti legittimati ad agire anche in giudizio.

3. Il Difensore civico, nell'ambito delle funzioni definite nel presente articolo, e fatte salve le competenze e gli ambiti di intervento degli Assessorati regionali competenti, opera in raccordo con questi ultimi e con analoghe istituzioni di garanzia.

Art. 12. (Promozione di eventi culturali)

1. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono l'offerta di eventi culturali e forme di intrattenimento aperte alle diverse realtà esistenziali, così come caratterizzati, tra l'altro, dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Art. 13. (Norma finale)

1. E' istituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Assessorato alle Pari opportunità, il Coordinamento tecnico regionale sulle discriminazioni sessuali per raccordare le azioni e le misure attuative negli ambiti di intervento previsti dalla presente legge, favorire la circolazione delle informazioni all'interno dell'Amministrazione regionale e svolgere funzioni di monitoraggio, verifica e osservazione.

2. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale individua le strutture regionali che partecipano al coordinamento.

3. Nell'esercizio dell'attività legislativa, regolamentare, programmatica e amministrativa, gli organi regionali si conformano ai principi prefissati dalla presente legge, anche prevedendo norme per la prevenzione delle discriminazioni, l'attuazione dei diritti e le sanzioni dei comportamenti discriminatori.

4. In attuazione dei principi definiti dalla presente legge, ed entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, gli organi regionali procedono all'individuazione delle disposizioni presenti nella normativa regionale e negli atti di indirizzo e programmazione in contrasto con detti principi e adottano i provvedimenti conseguenti.

L.R. 15 novembre 2004, n. 63 (1)**Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 24 novembre 2004, n. 46, parte prima.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 10 aprile 2006, n. 258.

Capo I - Principi generali**Art. 1***Finalità.*

1. La Regione Toscana adotta, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, politiche finalizzate a consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, e promuove il superamento delle situazioni di discriminazione.
2. La Regione Toscana garantisce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.
3. La Regione Toscana garantisce l'accesso a parità di condizioni agli interventi e ai servizi ricompresi nella potestà legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Capo II - Disposizioni in materia di formazione**Sezione I - Disposizioni in materia di formazione professionale e politiche del lavoro****Art. 2***Interventi in materia di politiche del lavoro e integrazione sociale.*

1. Il piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31, comma 3, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) favorisce l'integrazione sociale anche mediante specifiche politiche del lavoro, nel rispetto dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.
2. Il sistema regionale per l'impiego disciplinato dalla L.R. n. 32/2002 sostiene le politiche per l'inserimento lavorativo delle persone discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere.
3. I transessuali e i "transgender" sono destinatari di specifiche politiche regionali del lavoro, quali soggetti esposti al rischio di esclusione sociale di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), della L.R. n. 32/2002.

Art. 3*Uguaglianza di opportunità nell'accesso ai percorsi formativi.*

1. La Regione e le province garantiscono opportune misure di accompagnamento anche al fine di assicurare percorsi di formazione e di riqualificazione alle persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere.

Art. 4*Promozione della cultura professionale e dell'imprenditorialità.*

1. In coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la Regione e le province favoriscono l'accrescimento della cultura professionale correlata all'acquisizione positiva dell'orientamento

sessuale o dell'identità di genere di ciascuno.

2. La Regione e le province, anche attraverso il sistema regionale per l'impiego, supportano gli utenti nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo che valorizzino le qualità individuali e li indirizzano agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese.

Art. 5

Responsabilità sociale delle imprese.

1. Le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere, che non abbiano fini di lucro, sono da considerarsi parte interessata ai sensi della definizione 6 della norma "Social Accountability (SA) 8000".

2. L'azienda in possesso della certificazione "Social Accountability (SA) 8000" deve consentire ai soggetti di cui al comma 1 lo svolgimento di verifiche di conformità delle condizioni di lavoro presso l'azienda ai criteri di cui al punto 5 (Discriminazione) di "Social Accountability (SA) 8000".

3. La Commissione regionale permanente tripartita di cui all'articolo 23 della L.R. n. 32/2002, anche su segnalazione motivata di una delle associazioni di cui al comma 1, propone alle aziende inadempienti le azioni correttive ai sensi della definizione 5 di "Social Accountability (SA) 8000" ed i rimedi opportuni.

Sezione II - Disposizioni in materia di formazione del personale regionale

Art. 6

Formazione del personale.

1. La Regione promuove l'adozione di modalità linguistiche e comportamentali ispirate alla considerazione e rispetto per ogni orientamento sessuale e identità di genere e individua altresì l'adozione di tali modalità tra gli obiettivi delle attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti.

2. La Regione attiva iniziative specifiche ed emana direttive da inserire nella programmazione delle attività di cui al comma 1.

3. Gli organi regionali tengono conto dei principi di cui all'articolo 1 nella redazione di codici di comportamento dei propri dipendenti.

Capo III - Disposizioni in materia di sanità e assistenza

Art. 7

Consenso informato ai trattamenti terapeutici.

1. [Ciascuno ha diritto di designare la persona a cui gli operatori sanitari devono riferirsi per riceverne il consenso a un determinato trattamento terapeutico, qualora l'interessato versi in condizione di incapacità naturale e il pericolo di un grave pregiudizio alla sua salute o alla sua integrità fisica giustifichi l'urgenza e indifferibilità della decisione] (3).

2. [La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai minori di anni diciotto] (4).

3. [Nel caso di ricovero ospedaliero in strutture pubbliche o private è fatto obbligo agli operatori sanitari di verificare l'avvenuta manifestazione della dichiarazione, di cui al comma 1, e di darvi attuazione] (5).

4. [La manifestazione di volontà, di cui al comma 1, garantisce altresì alla persona designata di prestare assistenza al malato in ogni fase della degenza, nel rispetto delle modalità definite dai regolamenti delle strutture di ricovero e cura] (6).

5. [La richiesta di un trattamento sanitario, che abbia ad oggetto la modificazione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere per persona maggiore degli anni diciotto, deve provenire personalmente dall'interessato, il quale deve preventivamente ricevere un'adeguata informazione in ordine allo scopo e natura dell'intervento, alle

sue conseguenze ed ai suoi rischi] (7).

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 253 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 253 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1a serie speciale), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 253 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1a serie speciale), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 253 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1a serie speciale), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 253 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 8

Modalità attuative.

[1. La Regione, con proprio regolamento, disciplina le modalità per rendere la dichiarazione di volontà di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Il regolamento disciplina in particolare:

- a) la forma della dichiarazione;
 - b) le procedure per l'acquisizione della dichiarazione da parte delle strutture sanitarie competenti;
 - c) le modalità attraverso le quali la persona che deve essere sottoposta a un determinato trattamento terapeutico, qualora non abbia reso la dichiarazione di cui al comma 1 nella forma e secondo le procedure di cui alle lettere a) e b), può rendere una dichiarazione di volontà di contenuto ed effetti equivalenti, da registrare nella cartella clinica;
 - d) l'informazione agli utenti;
 - e) la costituzione e la gestione di una banca dati;
 - f) le garanzie a tutela della "privacy" degli utenti] (8).
-

(8) La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 253 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 9

Patologie invalidanti.

1. La Regione garantisce il diritto di condurre un'esistenza libera e dignitosa a tutte le persone affette da patologie che comportino, anche in via temporanea, significative riduzioni dell'autosufficienza e necessità continuativa di prestazioni ospedaliere.

2. La Regione inserisce tra gli obiettivi della programmazione sanitaria:

- a) la promozione di campagne di prevenzione specificamente orientate a categorie di cittadini sovraesposti all'insorgenza delle patologie, di cui al comma 1;
- b) l'attuazione di interventi per il mantenimento dell'autonomia e dell'autosufficienza residua e per l'eventuale recupero degli esiti invalidanti;
- c) la realizzazione di un sistema di servizi di assistenza domiciliare integrata e di ospedalizzazione

domiciliare.

Art. 10

Compiti delle aziende unità sanitarie locali in materia di scelta dell'orientamento sessuale o della identità di genere.

1. Le aziende unità sanitarie locali (aziende USL) assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libertà di scelta della persona circa il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere.
2. Le aziende USL e le altre amministrazioni pubbliche promuovono altresì il confronto culturale sulle tematiche familiari per favorire, senza pregiudizio delle diverse identità e dei diversi orientamenti sessuali, l'eguaglianza di opportunità di ogni genitore nell'assunzione di compiti di cura ed educazione dei propri figli nel rispetto dei diritti dei minori.

Art. 11

Finanziamento degli interventi e convenzionamento con associazioni private.

1. La Regione promuove l'attivazione degli interventi, di cui all'articolo 10, destinando appositi fondi del piano sanitario regionale.
2. Allo scopo di promuovere iniziative di particolare rilievo sociale sui temi della discriminazione e di istituire circuiti di informazione e di solidarietà tra gli utenti, le aziende USL possono stipulare convenzioni con le associazioni e i gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere.

Capo IV - Disposizioni in materia di comitato regionale per le comunicazioni

Art. 12

Funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni.

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) tiene conto dei principi di cui all'articolo 1 nell'esercizio delle funzioni proprie, attribuite dall'articolo 29 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).

Art. 13

Monitoraggio.

1. Il CORECOM, nell'ambito delle funzioni di monitoraggio di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), numero 5), della L.R. n. 22/2002, effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali e identità di genere della persona.

Art. 14

Accesso.

1. Il CORECOM, nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), numero 1), della L.R. n. 22/2002, garantisce adeguati spazi di informazione ed espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.

Capo V - Disposizioni in materia di attività culturali, turistiche e commerciali**Art. 15***Promozione di eventi culturali.*

1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono l'offerta di eventi culturali e forme di intrattenimento aperte ai diversi stili di vita, così come caratterizzati, tra l'altro, dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere, dalle condizioni personali, opinioni religiose e identità etniche degli utenti.

Art. 16*Divieto di discriminazione nei pubblici esercizi e nei servizi turistici e commerciali.*

1. [Gli esercenti di pubblici esercizi non possono rifiutare le loro prestazioni, né erogarle a condizioni deteriori rispetto a quelle praticate alla generalità degli utenti senza un legittimo motivo e in particolare, fra l'altro, per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere] (9).
2. [Il divieto di cui al comma 1 è esteso agli esercenti di professioni turistiche e di imprese commerciali] (10).
3. [Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza dei divieti, di cui ai commi 1 e 2, sono esercitate dai comuni] (11).
4. [Chiunque contravvenga ai divieti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 516,00 euro a un massimo di 3.098,00 euro] (12).

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 253 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 253 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1a serie speciale), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale del presente comma.

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 253 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1a serie speciale), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale del presente comma.

(12) La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 253 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.